



**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE CORTE D'APPELLO**

DOTT. NENCINI ALESSANDRO	Presidente
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA	Consigliere
DOTT. CRINI ALESSANDRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MILIANI SILIA CARMELA	Cancelliere
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 181

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07

A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 25/11/2013

AULA 32 - FI0024

Esito: RINVIO AL 26 NOVEMBRE 2013 ORE 9:30 AULA 32

Caratteri: 249621

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI.....	3
REQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE – DOTT. A. CRINI.....	4
QUESTIONI ORGANIZZATIVE.....	174

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE CORTE D'APPELLO
AULA 32 - FI0024
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07
Udienza del 25/11/2013**

DOTT. NENCINI ALESSANDRO	Presidente
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA	Consigliere
DOTT. CRINI ALESSANDRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MILIANI SILIA CARMELA	Cancelliere
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA MARIE + 1 -

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI

PRESIDENTE - Prego, accomodatevi. L'udienza è aperta. Allora, costituiamo le Parti. E' presente il signor Sollecito, mentre è sempre contumace la signora Knox. Le Difese sono tutte presenti. Possiamo dare atto che le Difese delle Parti Civili sono tutte presenti? Le Parti Civili...

AVV. PACELLI - Sì, signor Presidente, sostituisco la collega Magnini.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. PACELLI - Per la Parte Civile Tattanelli.

PRESIDENTE - Le Parti Civili personalmente non sono presenti?

AVV. PACELLI - No.

PRESIDENTE - No. Bene. Quindi, costituite le Parti, se non ci sono questioni possiamo iniziare quindi, come da programma, la discussione. Abbiamo fatto l'altra volta il provvedimento di chiusura a verbale? Abbiamo fatto

l'altra volta il provvedimento di chiusura a verbale, mi pare, dell'istruttoria. Vero? No?

AVVOCATO - No, mi pare di no.

PRESIDENTE - Ah, perché dovevano essere fatte le produzioni. Allora, diamo atto che sono state depositate le memorie dalle Parti, sulla relazione di perizia dei R.I.S. di Roma, nei termini concessi. Quindi si dichiara l'utilizzabilità di questi atti, degli altri era stata già dichiarata alla scorsa udienza, e possiamo dichiarare quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale, rinnovata, e dare la parola al Signor Procuratore Generale.

REQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE - DOTT. A. CRINI

P. G. - Sì. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Se ritiene può stare anche seduto.

P. G. - No, no, no, no, no.

PRESIDENTE - Se le serve per consultare gli atti può fare la sua discussione seduto

P. G. - No, no, no, no, no, preferisco... preferisco discutere in piedi, sinceramente. Sì, l'ingombro già in qualche modo segnala un po' la caratura particolare di questo giudizio di appello. Il rito di appello in realtà, per noi che siamo Magistrati d'appello, il Procuratore Generale come requirente e loro come giudicanti, normalmente ha un taglio diverso, nel senso non più sbrigativo, diciamo più finalizzato. Qui c'è qualcosa di

particolare che evidentemente mi ha anche lasciato un po' interdetto nel momento in cui mi sono interrogato su come era giusto e opportuno che io affrontassi questa requisitoria, più che altro su come iniziarla, ecco, proprio perché evidentemente la particolarità non del caso, ma della procedura che ha governato fino a questo momento il caso, impone qualche considerazione di metodo che evidentemente ha natura preliminare rispetto alla trattazione della vicenda. Perché dico questo? Perché la nostra abitudine è quella di giudicare, voi di giudicare e il Pubblico Ministero, con quella sorta di valutazione preventiva che appartiene anch'essa in un certo senso alla fase del giudizio, come appartiene alla fase del giudizio poi l'argomentazione difensiva, sia pure da altro punto di vista, ecco, quel tipo di impostazione è un'impostazione che per il giudizio di appello ha carattere necessariamente e normalmente molto selettivo. Chi vi parla è abituato a percorrere il giudizio d'appello normalmente argomentando al novantanove per cento dei casi sulle buone ragioni della sentenza che viene impugnata, e quindi diciamo è una sorta di avvocato difensore del Giudice di primo grado. Diverso ovviamente è il ragionamento che si deve fare nel momento in cui si lavora su casi che provengono dalla Cassazione in sede di rinvio. Ma anche qui la casistica che alimenta un po' la nostra esperienza quotidiana è una casistica direi che

più o meno è un po' sempre quella, cioè a dire fatti che derivano dalla Cassazione per annullamenti che sono diciamo normalmente il frutto di brillanti ricorsi difensivi a fronte di condanne. La Cassazione rimanda quel fascicolo, selezionando qualche punto particolare, ovvero annullando per intero su tutti i punti, e quindi si tratta di riragionare in qualche modo sulla vicenda alla luce di quelle indicazioni. L'annullamento con rinvio di una sentenza di proscioglimento, tanto più di una sentenza di Assise, certamente ha un carattere di singolarità rispetto a quelle che sono le abitudini correnti. Non c'è dubbio. E direi a maggior ragione ce l'ha un annullamento con rinvio che, insomma, abbia le caratteristiche di questo annullamento con rinvio, che certamente - come tutti i processi che vengono da un annullamento e vanno rifatti - ci pone nella condizione di dover apprezzare criticamente la sentenza di primo grado, la condanna in primo grado, ritenendo annullato il proscioglimento in appello, però di apprezzare criticamente quindi la tenuta di quella decisione, a fronte dell'ampio argomentare difensivo dei motivi di appello della stessa, ovviamente sulla base di indicazioni, indicazioni della Corte di Cassazione, che sono indicazioni prescrittive, dal punto di vista dei criteri, dal punto di vista delle metodiche, quindi non dal punto di vista della valutazione del fatto, ma dei

criteri da applicare. Questa situazione, che è quella che troviamo anche nel processo Knox-Sollecito, è caratterizzata, in questa vicenda, da questa particolarità - ecco perché effettivamente il dato ha una sua significatività e quindi mi sono intrattenuto su questo argomento - cioè a dire la sentenza in qualche modo è annullata per una congerie complessa, articolata e numerosa di rilievi, mi pare di averne contati più di una quindicina, e su nessuno di essi vi è stato un profilo di incertezza nel considerare che anche quell'aspetto meritasse di essere rivalutato. E quindi ecco la difficoltà del Procuratore Generale, che normalmente in grado di appello è certamente molto autocritico, perché si rende ben conto di aver compulsato lo stesso materiale che è a disposizione non tanto delle Difese, che ovviamente ne fanno l'uso difensivo che è giusto che ne facciano, ma più che altro è a disposizione della Corte, la quale certamente conosce i medesimi fatti, conosce i medesimi atti, e quindi diciamo attende dal Procuratore Generale una perorazione verbale, orale, che serva in qualche modo a sentire come la vede il Procuratore Generale sugli argomenti topici del processo. Ecco, è particolare il caso in cui in realtà, salvo qualche indicazione marginale, diciamo alla fine il processo, in una situazione come questa, vada riconsiderato tutto, dal punto di vista della sua entità, nel senso che avendo il

Procuratore Generale di Perugia dedotto una serie di argomenti che evidentemente in qualche modo lo trattano tutto il processo, ecco, tutti questi argomenti sono stati riconsiderati in punto di elementi che suggeriscono alla Corte di ritenere che anche sotto quel profilo il processo vada annullato. Quindi, insomma, la complessità dell'annullamento in qualche modo conferisce un carattere diciamo un po' di... non dico di inedito, ma insomma un carattere sicuramente di particolarità a questa vicenda, nel momento in cui oggi la si deve ridiscutere per l'ennesima volta. E taccio sul fatto che c'è poi un segmento del dibattimento che la Corte ha gestito, che è invece nuovo, nel senso che c'è un pezzo di prova che si è formato davanti a loro. Quindi evidentemente su questo pezzo di prova che si è formato davanti a loro va da sé che il contenzioso, il contraddittorio orale tra le Parti dovrà essere necessariamente più approfondito, perché su questo pezzetto di prova - tra l'altro neanche secondario questo pezzetto di prova, devo dire - evidentemente siamo invece a ragionare come se si trattasse di un qualche cosa di cui si discute oggi per la prima volta, dal punto di vista delle conclusioni a cui il lavoro di indagine governato dalla Corte è pervenuto. E mi riferisco ovviamente alla perizia dei Carabinieri del R.I.S. Ma oltre a questo, ripeto, ci sono tutti gli altri elementi. Allora, quando si ragiona di un qualche cosa che viene

censurato nelle fondamenta del ragionamento, del ragionamento giudicante, quando cioè si viene a discutere non tanto del singolo passaggio, per cui si suggerisce alla Corte "guarda, magari non hai apprezzato bene quell'aspetto"; no, quando in qualche modo la censura è spalmata un po' su tutta la vicenda processuale, certamente è giusto, io credo è doveroso interrogarsi sul senso di questa censura, cioè se la stessa - come posso dire - vada al di là della semplice indicazione di questo, quello, quell'altro e quell'altro punto ancora, per arrivare a sedici, ovverosia se la stessa non abbia invece, come dire, una caratterizzazione che in qualche modo questi punti un po' li raggruppa, almeno in parte. Direi è un dubbio ragionevole, o meglio, più che un dubbio è un'esigenza ragionevole. Chi si vede, come dire, recapitare un fascicolo di questo tipo, con una sentenza d'appello sostanzialmente rasa al suolo, certamente signori, avrà necessità di capire come mai. E io penso effettivamente che alcuni di questi elementi di censura vadano un po' raggruppati, vadano ordinati dal punto di vista del loro contenuto, perché se li si ordina si capiscono meglio e forse si può anche - come dire - non dico semplificare la discussione, che non sarà facilissimo, ovviamente non sarà semplicissimo, si cercherà di farlo, ma non sarà facilissimo, ecco, dicevo, però se non altro per dare un orientamento alla

discussione. D'altra parte, il Procuratore Generale parla per primo e poi attende, diciamo, a distanza di settimane, di sapere cosa pensano i contraddittori, e poi si riserva evidentemente di riparlare. Quindi ho anche la necessità un po' di apparecchiare il tavolo, mettendo un po' tutte le posate al posto giusto, prima il cucchiaino, poi il coltello, poi di là le due forchette, insomma tutto quello che serve, ovviamente, a non lasciare a una Difesa assolutamente attenta troppi argomenti. Quindi rischierò magari di dire anche cose che probabilmente forse per la stessa Corte sono abbastanza per certi aspetti scontate, ma evidentemente, ripeto, non ho voglia di lasciarmi dietro troppi argomenti; qualcuno fatalmente capiterà, ma cercherò di lasciarmene dietro il meno che posso.

Allora, dicevo, qual è il punto, uno dei punti su cui la censura si incentra e su cui effettivamente è il caso di ragionare? Perché poi ci introdurrà immediatamente al tema del fatto e di tutto il resto. Perché la singolarità, ripeto, che deriva da questo ragionamento iniziale che ho fatto è che poi alla fine si tratterà di fare in qualche modo una requisitoria come se io fossi davanti alla Corte d'Assise di primo grado, per certi aspetti. Cosa che non capita, ovviamente, mai, ma che in questo caso, diciamo così, riviene dalle considerazioni che ho fatto in premessa. Ecco, dicevo, qual è il

passaggio secondo me fondativo di questa censura così spalmata, di questa censura così a largo spettro? Direi una censura che appartiene all'in sé del processo penale, no? E cioè a dire... non sto dicendo niente di sconvolgente dal punto di vista del contenuto, non c'è nessun inedito, nel senso che è tutto scritto. Cioè a dire, dicevo, quella considerazione certamente inadeguata che la Corte ha censurato, quindi absit iniuria verbis, del processo penale nella sua considerazione di processo indiziario. Perché il punto è proprio questo, e cioè il fatto che nel momento in cui la condanna di primo grado viene censurata con quel particolare argomentare, che pone al centro della censura la valutazione su quegli elementi di ordine genetico, su cui poi più tardi ci intratterremo abbastanza a lungo, che vengono evidentemente visti come prova diretta del fatto di reato, e quindi avendo - per così dire - indubitato quel dato, poi diventa un pochino a cornice, a corredo, diciamo così, abbastanza un argomentare... non agevole eh, per carità, perché poi basta leggere la Cassazione per vedere quanto poco agevole sia stato questo ragionare, però diventa una sorta di ragionamento conseguente l'indubitare tutta la filiera degli altri elementi, che vengono evidentemente apprezzati come indizi, non è che si dice che sono congetture, perché nella nota tripartizione si parte dalla prova, si degrada

all'indizio e poi si degrada ancora alla congettura. Non si parla di congetture, però si dice che in quanto indizi nessuno di essi ha la particolare valenza per costituire un qualche cosa di decisivo. Mah, ragionamento singolare, devo dire, perché è proprio nel DNA, ecco, vorrei usare un termine che la Corte ormai... con cui la Corte ha familiarizzato, è nel DNA dell'indizio di non avere questa caratteristica, perché se l'indizio avesse questa caratteristica, o bello, sarebbe una prova. E se fosse una prova il processo indiziario non avrebbe ragione di esistere. Come dice la Cassazione del '92, le famose Sezioni Unite citate, che evidentemente sono assolutamente indubitate e non più considerate: "Nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi, sia pure di portata possibilistica e non univoca, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, cosicché il limite della valenza di ognuno" - il limite della valenza di ognuno - "risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria". Loro la conoscono molto meglio di me questa sentenza, ma io devo dar conto in

qualche modo del senso delle mie parole, e quindi evidentemente ritengo che attraverso questo ragionamento si salva l'in sé del processo indiziario, si fa quel percorso - per usare un termine anglosassone - per step successivi, perché poi gli indizi mica sono tutti uguali, gli indizi hanno una loro gerarchia, c'è quello che pesa di più, quello che pesa meno, ma se io li spacchetto, se io li considero isolatamente l'uno dall'altro, evidentemente ne perdo la conducenza, perdo - come dice la Cassazione, no? - la possibilità di fare quel ragionamento integrativo dell'uno con l'altro. Ed è proprio quello che invece - ahimè - è stato fatto. Ora perché - dici - ti intrattieni così tanto? Solo per fare questa opera censoria di una sentenza che in quanto annullata evidentemente vale forse più come raffronto? Ripeto, absit iniuria verbis, nel senso che si è trattato di un contributo comunque espressivo di un senso di giustizia profondo che ha animato quel collegio. Non voglio che ci siano fraintesi su questo punto. Però devo dire il risultato processuale, perché io devo discutere il processo, non devo discutere l'etica della decisione. E allora, diciamo, pur nel rispetto di quell'impegno, che certamente fu gravoso, bisogna dire che qui qualcosa è mancato. E allora perché torno con insistenza su quel punto? Perché richiedo alla Corte di Firenze di non rifare quell'errore. Per l'amor del cielo, non c'è

bisogno che glielo chieda io, ma insomma, mi devo intrattenere perché credo che il ragionamento debba essere rovesciato, nella serena, chiara ed evidente necessità di applicazione dei principi contenuti in questa massima. E' ovvio, è banale dirlo che poi alla Corte compete il momento più delicato, questo lo dico anche per i signori Giudici Popolari, il momento difficoltoso e pesante della decisione. Solo alla Corte compete fare la valutazione della cosiddetta sufficienza del quadro indiziario, quello che alcuni di loro chiamano il coacervo indiziario, per dare questa idea proprio di massificazione, di integrazione degli elementi. La Corte, diciamo, è sovrana nel valutare se quello che le Parti dicono è provato o non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma una volta che abbiamo detto che la Corte è sovrana nel merito, evidentemente dobbiamo anche riconoscere che il metodo deve essere sempre quello, è il metodo al quale diciamo noi siamo stati abituati, ed è il metodo che dovranno usare, che deve usare, che usa anche il Procuratore Generale per proporre le proprie deduzioni. Nel momento in cui invece si atomizzano gli elementi, è chiaro che poi - voglio dire - si ricorre a quegli espedienti che fanno dire, direi giustamente, al Procuratore Generale di Perugia e quindi anche alla Corte che censura quel ragionamento, che siamo in un contesto aprioristico, perché la parola che viene più facilmente

in mente appunto è "a priori". Ma è l'"a priori" di chi atomizza, di chi separa invece che unire. Vedano, sa cosa mi ricorda questo modus operandi, per così dire? Mi ricorda tanto il ragionamento del civilista. No? Il civilista è colui che di fronte alla solerte deduzione del legale, il quale dirà "caro Giudice, questo contratto è nullo, ovvero"... metterà sempre l'"ovvero annullabile", "ovvero rescindibile", "ovvero risolubile", "ovvero comunque" - da ultimo ci sarà il "comunque" - "inefficace". Chi ha fatto il Giudice civile sa queste cose e sa anche che il Giudice civile deve, come dire, sciogliere questi nodi uno per uno, separatamente. Cioè a dire: cominciamo a vedere se questo contratto è nullo; cominciamo a vedere se questo processo è nullo; quando avrò escluso motivi di nullità passerò a considerare se non sia annullabile, e così ricaduta risolubile, e così rescindibile, risolubile e comunque inefficace. Ma separando. Non potrò mai dire: "Caro Avvocato, lei ha ragione perché questo contratto non andava eseguito perché è un tantinello risolubile, e c'è anche un filino di rescissione". No. Lì sì che devo atomizzare, lì sì che devo separare, è nella logica del processo civile separare le questioni. E nella logica del penale è unirle. Questo mi sembra che sia il dato che emerge con più chiarezza, no? Avvocatessa...

AVV. BONGIORNO - Mi sono spaventata (voce fuori microfono).

P. G. - Sì, sì, no, l'ho capito e mi scuso. Mi scuso e anzi, farò in modo di essere meno... abbia pazienza. Dicevo, è nella logica, è nella logica del processo penale unire e integrare. Ed è quello che cercheremo di fare. Però questa tiratina, di una mezz'oretta circa, anzi forse qualcosa di più, mi serviva solo per introdurre il tipo di approccio, che dovrà essere in qualche modo necessariamente un approccio, come dire, un po' alternativo a quello che i colleghi, i vostri colleghi della Corte di Appello perugina, ripeto, nella pienezza della loro volontà di agire per il meglio, hanno sviluppato. Questo discorsetto in qualche modo conclude la premessa, conclude la premessa che è in sostanza il primo discorso di una serie di schede che ho preparato e che via via insomma andrò un po' a recitare. Ecco, dicevo questo: una volta che abbiamo diciamo introdotto, così, in due battute, il problema del metodo che dovrà essere evidentemente, dal mio punto di vista, questo, e mi auguro che comunque sia, diciamo, sia quello che poi verrà coltivato, ecco, qual è la prima risultante di questo ragionamento in punto di fatto, in punto di considerazione proprio più strettamente pertinente al processo?

La prima risultante di questa necessità di valutare il quadro indiziario in questa forma non atomistica, cioè in questa forma diciamo più convergente, noi la troviamo

nella sentenza della Corte di Cassazione, laddove la Corte ci segnala la necessità di - come dire - in qualche modo tener conto, ce lo segnala in modo indiretto, ma il dato è molto chiaro, perché in più punti se ne fa riferimento, insomma tener conto di quella serie di elementi - è un suggerimento che mi sembra significativo - di quella serie di elementi che servono in qualche modo a corroborare, in una prospettiva di indizi, ovviamente, a corroborare diciamo il quadro indiziario nella prospettiva di asseverare la possibilità che gli imputati fossero sul luogo del commesso reato. Questo elemento appartiene, è proprio uno di quegli elementi in cui - diciamo così - il ragionamento che ho un po' pesticciato fino a un minuto fa, ecco, quel ragionamento trova una sua espressione concreta nel momento in cui la Corte dice appunto che alcuni elementi hanno questa attitudine ad essere apprezzati come elementi che convergono verso la necessità, attraverso una serie di indizi, di dar prova della presenza degli imputati sul luogo del commesso reato. Quindi, diciamo, questo penso che sarà il mio tema di introduzione, e lo sarà evidentemente ragionando di che cosa? Delle ragioni, dei motivi che inducono a ritenere... delle circostanze che inducono a ritenere appunto questa presenza.

Loro sanno che esiste evidentemente una spiegazione che è stata data circa il fatto di essersi trovati da altra

parte ed esistono nel processo elementi che contraddicono, o quantomeno dal punto di vista del Procuratore Generale sembrano contraddire questa affermazione. Il tema quindi, diciamo giuridicamente, processualmente tradotto, è il tema dell'alibi, che è il primo dei temi che voglio affrontare. Perché lo chiamo il tema dell'alibi? Perché certamente è un dato di fatto che aver... Cos'è l'alibi? Mi giustifico affermando di essermi trovato... rispetto a un fatto che mi viene addebitato, mi giustifico affermando di essermi trovato in quel momento da un'altra parte, cioè indico il luogo diverso non in quanto tale, non in modo - come dire - aprioristico, oppure diciamo pur che sia; no, lo indico a mo' di giustificazione rispetto al ragionamento di accusa che si sta prospettando a mio carico, oppure che è già stato prospettato. E' una sorta di argomento difensivo che si utilizza dicendo no che "non ho fatto il reato", ma che "stavo da un'altra parte nel momento in cui qualcuno quel reato evidentemente commetteva". Allora, siccome la prospettiva dell'alibi è appunto quella di difendersi rispetto ad un reato, questa è ragione più che sufficiente perché la Cassazione ritenga che l'alibi debba avere un suo contenuto indiziante. Addirittura, dice la Cassazione che questo contenuto indiziante - lo dice nel cautelare di un certo Rudy Guede, non so se il nome vi dice qualche cosa - ecco, in quel cautelare dice

la Cassazione che questo particolare elemento dell'alibi non ha neppure necessità di essere, sul piano indiziario, particolarmente caratterizzato e qualificato, non si va tanto a vedere motivazioni o contromotivazioni, si prende atto che effettivamente l'alibi è falso, perché, come loro sanno, la differenza è tra alibi fallito, l'alibi cioè che non si riesce a dare, e l'alibi invece che poi si apprezza successivamente essere falso. Quindi l'alibi come indizio. Indizio di che cosa? Indizio certamente, nella prospettiva della giurisprudenza, rispetto al commesso reato. Siccome tu sai che ti stai difendendo da quel reato nel momento in cui dici "ero in quella casa e non in un'altra", oppure "ero a Genova e non a Torino", certamente l'indizio traguarda verso il reato di cui tu sai che sei accusato o che comunque puoi essere accusato. Ci si può fermare però anche un gradino prima rispetto a questo ragionamento e dire comunque che certamente... affermare falsamente, perché il presupposto è il falso, di essere stato in quel luogo, quando si sa che evidentemente l'argomento vale in funzione del non essere stato in quell'altro luogo, e certamente, se l'affermazione è falsa, ti allontana dal luogo dove - come dire - pretendi falsamente di essere stato e ti avvicina all'altro, a prescindere direi quindi... senza fare tutto il percorso per arrivare a dire... è già un indizio del reato, ma quantomeno è un dato di prova che

se esiste - ammesso che esista, ovviamente - ti allontana, ripeto, da dove pretendevi di essere collocato e ti avvicina all'altra parte. Vediamo se poi questa vicinanza è - come dire - logisticamente possibile, vediamo se è confermata da altri dati. Però intanto il dato ha questa caratteristica. Ecco perché l'alibi è importante, l'alibi - diciamo - non fallito, quello proprio falso. Anche perché, voglio dire, è del tutto illogico, è del tutto opinabile, insomma appendere ad un alibi falso il riscontro dubbio di una circostanza vera è comunque un qualche cosa di particolarmente incongruo, nel senso che normalmente, nel momento in cui si ha la possibilità di dire di essersi trovato in un certo luogo, è abbastanza improbabile che non si abbia evidentemente anche la possibilità in qualche modo di dare un segnale della presenza in quel luogo. Allora, diciamo, questo elemento, che ovviamente è il primo di una serie di elementi che poi passerò via via in rassegna, ripeto, mi dispiace di essere così diluito su cose che magari effettivamente la Corte, per come ha motivato per esempio sul punto, diciamo laddove ha fatto presente, nella lunghissima serie di richieste di riapertura di indagine che sono state prospettate dalle solerti Difese e tutte disattese, ha motivato anche il punto diciamo dell'approfondimento tecnico su quell'elemento che in qualche modo doveva servire a corroborare l'alibi, cioè

il computer dell'imputato Sollecito, ecco, la ha - come dire - respinta questa richiesta, secondo me ben facendo, ritenendo che il tema è già ampiamente divisato nelle carte del processo, e allora, diciamo, insomma, indurrebbe un Procuratore Generale non imprudente, che non vuole abusare della pazienza della Corte che ascolta, diciamo ad essere cauto nello sciorinare temi, oltretutto temi anche che ovviamente si alimentano di competenze tecniche un po' particolari. Però, come si fa, ecco, a lasciare magari... così, a lasciarsi dietro elementi che poi sono stati oggetto di un'ampia serie di approfondimenti della più varia natura? Sembra in qualche modo, diciamo, di non volersi confrontare con questi temi. E quindi bisogna pur dire qualche cosa, bisogna pur dire qualche cosa avviando il ragionamento, avviando il ragionamento proprio da questo tema che ho appena toccato, cioè a dire questa richiesta di ancora una volta riperiziare il computer, per valutarne certi aspetti, guardava al fatto che gli accertamenti su questo strumento sono stati particolarmente approfonditi perché è stato l'elemento che ad un certo punto l'imputato ha posto a fondamento del proprio alibi. Mi pare che questo si sia verificato... no "mi pare"... questo si è verificato senz'altro non subito. No? Questo è anche un dato che magari - voglio dire - può essere oggetto di una qualche riflessione, di una qualche considerazione. Il

tema, diciamo, è stato prospettato dopo qualche giorno, nel senso che ci sono delle dichiarazioni mi sembra del 05 di novembre, dichiarazioni del 05 di novembre, ore 22:40, nelle quali l'imputato ci segnala, segnala agli organi inquirenti che la sera del fatto egli si è messo a una certa ora al computer, poi aggiunge anche quel dato di colore, "mi sono fatto una canna", e - voglio dire - lo sottolineo semplicemente perché poi magari il tema meriterà di essere ripreso successivamente. E quindi parlando oltretutto al singolare. E questo fatto di parlare in quel momento al singolare è un dato significativo perché poi si riverbera, nei termini che la Corte conosce benissimo, sul dire notturno della Knox, della Knox Amanda, la quale, in due verbali, uno delle una di notte, se non sbaglio, quello ovviamente, diciamo così, molto censurato per il carattere certamente quasi - come dire - di massima pressione a cui la persona era stata posta, che poi è un discorso però che viene ribadito anche la mattina dopo, in successive dichiarazioni, ed è in quel momento che, diciamo, si hanno quelle indicazioni che portano poi alla individuazione di un incolpevole Lumumba, che sarebbe una persona di colore in qualche modo sfilata in questa vicenda. Questo avviene, ripeto, a cavallo, come si dice noi Pubblici Ministeri, il 05 sul 06. Ecco, questo se non sbaglio sono... vero ispettore? Ecco. Io chiedo sempre

all'ispettore perché lui ne sa molto, molto più di me, quindi insomma mi rassicura via via, quando dico "vero ispettore", e quindi lui, come dire, assente e io sono sollevato. E quindi, ecco, quello è il momento in cui per la prima volta spunta fuori questa diciamo spiegazione, questa giustificazione. "Non c'entro niente con la via dell'omicidio, non c'entro nulla con Via Della Pergola, perché stavo a Via Garibaldi" - al singolare - "davanti al mio computer", con questo passatempo della droga leggera. Questo è il dato riversato. Su questo ovviamente si concentra l'accertamento e l'approfondimento. E interessante direi è partire dal finale di questo discorso, che in sostanza è data, la finale di questo ragionamento, dal contenuto, che io ho cercato di leggere col massimo dell'attenzione, cercando di non perderne neanche un rigo, della perizia D'Ambrosio. La perizia D'Ambrosio è la perizia - diciamo così - che in una sorta diciamo di step successivo rispetto ad un ragionamento che poi faremo dopo, ci offre l'argomento che questo computer, e stavolta uso io il singolare, perché l'unico computer di cui rispetto al Sollecito si ha motivo di ragionare è quello, per la buona ragione che l'ASUS, che egli comunque deteneva, rileggendo le sue stesse dichiarazioni, mi pare davanti al Giudice per le Indagini Preliminari se non sbaglio, vero? Esattamente. Rileggendo le sue dichiarazioni davanti al GIP, davanti al GIP del

21 gennaio, si legge sostanzialmente che egli...

AVV. BONGIORNO - No, ma non sono entrate (voce fuori microfono).

P. G. - Come?

AVV. BONGIORNO - Non sono al processo.

P. G. - Ah. E com'è che ce le ho io, allora?

AVV. BONGIORNO - Sono nel fascicolo del Pubblico Ministero.

P. G. - Io apprezzo...

(più voci fuori microfono)

P. G. - Io apprezzo...

PRESIDENTE - Possiamo chiarire questo aspetto. Allora...

P. G. - Io mi siedo allora mentre il Presidente...

PRESIDENTE - Ma in venti secondi, così lei si riposa.

P. G. - No, no, ma io così recupero...

PRESIDENTE - No, chiarisco prima che inizino discussioni che poi ci porterebbero lontano. Le dichiarazioni rese a verbale di interrogatorio furono oggetto di una istanza di nullità, istanza di nullità che la Corte respinse con ordinanza. Successivamente, peraltro, non consta a questa Corte, ma può darsi che ci si sbagli in questo mare di carte, che alcun Pubblico Ministero in udienza abbia chiesto l'esame del Sollecito. Non essendo stato chiesto l'esame del Sollecito, le dichiarazioni rese precedentemente negli interrogatori non dovrebbero essere veicolate nel giudizio. Questo è quanto la Corte ha rilevato dalla lettura degli atti. Però io qui faccio -

come dire - un'affermazione di impotenza. Trattandosi di un processo complesso e con molti faldoni, e devo dire anche opportunamente - si direbbe una volta - scozzati, cioè l'attività tipica del giocatore di carte che mischia il mazzo, qui sembra che ci sia stato un divertimento nel mischiare le carte processuali, per cui per trovare un foglio bisogna praticamente leggersi tutto il fascicolo, ecco, ma con la difficoltà di questa... di questa situazione di fatto credo che la spiegazione sia questa. Non è stato mai chiesto l'interrogatorio, quindi questo verbale di interrogatorio davanti al GIP è agli atti in quanto fu prodotto dalla Difesa che ne chiedeva la nullità con una specifica eccezione. Questi sono i fatti che la Corte...

P. G. - Va beh, io ne prendo atto.

PRESIDENTE - ...ritiene di ricostruire. Quindi...

AVV. BONGIORNO - Se volete io vi...

P. G. - No, Avvocato...

AVV. BONGIORNO - No, no, va beh, lo dicevo per...

PRESIDENTE - Quindi direi che sulle dichiarazioni del Sollecito...

P. G. - Direi...

PRESIDENTE - ...è chiaro che se le Parti vi faranno riferimento nel corso del dibattimento noi non potremo certamente fare fuoco amico, però è chiaro che la Corte non le potrà utilizzare in nessun modo. Quindi è

sostanzialmente inutile farvi riferimento.

P. G. - Sì. Ma io ne prendo atto...

PRESIDENTE - Dovremo ragionare su altri elementi, perché il Pubblico Ministero non ha mai chiesto l'esame del Sollecito. Questa è una particolarità di questo processo che io consegno ai presenti e ai posteri. E' una particolarità, devo dire.

P. G. - Ma io prendo atto di questa... di questo dato, e anzi mi piace che il dato sia - come dire - così evidentemente gestito con tanta attenzione, perché in qualche modo, diciamo, suggerisce, a parere del Procuratore Generale, proprio il tema al quale - diciamo così - mi sono riferito, nel senso che valorizza proprio il ragionamento che stavo facendo. In che termini lo valorizza? Lo valorizza nel senso che segnala come l'argomento diciamo che ho appena introdotto abbia una sua consistenza, un suo spessore. E qual è questo spessore? Ripeto, facevo riferimento alla perizia D'Ambrosio perché la stessa ci dà un segnale, cioè a dire ad un certo punto nella perizia D'Ambrosio noi troviamo - come dire - questa sorta di trincea difensiva, cioè a dire la possibilità che questa tastiera di computer sia stata in qualche misura, come dire, quasi involontariamente tocchettata, ecco, diciamo, sia stata toccata con la mano un po' così, del pianista, più che diciamo di colui che vuole interagire con la macchina. In realtà il dato, diciamo, è

affermato non in modo poi del tutto convinto dal consulente, ma, per quanto ci consta e per quanto ci interessa a noi, direi contraddetto in modo chiaro dalle attività di indagine della Polizia, le quali hanno messo in evidenza invece che neanche questo tocchettare della tastiera in realtà è dimostrato, o comunque dimostrabile, per la buona ragione, e loro poi l'avranno già verificato, o comunque la cosa è verificabile, per la buona ragione, dicevo, che appunto non risultano, dal cosiddetto log di tastiera - qui vado chiaramente su tematiche che ho recepito e che, insomma, forse meno bene della genetica, in cui mi sono un pochino più erudito, ho in qualche modo metabolizzato, però ne ho chiaro il senso - cioè a dire laddove evidentemente il computer, quello su cui Sollecito lavorava, è ripartito alle 05:20 del mattino con l'ascolto della musica, lì abbiamo, con riferimento proprio alla tastiera, tutto un percorso di attiva e disattiva, che ci segnala che lì l'interazione c'è. Precedentemente - precedentemente - neanche di interazione di tastiera si può in realtà parlare. E questo è significativo per una ragione molto semplice, no? Perché, diciamo, aver sviluppato l'argomento del computer, avere introdotto il tema del computer, costruendolo - diciamo così - come alibi, e poi essersi ricondotti alla fine alla necessità di dover argomentare che eventualmente l'interazione sarebbe consistita nel

toccare in qualche punto la tastiera, è già - come dire - un ragionamento che in qualche modo parte da dieci e arriva a 0,5 sul piano della valenza, no? Perché se io, come dire, introduco il tema del computer, dico, non è che lo faccio poi per andare a verificare se riesco a dimostrare che ho qualche volta sporadicamente toccato la tastiera. Introduco quel tema perché certamente il computer deve restituirmi, sul piano dell'elemento di prova, delle certezze univoche. Certezze univoche che invece questo computer non riesce a dare, nel senso che ci sono altre indicazioni che il consulente D'Ambrosio segnala, cioè a dire Samba, il film Stardust, il Front Row, insomma tutta una serie di indicazioni che dal punto di vista dell'orario... possiamo ora magari anche ripeterli gli orari che secondo il lavoro della Polizia Postale di Perugia... che la Polizia ha fatto, orari che indicano come, diciamo, non ci sia parentela tra questi contatti, tra queste interazioni e il periodo in cui queste interazioni sarebbero interessanti per costituire alibi. Non c'è parentela. E quindi, diciamo, perché - ripeto - è rilevante questo argomento? E' rilevante perché questo approfondimento fatto dal consulente D'Ambrosio, dove poi a confutazione si chiarisce anche come l'interazione Naruto delle 21:26 e qualche cosa, mi pare, che praticamente si sostanzia in nulla sul piano dei tempi, e quindi evidentemente non esclude niente dal

punto di vista della tempistica, ecco, questa produzione, diciamo così, questo approfondimento di consulenza è l'importante lavoro, l'importante integrazione rispetto a che cosa? Rispetto a quello che dovrebbe in qualche misura essere - come dire - il dato primario, no? Nel senso: mi sono messo davanti al computer, e c'ho evidentemente lavorato; insomma, questo, voglio dire, dovrebbe... il computer dovrebbe, anche per me che sono un informatico d'accatto, dovrebbe restituire questi dati in modo sicuro, in modo certo, vuoi perché c'è stata scrittura, vuoi perché c'è stata navigazione, quello che in definitiva si fa col computer. Anzi, direi che è proprio nella logica di chi propone questo elemento, il giovane che segnala questo dato, che segnala il dato del computer certamente, diciamo, lo fa rientrando in una sua... come dire, in un'abitudine che noi che siamo - come dire - tutti sufficientemente attempati, almeno la buona parte, per avere grosso modo figlioli che hanno un'età consimile, sappiamo che, diciamo, l'interfaccia naturale di questa generazione... l'Avvocatessa mi guarda con occhio incredulo perché ancora, bontà sua, per sua fortuna, è ancora più indietro...

AVV. BONGIORNO - No, perché ho un figlio di tre anni.

P. G. - Appunto, è un po' indietro in questa esperienza. Ma noi che invece siamo genitori di figlioli certamente più cresciutelli, diciamo così, sappiamo bene che ormai

l'interfaccia costante di questa generazione, a torto o a ragione, è il computer. E' attraverso il computer che si guarda tutto, è attraverso il computer che si ascolta tutto, è attraverso il computer che si parla con tutti. Praticamente quindi, se io dico "sono stato davanti al computer", ecco, devo immaginare di poter trovare, come dire, ecco, un qualche cosa che questa possibilità di documentare questa presenza me lo dà non - diciamo - riducendo poi il discorso a Samba o a Front Row, oppure al tocchicchiare così della tastiera, ma me lo dà in modo abbastanza - come dire - abbastanza documentato, e comunque documentabile. Ora, questo tema, che in effetti poi è stato un po' anche abbandonato dallo stesso giudizio d'appello, perché poi in buona sostanza è un tema che non... è uno di quelli su cui in definitiva poi non si è posto il caso di fare un espresso motivo di ricorso, prostituzione proprio perché era uno di quei temi su cui anche la Corte d'Appello ha in qualche modo finito per - diciamo - ritenere che la questione, diciamo così, non fosse meritevole di particolari approfondimenti o che altro. Perché, diciamo, il dato un po' importante di questo ragionamento, il dato importante di questo ragionamento è quello che il primo argine, il primo... come dire, la prima trincea, ecco, rispetto al discorso del computer, "mi sono messo davanti al computer", evidentemente doveva segnalare proprio una risposta di

tipo diverso, in particolare "ho fatto la navigazione" e tutto il resto. In realtà il computer risulta essere stato acceso, risulta essere stato in quel momento in utilizzo per scarico di film, e quindi certamente, ove non ci fosse stato magari un particolare sviluppo, che è quello che noi abbiamo poi dedotto, mi pare stavolta legittimamente, dalle argomentazioni dei testi ascoltati, non per l'appunto del teste che magari quel dato avrebbe potuto autenticamente interpretare meglio, cioè l'operativo del gestore password, però interessa relativamente, è un discorso che poi comunque non si perde. Perché non si perde? Perché il tema è stato introdotto poi dal teste di Polizia, il quale comunque sia ha prodotto - e loro le hanno - le analisi dei file di log del gestore Fastweb. Perché, cosa succede? Questo Fastweb, che evidentemente in quel momento diciamo era in fase di introduzione sul mercato, che cosa ha fatto? Con un'abitudine abbastanza... come dice qui la tipologia del collegamento, sì, lo spiega, lo spiega il teste, all'udienza del 14 marzo del 2009. Sì, lo spiega rispondendo a domande del Pubblico Ministero. Ecco, cosa succedeva? Che evidentemente questo gestore, avendo interesse a organizzare, forse, non so, a calibrare anche le proprie offerte o quant'altro, archiviava un po' tutti i dati del proprio utente, e quindi, archiviando tutti questi dati, diciamo, propone quello che noi troviamo in

queste analisi, in queste analisi orarie, che ci parlano di contatti, che sono contatti tutti scanditi al minuti, tutti di 18 bites, nessuno di 20 - che poi 18 bites che vuol dire? praticamente un fico secco niente - e poi in sostanza, per quanto riguarda invece il resto, ci parlano di aggiornamenti del sistema operativo, che sono aggiornamenti scanditi sulle mezze ore, e quindi in qualche misura ci danno una risposta, rispetto a questa possibilità di documentare con tranquillità, con sicurezza, con serenità questo dato, ove questo dato fosse presente, ci danno questi responsi negativi che abbiamo detto. Sono questi responsi negativi in realtà che poi in qualche modo inducono, diciamo, a ritenere, a valutare la possibilità di indubitare le conclusioni di Polizia attraverso quell'altro accertamento che viene delegato al consulente D'Ambrosio, e che ha le caratteristiche che ho detto dianzi. Quindi si arriva a D'Ambrosio, cioè a dire, nello sviluppo logico del ragionamento, le argomentazioni del consulente D'Ambrosio sono in qualche modo dovute al fatto che la via normale per dar conto dell'utilizzo di questo strumento, diciamo nelle forme che sono - come dire - logiche, pertinenti, e che era anche abbastanza ragionevole immaginare, non si è praticata perché, diciamo, non c'è evidentemente un riscontro certo, diciamo spendibile, del fatto che in quella fascia oraria ci sia stata interazione umana con

quel computer, nelle modalità normali con cui questo tipo di interazione normalmente si svolge. Questo dato ha un suo rilievo - no? - nella misura in cui e nei termini in cui ve l'ho esposto. Certamente poi, nel momento in cui dovesse essere contraddetto vigorosamente e in modo fondato, però con argomenti che al momento non ho riscontrato, e quindi devo ritenere che evidentemente la questione ancora mantenga questo taglio e questa valenza, perché, diciamo, l'ho tratto dallo sviluppo di ragionamento che ho fatto sulla perizia D'Ambrosio. Ecco, dicevo, se questo dato ha queste caratteristiche di equivocità, allora evidentemente è significativo perché? Perché manca la possibilità... cioè, perché a questo tema, come dire... a questa giustificazione, dicendo termini tecnici a questo alibi, ci si avvicina qualche giorno dopo che il fatto si è verificato, evidentemente perché - boh - si ritiene che magari quello e non prima fosse il momento di riferire il dato. Ma poi il dato, come dire, non ha la univocità che evidentemente dovrebbe avere per essere... per avere quella consistenza che si auspica, e quindi dal punto di vista della prova certamente costituisce, sul piano indiziario, certamente un alibi che non è semplicemente fallito, perché nel momento in cui tu lo consegni, tu magari puoi non sapere che il tuo gestore è in grado diciamo di consegnarci poi la dimostrazione di cosa effettivamente è stato fatto con

quel computer in quella notte, però nel momento in cui tu lo consegni tu sai che stai consegnando un dato che non è autentico, che non ha una sua base di veridicità; tu sai che stai consegnando un dato che magari... in fondo l'imputato ha una sua base, perché poi, diciamo, aveva in corso di studio la sua laurea proprio in informatica, quindi, voglio dire, hai una tua base in materia; magari non si spingerà fino al punto di sapere gli affari interni di questo gestore, però comunque sai che, diciamo, il computer, per tutte le caratterizzazioni particolari che possiede, in qualche modo è in grado quantomeno di indubitare, e in effetti tanto ti basta, tant'è che se per l'appunto magari forse non si fosse riscontrato attraverso queste videate, questi specchi inviati dal gestore, non si fosse potuto riscontrare qual era il dato diciamo di verità sull'utilizzo, sul funzionamento di questo computer, magari sarebbe stato sufficiente poter dire "beh, c'è il dubbio che essendo acceso, con tastiera accesa"... nei limiti che ho riferito la tastiera, nei limiti già contraddetti rispetto alla perizia D'Ambrosio, ecco, dicevo, "c'è, diciamo, il computer acceso, sta scaricando film, evidentemente quantomeno c'è il dubbio che". Eh, allora poi, ecco, per l'appunto questa attitudine indubitante questo elemento sembra non averla, e quindi, diciamo, ci dà una rappresentazione - come dire - di non autenticità

del dato giustificativo introdotto nel processo, che è importante. E' importante perché per l'appunto costituisce in qualche modo un primo elemento per caratterizzare quella che, diciamo, quella che tecnicamente si chiama falsità dell'alibi, cioè a dire pretendo, indico, introduco il dato di essermi trovato lì a casa mia a fare questa cosa, a interagire manualmente col computer, questo elemento trova un riscontro negativo, dagli elementi che vi ho sottoposto, e questo dato, diciamo negativo, in qualche modo appoggia, conferisce dignità al ragionamento sulla possibile falsità dell'alibi. Non è l'unico aspetto, però ha una sua conducenza. Anche perché, ripeto, diciamo, quando si fa riferimento a questo discorso, dico, non si vuole semplicemente dire che... diciamo, si deve tornare al ragionamento iniziale, quindi la prospettazione della falsità dell'alibi intanto ha un rilievo in quanto allontanandoti da quel luogo ti avvicina all'altro luogo. E' una vicinanza anche logistica, perché indubbiamente, diciamo, dalla Via Garibaldi, dove abitava il Sollecito, dico, scendendo a piedi quelle poche... sono trecento metri, trecentocinquanta metri complessivi, ma insomma, scendendo a piedi quei duecento o trecento metri che siano, nell'unica direzione plausibile per andare verso il centro, che è appunto la discesa, perché le traversine laterali non hanno dignità di strada praticamente, si

sbarca direttamente sulla ben nota, tristemente nota Piazza Grimana, dalla quale poi l'affaccio ci conduce, se non proprio alla casa dell'omicidio, quantomeno diciamo all'ingresso, al cancello di ingresso. Quindi, voglio dire, ecco, diciamo, dire non essere stato lì, sul piano logistico, ecco, in qualche modo avvicina all'altro luogo. Insomma, ci sono evidentemente tutta una serie di considerazioni ulteriori, però insomma, questo dato di premessa è comunque importante. E' importante perché evidentemente esclude la possibilità che si potesse diversamente argomentare la presenza in quel luogo e ancora a maggior ragione la possibilità che si potesse argomentare la presenza in un terzo luogo, dove evidentemente essendosi trovati si avrebbe avuto tutto l'agio e tutta la possibilità - come dire - di indicare elementi di riscontro da questo punto di vista.

Il tema dell'alibi tuttavia è un tema che non si conclude con questo argomento, perché ci conduce alla considerazione di un paio di testimonianze, quanto mai combattute, quanto mai faticosamente introdotte e discusse, e poi ad una valutazione anche di compatibilità di orario, su cui dovremo poi dire qualche cosa. La prima di queste testimonianze è la testimonianza di questo disgraziato, che nel frattempo mi pare sia anche deceduto, questo Curatolo, il quale, diciamo... al quale anche il Sollecito nelle sue dichiarazioni spontanee si è

riferito, ovviamente per caratterizzarlo nei termini che egli ha segnalato, che sono indubitabilmente, dal punto di vista, diciamo così, personale, quelli che certamente emergono. Il Curatolo, sentito e risentito, risentito anche un po' per come viene - diciamo così - apprezzato dal punto di vista della sua testimonianza, ci consegna il dato della presenza dei due imputati in Piazza Grimana, in orario - poi lo vedremo meglio questo discorso - in orario che ha una sua compatibilità con i fatti. Quindi il dato, voglio dire, non è un dato secondario, non è un dato da poco, no? Perché quando noi diciamo che il tema dell'indagine, il tema... diciamo, l'argomento tecnologico, l'argomento cibernetico, come dire, non dà spunti di chiarezza, che invece sarebbero stati auspicabili e anche facili da prevedere nella considerazione di quanto appunto questo computer certamente sarà stato normalmente utilizzato, ecco, a fronte di ciò, ipotizziamo di individuare quell'elemento indiziante come un elemento che trasferisce, sul piano... gli imputati da questo luogo all'altro luogo, ecco, rispetto a quest'altro luogo abbiamo una testimonianza. Quindi, voglio dire, non ce ne possiamo liberare in due battute di questo tema, perché è importante. Il teste, dicevo, vede i due imputati. Poi spiegheremo cosa ritiene di aver visto e valuteremo la qualità di questo ricordo. La questione è già stata ampiamente discussa, ma merita

di essere ripresa in considerazione, in base a ciò che ho letto. Direi che l'elemento che in qualche modo più caratterizza il teste è un elemento che in definitiva, dal punto di vista del trattamento processuale che a costui è stato riservato, sembra essere stato apprezzato un po' marginalmente. Invece io ve lo consegno come il dato che a mio parere più di ogni altro dà un senso a questa testimonianza, cioè a dire questo Curatolo, questo clochard tossicodipendente, tossicomane, usiamo la terminologia - come dire - più sgangherata che ci piace utilizzare, ecco, questo diciamo è un frequentatore abituale. Anche l'ultima richiesta istruttoria era nel senso di chiedere a persone già sentite peraltro, agli edicolanti, gli orari di presenza. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di uno che, diciamo, è pacifico che fosse un frequentatore costante. Quando parliamo dell'edicola della piazza poi diremo meglio, perché anche la piazza va pure apprezzata, va pure capita, no? Perché in realtà, ecco, liberiamoci subito di questa descrizione preliminare che poi ci serve, diciamo. Uno pensa alla piazza e si immagina un luogo aperto, dove c'è tutto un passeggio di gente che va e gente che viene. Direi proprio è una descrizione che non si attaglia a questa Piazza Grimana nel modo più assoluto, nel senso che la piazza è una sorta di sottostrada, tra l'altro con un'alberatura enorme che in qualche modo costituisce

proprio... come dire, anche dà il senso e la spiegazione del perché sia luogo di stazionamento, sicuramente anche luogo di spaccio di stupefacenti, ci mancherebbe altro, luogo dove si compravano le famose canne, per dire. Ecco, quello è proprio il posto adatto per comprare le canne. Bene. Allora, dicevo, in questo luogo, in questo luogo rispetto al quale la strada poi sovramonta, perché poi diciamo sulla destra c'è la famosa scuola per stranieri frequentata dalla vittima e poi sopra la strada sovramonta e poi va verso il centro cittadino. Perché Perugia ha questa caratterizzazione un po' in discesa, o in salita, a secondo del luogo da dove la si guarda. Questa piazza non grande, diciamo, come dire, inglobata in questo sottostrada, ha poi questa appendice che è il famoso campo da basket, che è sorprendentemente tenuto bene, ecco, sinceramente questo è un dato, come dire, che lo caratterizza, è sorprendentemente ordinato. Questo campo da basket poi è quello... diciamo, tutta la piazza e il campo sono ringhierati, perché poi evidentemente lì si va per la discesa, e da lì poi si affaccia e come dicevo dianzi si riguarda a casa della vittima, a casa della Knox e compagnia e quant'altro. Non che si veda la casa, però si vede diciamo il cancello che introduce al piccolo spezzetto carraio che poi porta alla casa. Quindi questa è la Piazza Grimana, questa piccola enclave, no? In cui certamente anche - come dire - la memoria del

frequentatore abituale, diciamo, di una sorta di ospite costante, di presenza fissa, certamente è più facile che si articoli, che non - diciamo così - per quelli che sono i passanti di una piazza. La situazione è diversa, per quanto riguarda la Piazza Grimana. E, dicevo ancora, che poi, voglio dire... va beh, sul giorno al quale il dato si riferisce si vedrà. Ma dicevo, ecco, il dato che più mi interessa, a me come Pubblico Ministero, cioè, insomma, io vengo dal mondo dell'investigazione, ho fatto sempre e solo questo, salvo diciamo questi ultimi anni in cui sono stato... come dire, l'età mi ha contrassegnato della possibilità di diventare Sostituto Procuratore Generale, ecco, però ho sempre fatto solo questo. Allora a me, ecco, io una persona intanto la apprezzo in quanto magari ne possa riscontrare la plausibilità dal punto di vista del suo rapportarsi a una vicenda criminale. Questo mi sembra un dato di attendibilità della persona che va un pochino al di fuori, diciamo, di quelli che possono essere i canoni correnti, perché a me interessa anche apprezzare, come dire, il teste da questo punto di vista. E allora, diciamo, ecco, un elemento che del Curatolo ho visto un po' sottovalutato, e che invece mi sembra che costituisca un elemento quasi di premessa, è che costui, proprio, se non sbaglio, in quanto frequentatore di quelle zone, di quel contesto, si era già brillantemente disimpegnato come testimone. E ne parla... chi ne parla?

Ne parla la testimone Napoleoni, ma nel processo stavolta, non davanti al Giudice dove gli atti non sono stati... No, qui è il processo, quindi ne parla in un atto utilizzabile, e ci chiarisce per l'appunto come il Curatolo fosse diciamo stato un testimone preziosissimo... in un borseggio?

ISP. BOSCHI - No, in un omicidio.

P. G. - No, in un omicidio. Ah, in un omicidio, vedano, in un omicidio, non in un borseggio, in un omicidio. Ecco, questo secondo me qualifica, qualifica l'attendibilità del testimone, più di tanti discorsi. Ma ora parleremo anche dei discorsi. Quindi, nel momento... Perché lo qualifica? Non perché... dice, sa, uno che è stato testimone una volta è testimone tutta la vita, ed è sempre... No, no, non è solo questo, anzi non è proprio questo, non è proprio questo. Sì, mi segnala che appunto il verbale porta che, diciamo, l'utilità del Curatolo fu in funzione di certi orari, quindi insomma, persona che seppe dare - come dire - testimonianza di particolare precisione. Non fu una testimonianza impressionistica. Ma questo perché è importante? Non è che dice "va beh, quella volta ha detto bene e poi si è sbagliato". Non è solo questo, che se magari uno, diciamo, dà un segnale di questo tipo una volta, allora ci sta che sia una persona - diciamo così - che ha un suo margine di attendibilità. No, è importante perché è pure persona che, al di là di

quelle che sono le sue certamente vicende personali, che certamente l'avranno portato - come dire - a interagire con la giustizia magari chissà quante volte, però ecco, nel momento in cui ha fatto da testimone ha bene avuto modo di apprezzare quanto sia - come dire - poco pertinente e poco conducente la testimonianza fine a se stessa, magari la testimonianza fatta un po' così, per compiacere, o comunque la testimonianza, come dire, velleitaria, perché certamente si è trovato a fare da testimone in una vicenda particolarmente complessa, a quello che ci dicono i testimoni, diciamo, di cui non vi è motivo di dubitare, né nessuno ha dubitato. Ecco, questo è un elemento che secondo me lo caratterizza un po' questo testimone, tant'è vero, vedano, che se poi arriviamo, diciamo, a come il teste poi invece sia stato non proprio... più che svalutato, proprio - come dire - azzerato dal giudizio d'appello, noi dobbiamo riportarci ad una sorta di a priori, no - ora, non per tornare sul tema dell'a priori - ad una sorta di a priori perché in buona sostanza ritroviamo nella sentenza una valutazione veramente - diciamo così - dello scarso pregio di questo contributo, perché la valutazione è personologica, insomma, no? Cioè a dire... e questa valutazione personologica la ritroviamo pari pari riveniente dalle domande che in sede di esame da parte della Corte troviamo fatte nel corso di quella udienza, quando si va

a chiedere al Curatolo questi dettagli, dice "ma dove dorme", "cosa fa", "insomma, lei fondamentalemente è un tossicodipendente, fondamentalemente è, così, un personaggio che, così, bivacca in questa piazza e quindi diciamo vive così". Questa valutazione un po' personologica, un po' aprioristica, è posta a fondamento diciamo della non conducenza del suo dire. E questo francamente spiace, ecco, che questo sia stato il tema, perché, ripeto, c'era l'altro aspetto che più caratterizzava il contributo processuale di questo personaggio. C'è il dato effettivamente di una presenza in questo luogo, che è una presenza per così dire abituale e sistematica, che quindi si pone necessariamente nella condizione di apprezzare le altre presenze, diciamo, che questa sorta di piccolo enclave perugino propone. E poi c'è anche il dato che se dobbiamo rispondere, diciamo, all'a priori con un alto a priori, voglio dire, intanto consideriamo pure - ma questo in termini molto generali e certamente poco rilevanti - che a volte magari proprio i testimoni più attrezzati, quelli che hanno... che ritengono di avere la capacità di poter comunque, come dire, tra virgolette, manipolare il dato processuale, possono avere un limite di affidabilità. A volte sono proprio i testi meno attrezzati ad essere più attendibili per la loro consapevole incapacità di gestire, diciamo, una posizione. E poi anche l'altro

aspetto, sempre aprioristico, ma mi sembra un a priori più forte di quello diciamo svolto dalla Corte, cioè a dire: certo, sei un tossico di piazza, sei uno che magari compra, magari ha venduto, sei uno che ti fai. Bene. Allora, se noi dovessimo immaginare, diciamo, di espungere - si dice espungere? sì - dovessimo immaginare di espungere i tossicodipendenti dalle vicende processuali, anche nella loro posizione di testimoni, non dico che azzereremmo, per l'amor di Dio, ma certo, voglio dire, noi che abbiamo pratica quotidiana di tutte queste cose, come i Difensori la hanno, sappiamo bene evidentemente che si tratta di un testimoniale che comunque, o come 210... insomma, ha una sua rilevanza, cioè, voglio dire, certi processi sarebbero certamente - come dire - privi di prospettiva se questo tipo di testimonianza non fosse ritenuta idonea a priori. E quindi, e quindi dico, se pregiudizio è, certamente mi sembra che il pregiudizio debba essere - direi così, tra virgolette - favorevole, anche perché poi c'è il dato, che chiaramente non appartiene direttamente a questa Corte come esperienza diretta, ma che loro traggono dalla lettura delle carte, cioè a dire il dato che poi, nel momento in cui - come dire - il teste si presenta, una volta, due volte, e poi è richiamato ancora, non pare che, dal modo in cui espone, abbia... voglio dire, possa essere indubitato, ecco, sul piano dell'apparire un teste

non affidabile, tant'è che - ripeto - poi per apprezzarne l'inaffidabilità si fa ricorso a questa valutazione personologica che mi sembrerebbe il caso di contraddire proprio come fatto di principio, come fatto di principio. Direi, la prova, diciamo il dato di prova, lo si apprezza in concreto, non valutando magari, come dire, esclusivamente questo aspetto di carattere personologico. E quindi dico, al contrario, abbiamo invece, in questo soggetto, come dire, il presentarsi con modalità e con caratteristiche che, diciamo, in qualche modo suggeriscono l'idea che egli, non solo per le ragioni che ho detto, ma anche per quello che dice, abbia un proprio margine di affidabilità. Voi certo non l'avete visto, però... però in questa riapertura dell'istruttoria avete visto Aviello, no? Ecco, allora voi avete proprio la rappresentazione di cosa sia l'inaffidabilità processuale. Ancora una volta absit iniuria verbis, ma d'altronde, se la Corte ha ritenuto di mandare gli atti alla Procura è perché evidentemente ha ritenuto che fosse talmente inaffidabile da essere addirittura sospettabile di calunnia, quindi non sto dicendo mi sembra niente di particolarmente eccentrico. Ecco, in Aviello voi avete la rappresentazione, ecco, della totale inaffidabilità del dire, a meno che certamente anche lì non ci si voglia avventurare in ipotesi - come dire - di utilizzi parziali, di utilizzi marginali, che però francamente in

Aviello sono abbastanza complicati. Ecco, voi - voglio dire - ecco, anche per la Corte, per i Giudici Popolari, voi avete avuto la rappresentazione di cosa sia un teste non affidabile. Certo, ci sono graduatorie. Qui siamo, diciamo, come dire... è la Mercedes dell'inaffidabilità, siamo ai più alti livelli, però, ecco, voglio dire, nella graduatoria dell'inaffidabilità questa è una rappresentazione estremamente chiara, ecco. Un teste certamente al quale forse - come dire - la prudenza avrebbe consigliato di non affidarsi, no? Perché poi, diciamo, ha costretto un po' tutti ad allontanarsi, a fare passi indietro, a dare giustificazioni dei contatti avuti. Quindi, insomma, voglio dire, un teste diciamo che è imprudente maneggiare, no? Che però è prezioso in questa fotografia che la Corte ci ha costretto a fare di Aviello, perché ci dà proprio la misura della inaffidabilità. Ecco, questo dato io, al di là magari degli etti di eroina che negli anni il povero Curatolo avrà assunto, ecco, non lo ritrovo negli elementi che il Curatolo ha consegnato alla Corte, quindi mi sembra che anche il respingerlo, questo testimone, con la valutazione che voi avete letto, sia abbastanza poco plausibile, ecco, sul piano proprio dell'indizio. D'altra parte il Curatolo, dicevo, è sicuro del suo ricordo. Tossico o non tossico, Curatolo è sicuro del suo ricordo, che, diciamo, colloca i due imputati in orario

compatibile - poi c'è il problema della data, che affronteremo - in questa Piazza Grimana. Quindi come si fa con tutti i testimoni, ecco, la qualità... una volta che ci siamo liberati della valutazione, come dire, dell'a priori, perché l'a priori è sempre una cosa sbagliata, ma poi tanto più in questo caso in quanto è comunque superabilissimo da una caterva di altri a priori, molto più conducenti che non quello a cui la Corte di Perugia, quella d'Appello, si è affidata. Ecco, una volta che ci siamo liberati dagli a priori, c'è da vedere in concreto. Perché un testimone potrebbe dire "mi sembra". E invece, diciamo, qui non siamo nel "mi sembra", siamo in un ricordo che è preciso. E appoggia questa precisione non sul ricordo fisico - poi ragioneremo del masticatore di Via Garibaldi e faremo altre considerazioni - la qualità della certezza in questo caso va appoggiata non sul ricordo fisico, che è sicuro, ma sul fatto che per l'appunto, diciamo, egli è uno stabile frequentatore di questi pochi metri quadri e certamente ha cognizione di chi magari quelle zone, quella piazza frequenta, e quindi egli è certo, diciamo, di poter contestualizzare i due imputati in quella piazza in una determinata collocazione temporale. Allora, dico, se questo è il dato, se questo è il dato certamente il dato potrebbe essere totalmente - come dire - azzerato dal fatto che l'indicazione, l'indicazione di data, di

data offerta dal testimone, è un'indicazione errata, è un'indicazione errata, che è poi in definitiva il secondo step difensivo rispetto alla posizione di Curatolo, cioè Curatolo è inattendibile in sé perché è un tossico ed è inattendibile con riferimento alla data perché fa confusione, confonde una data per un'altra. Questa cosa che sia un tossico, ripeto, mi pare proprio che abbia poco a che vedere con la sua attendibilità. Il problema della data in realtà è un problema che anche questo esiste, diciamo, in una prospettazione difensiva, ma non mi pare che esista, diciamo, che sia consegnato dal processo. Anzi, non lo è con certezza consegnato dal processo, perché egli rammenta una data, nella quale ha visto questi due giovani insieme a discutere anche animatamente - poi vediamo magari come questo dato può avere un suo rilievo - rammenta questa data, la colloca nella serata del giorno dell'Halloween, o come cavolo si chiama, questo di fine mese; evidentemente poi fa uno strano riferimento, un ambiguo richiamo al nostro giorno dei morti, che poi in realtà è il 02 di novembre, perché confonde sacro e profano, ma certamente non può parlare della serata di Halloween per due buone ragioni: primo perché nella serata di Halloween le persone, gli imputati, ma in generale tutta la ragazzeria della zona, gironzolava diciamo vestita a festa, eccetera, eccetera... a festa... vestita in maschera, è una specie

di carnevalata di fine ottobre, e invece... e poi anche per l'altra fondamentale ragione, che è fondamentale per Curatolo, che quella sera non pioveva, mentre, guarda caso, pioveva per l'appunto la sera in cui avrebbe ritenuto erroneamente di averli visti. Poi chiaramente, ricordando Halloween ci aggiunge anche il discorso degli autobus, ma il dato diciamo atmosferico, che per uno che campa in piazza non mi sembra secondario, ecco, evidentemente lui lo centra molto bene. E lo centra bene, e direi quindi, diciamo, correttamente lo si può collocare nella serata dell'omicidio, perché diversamente ragionando, posto che non è Halloween, posto che non può necessariamente essere che quella serata lì, si dovrebbe andare a ritroso, a serate magari diverse, e che hanno una scarsa plausibilità, anche perché si sta parlando di due giovani che si conoscevano da non tantissimi giorni. Ma direi che il dato poi sia quello, diciamo, e quindi che il riferimento sia un riferimento - come dire - spendibile sul piano dell'indizio, e poi ce lo consegna anche l'ulteriore circostanza che siccome di questo Curatolo certamente si viene a parlare nel momento in cui lo si va - come dire - a sollecitare sulla possibilità che possa diciamo aver visto qualche cosa, essendo egli proprio un frequentatore di un posto che costituisce quasi una sorta di propaggine logistica del locus commissi delicti, ecco, in quel momento egli ci consegna

il dato di aver diciamo visto costoro, i due imputati, per l'appunto la sera antecedente a quando la mattina dopo quelli coi cappucci, cioè tutto il personale della Scientifica, quello che poi così male si dice abbia lavorato in Via della Pergola, però certamente per aver fatto tutta la confusione che si dice, aver pesticciato il pesticciabile, tanti dovevano essere, e quindi questo numero abbastanza, così, anche folcloristico di personale della Scientifica è per l'appunto ciò che Curatolo vede, e chiaramente - chiaramente - vedendo quelli certamente è in quel momento che farà, come dire, una sorta di valutazione critica di ciò che gli è rimasto in mente rispetto a quello che ha potuto vedere la sera precedente. E quindi, diciamo, è un dato questo che consente, permette, mi sembra, di recuperare in pieno questa testimonianza, la quale certamente non può essere - come dire - disattesa aprioristicamente, per le ragioni che ho detto, e non mi pare possa essere disattesa nemmeno con riferimento al profilo della data, perché si tratta comunque di una data che dal punto di vista non solo del riscontro meteorologico, ma anche di questo dato importantissimo, cioè a dire quello di averla in qualche modo rapportata agli accadimenti della mattina successiva, cioè a dire alla presenza proprio in quella zona diciamo di personale, dà un pregio, come dire, di piena attendibilità a questo elemento processuale. Che

cosa egli ha - diciamo - potuto vedere? Ha potuto vedere qualcosa che aveva effettivamente l'attitudine a rimanere in testa, cioè a dire non un passaggio di una persona conosciuta, magari insieme ad un'altra persona altrettanto conosciuta, e così magari un passaggio volante, un qualche cosa che se uno sta lì a sedere e legge... a quanto pare lui ha detto "stavo leggendo un giornale", insomma, potrebbe anche, voglio dire, essere un elemento che magari non possiede per intero una sua attitudine a rimanere in testa. Invece ha visto qualche cosa, diciamo, di più caratterizzato, cioè a dire ci parla di una discussione, di uno scambio che evidentemente ha avuto una caratterizzazione sufficiente ad essere percepito da lui, che stava lì su una di quelle panchine, quindi a distanza come tra me e loro, ma forse anche meno, e questo discutere, e questo discutere, diciamo così, parlare insomma animatamente, mi pare che si usi la parola "animatamente", questo parlare animatamente che il teste ha recepito è poi accompagnato all'approssimarsi del Sollecito, più di una volta mi pare - vero? - più di una volta alla ringhiera che dalla piazza, e quindi dalla piazza e poi dal campo da basket e quant'altro, guarda verso - diciamo così - la zona, l'area della commissione dell'omicidio, perché, diciamo, solo quella direzione è consentita da quel punto di visuale lì. E quindi... e quindi questo è. E quindi,

ecco, evidentemente suggerisce, indica, anche nel raccontare il perché la cosa gli è rimasta in mente, indica anche qui una scena viva, non si limita a dire "boh, li ho visti che passavano, sì, sì, me li ricordo perché li conoscevo". No, indica una scena viva. E quindi anche da questo punto di vista l'elemento non si presta ad essere, come dire, derubricato a qualcosa di indifferente sul piano dell'indizio, una volta, ripeto, che si sia fatto il passo che ha fatto la sentenza di primo grado e che invece, insomma, in qualche modo ha riconsiderato la sentenza d'appello, di ritenere che la data non sia quella. Però è significativo - è significativo, e su questo io mi permetto di sollecitare l'attenzione della Corte - è significativo che poi, nel momento in cui si deve - come dire - tagliare le gambe a questo testimone, non lo si fa certo organizzando semplicemente un discorso di data che in realtà così efficacemente la sentenza di primo grado aveva sviluppato; no, il tema poi lo si fa dicendo "è un tossico". Quindi la stessa Corte che assolve interroga se stessa sulla conducenza del dato, e quindi alla fine il Curatolo esce di scena perché è un tossico, non perché ha sbagliato quello con quell'altro. Prevalentemente è questo. Se loro leggono le domande a chiarimenti fatte nel corso dell'esame ne hanno la percezione diretta. Allora mi pare che se quell'aspetto non meriti diritto di

cittadinanza, ma non per un fatto, come dire, vagamente e banalmente sociologico; no, perché non ha diritto di cittadinanza nella realtà del processo penale, dove questo tipo di testimoni è abbastanza... non dico all'ordine del giorno, ma insomma, abbastanza presente, no? Per l'appunto uno che guarda caso ha dato già buona prova di sé nel dare prova dell'orario rilevante per scoprire un fatto così grave. Così ci viene detto. Insomma, mi sembra, signori, che continuare a ragionare della inattendibilità del Curatolo nella sua veste di clochard, rifiuto della società, personaggio inattendibile perché magari stava in piazza a ore diverse da quella... sia francamente un di più, ecco, rispetto a un elemento che invece ci viene consegnato in tutta la sua piena efficacia di elemento, che corrobora quello precedente per contraddire l'alibi, no? Perché stiamo parlando di una presenza che dobbiamo riferire, perché abbia la propria conducenza, alla sera dell'omicidio. Quindi non solo noi abbiamo ragionato del fatto che il computer non ha offerto determinati elementi, che invece magari uno strumento come quello avrebbe dovuto - come dire - esplodere con una facilità assoluta, ma stiamo ragionando anche del fatto che quel logistico che praticamente fa sì che nella logica dell'alibi contraddetto, in quanto fasullo, io indiziariamente ti sposto da un luogo ad un altro; ecco, il teste, se noi

dobbiamo considerarlo, come io credo, attendibile, un teste sul quale la Corte può poggiare la propria valutazione, certo non è che sia il supertestimone, ma insomma, un teste che può giovare a questa funzione, ecco, il teste ci consegna una presenza che se non è, diciamo, proprio una presenza nell'appartamento è comunque una presenza, come dire, nelle appartenenze, è una presenza nelle adiacenze, e tra l'altro particolarmente significativa perché alla discussione si accompagna proprio quell'affacciarsi per guardare verso, quindi diciamo è un qualche cosa che, diciamo, ci indirizza esattamente dove il discorso vogliamo poi successivamente portarlo. Ecco, se loro... è troppo presto per chiedere alla Corte cinque minuti, ma cinque minuti di orologio di sospensione?

PRESIDENTE - Ma, questo dipende un pochino dai tempi che lei ci consegna, nel senso che siccome prevedo, mi pare di capire insomma che siamo ancora abbastanza distanti dal suo epilogo...

P. G. - Sì, sì.

PRESIDENTE - ...è interesse della Corte restringere al massimo i tempi di sospensione, perché poi abbiamo anche dei tempi serali in cui dobbiamo chiudere, perché ci sono delle esigenze, non processuali, ma di vita, anche di spostamenti...

P. G. - Certo.

PRESIDENTE - ...di orari, di mezzi pubblici, di tutte le persone, compreso anche dei Giudici Popolari, quindi non possiamo andare oltre una certa... un certo orario. Diciamo, grosso modo possono essere le diciotto, sforate alle diciotto e trenta, insomma, del pomeriggio.

P. G. - Va bene. Io vado avanti, allora.

PRESIDENTE - Io pensavo verso le una, se lei riesce a trovare un modo di interruzione, fare un'oretta di interruzione, così...

P. G. - Bene.

PRESIDENTE - ...da poter dare a tutti la possibilità di mangiare, insomma, di rilassarsi un attimo, e poi riprendere a oltranza, ecco.

P. G. - Sì.

PRESIDENTE - Le interruzioni intermedie le eviterei perché questo ci fa perdere un po' troppo tempo.

P. G. - Sì.

PRESIDENTE - Lei sa meglio di me che - insomma, abbiamo un po' i capelli bianchi - cinque minuti diventano...

P. G. - Sì, sì.

PRESIDENTE - ...non più controllabili...

P. G. - No, no, no, no.

PRESIDENTE - ...quando si discute di più parti processuali in un processo come questo. Si esce e poi si rientra dopo un'ora. Facciamolo quando facciamo un'interruzione.

P. G. - Allora, io...

PRESIDENTE - Io direi attorno... insomma, quando lei trova un momento in cui ritiene di avere esaurito un argomento e poter fare una cesura senza che questo le crei fastidio. Attorno alle una, una, una e un quarto, quello che è, facciamo un'interruzione per consentire un minimo di riposto.

P. G. - Sì. Intanto, vede, già mi è servito, ha parlato il Presidente e questo è stato...

PRESIDENTE - Ha preso fiato. Se vuole posso...

P. G. - Diciamo che un minutino di...

PRESIDENTE - Un minutino di respiro.

P. G. - ...un minutino di respiro l'ho preso e quindi...

PRESIDENTE - No, ma lei ha le spalle molto larghe e quindi può andare avanti fino all'una tranquillamente.

P. G. - Avanti, sì, sì, vediamo, vediamo. Allora, dicevo, quindi il tema, il tema della testimonianza Curatolo è un po' questo, ed è un tema - ripeto - che io trovo interessante perché nel momento in cui, diciamo, consegnò alla Corte questa ipotesi - no? - che... no questa ipotesi, questo dato indiziario che la presenza degli imputati nella zona lì della casa dell'omicidio, della Via della Pergola, sia - come dire - derivante anche da questa testimonianza, certamente loro, - i signori Giudici Popolari - l'hanno seguito questo passaggio, hanno ascoltato che ho tratto questa considerazione non solo dal fatto che si tratta di un teste che ha quelle

caratterizzazioni che ho detto, e che quindi diciamo si presta ad essere considerato per le ragioni che ho detto, eccetera, eccetera, ma anche per le cose che egli ha detto, no? Mi è parso significativo sottolineare a voi questo aspetto perché - ripeto - insomma, faccio il Pubblico Ministero e quindi sono un po' abituato a fare questo tipo di considerazioni, nel senso quando si discute di un processo di mafia, diciamo che - come dire - l'elemento... quando si introduce il tema diciamo dell'attendibilità del collaboratore, la prima valutazione, che io faccio sempre, e che credo tutti facciano, quelli che insomma fanno questo tipo di mestiere, è proprio di dire: che cosa ha detto rispetto a quello che era in qualche modo logico che egli conoscesse, rispetto per esempio ad una sua collocazione nell'organigramma mafioso e quant'altro. Quindi il tema dell'argomento, diciamo della testimonianza, è importante più della testimonianza stessa a volte, nel senso che - ripeto - dice "aveva l'attitudine a rimanermi in mente" perché non era un passaggio qualsiasi, diciamo; era comunque un passaggio che nel suo piccolo, diciamo, era idoneo a catturare l'attenzione, perché era un momento di discussione, con questo affacciarsi dell'imputato alla barriera, in una serata che ovviamente noi abbiamo indicato come quella del delitto, che è una serata certamente diversa dalla precedente e da quella che

susseguirà, nel senso che è - diciamo - quel giorno intermedio che viene dopo una serata caotica, di festa, in cui queste stradette lì della zona, come dire, della Città Universitaria perugina, saranno state percorse da frotte di giovanotti e di ragazze, rispetto poi al cosiddetto fine-settimana, quello - diciamo così - del sabato sera. Ecco, anche questo segnala, trattandosi poi di serate novembrine, non siamo diciamo a ora legale o comunque nel tepore del periodo estivo, anche questo segnala il fatto che magari in quel momento forse non c'era tutto questo popò di movimento, che - come dire - suggerisse al Curatolo distrazione rispetto a quello che gli può essere rimasto in mente. Cioè, gli indicatori perché questo dato fosse correttamente recepito dal punto di vista, come dire, della contestualizzazione del dato, insomma, ci sono un po' tutti, no? Come la piazza è fatta, che tipo di serata era, chi erano costoro, chi era lui, eccetera. E appunto, diciamo, vi ho suggerito che egli evidentemente era diciamo rimasto attratto anche da questo loro comportarsi, in modo così... diciamo tale da destare una qualche attenzione. E vi ho detto cos'era. Ora, mi libero, con questo argomento che introduco, sulla base di questo spunto dato dal Curatolo, mi libero di una serie di elementi che il processo consegna e che, siccome sono elementi di orario, tutti, salvo qualche cosa di marginale, tutti molto incerti, tutti molto vaghi,

evidentemente poi consentono, come dire, uno svariare di interpretazioni e di ragionamenti che è, come dire, il ventaglio più ampio possibile. Quindi questo capitoletto, che è il mio quarto capitoletto rispetto - così vado al punto che interessava al Presidente - rispetto a quindici, questo è il mio quarto rispetto a quindici. Dico subito che ce n'è uno un po' più lungo degli altri, che ovviamente la Corte può immaginare quale può essere. Ecco, questo capitoletto è intitolato "Compatibilità di contesto", perché certamente quando si ragiona di un qualche cosa che ha l'attitudine, per quanto riguarda il Procuratore Generale, per essere collocato in quel determinato orario, di interesse per l'investigazione e per il processo, certamente il problema di contestualizzarlo in qualche modo si pone. Ma qui si entra in quel - diciamo così - mare magno di elementi, che direi è costituito dalle dichiarazioni stesse di Curatolo, dalle indicazioni relative all'orario della morte, dalle indicazioni che le testi che parlano di aver sentito l'urlo ci danno in termini di orario, dai contatti equivoci sul cellulare inglese della vittima, e infine da quell'elemento che forse, diciamo, in tutta questa vaghezza è forse l'unico che ha una sua qualche attitudine ad essere preso un po' sul serio, che è la presenza del carro attrezzi in quella particolare collocazione che dirò tra un attimo. Questi mi pare, ne

ho contattati cinque, spero di non averne lasciati nessuno. Se ci fosse qualche altro elemento di contesto evidentemente saranno i Difensori a sanare questa - diciamo così - erronea impostazione del Procuratore Generale. Perché dico "compatibilità di contesto"? Perché certamente, voglio dire, per quanto non sia necessario appendersi a questo dato più che tanto, cioè nel momento in cui ve lo consegno altrettanto subitaneamente, diciamo così, me ne discosto, ma non per negarlo, ma semplicemente per dire che poi - voglio dire - il dato sul piano della ricostruzione del fatto storico ha un interesse, per quanto mi riguarda - non per quanto mi riguarda a me - per quanto credo debba riguardare al processo, che non è così centrale. Però non c'è dubbio che nel momento in cui io - come dire - rimango impressionato dal fatto che due persone discutano, e che una si affacci verso una certa zona, ecco, mi pongo il problema, avendole collocate in questo orario, che è un orario compatibile, perché sostanzialmente, diciamo, è l'orario che anche lo stesso Curatolo ci riferisce, cioè un qualcosa che va intorno alle dieci o giù di lì, quindi prima o dopo. Quello che voglio segnalare, signori, è molto semplice. L'esperienza in questa materia mi dice - e credo di poter dire ci dice - che tutti gli orari che non siano ancorabili a un dato certo devono essere tutti apprezzati prudenzialmente come orari che appartengono al

grosso modo. Quando io leggo che una certa signora - diciamo così - ricorda un orario semplicemente perché era quello a cui abitualmente si alzava, poverina, per andare in bagno, in relazione a un tipo di diuretico che aveva preso normalmente in una certa fascia oraria, insomma, comincio a viaggiare su un terreno che non è più quello, diciamo, della conducenza del dato ai fini della prova, e quindi, voglio dire, non dico che per gli orari si debba usare quel lessico un po' greve della trippa, però in realtà io intendo dire che i range di orario in queste materie sono molto, molto elastici, e quando sono così elastici, ripeto, perdono la loro conducenza. Noi sappiamo bene - no? - come a volte nelle rapine, giustamente in quelle realtà in cui il soggetto si fa l'alibi attraverso l'orario, si ragioni delle compatibilità dei cinque minuti, no? Ecco, io credo che quando in fatti come questi, in cui il testimoniale è un testimoniale certamente - così - un po' che non ha il dovere di ricordarsi, di contestualizzare l'orario, non è inattendibile in funzione dell'orario, questi orari, diciamo, debbono comunque essere apprezzati, non in una... voglio che sia chiaro ciò che voglio dire, non - diciamo così - svilendosi nella loro interezza, però sempre con quella diciamo capacità di interpretazione dell'orario, e quindi con l'attenzione a non sopravvalutare il dato, quando il dato non sia da

sopravvalutare. Ripeto, cosa diversa è l'orario del carro attrezzi, il quale per l'appunto, avendo fatto un certo intervento, è in grado di dare un range di plausibilità del suo intervento tra le undici e le undici e un quarto, che è un range, come dire, più attendibile, perché lì c'è un intervento fatto, c'è quel fatto di aver... come dire, di essere arrivato lì, sistemato, di avere addirittura occupato il fronte abitazione di Via della Pergola, quindi insomma... e aver fatto più che altro un qualcosa di formale che deve poi restare ai suoi atti. Quindi, diciamo, il livello di affidabilità di questo dato temporale è molto superiore, ma direi non c'è proprio partita dal punto di vista dell'apprezzamento rispetto alla persona che dice "non ho visto l'ora, ma ritengo che siccome di solito il diuretico mi funziona dopo un'ora"... ma, insomma, voglio dire, siamo effettivamente un pochino fuori dalla possibilità di avere un richiamo certo.

ISP. BOSCHI - (voce fuori microfono)

P. G. - Sì, sì, sì, giustamente il carro attrezzi poi è - come dire - fulminato anche dalla telecamera, che individua diciamo l'ora e quant'altro. Quindi certamente, diciamo, quello forse può essere l'unico elemento che può fare un po' da spartiacque, ecco, rispetto all'andamento dei fatti. Quindi, diciamo, cosa voglio dire? Voglio dire che siccome, diciamo così, questo ricordo del Curatolo

rispetto al comportamento dei due imputati è proprio costruito in base al richiamo ad un comportamento specifico, certamente di quel comportamento bisogna in qualche modo farsi carico per dire che effettivamente, se noi dobbiamo immaginare un fatto come quello che si è verificato, ecco, un passaggio in piazza - no? - che denoti agitazione, che denoti scambio di battute e quant'altro, e anche che denoti un affacciarsi per guardare in quella direzione, certamente si presta più ad essere collocato prima della fase del carro attrezzi... pardon, prima... dopo che il fatto si è verificato piuttosto che prima che il fatto si sia verificato, nel senso che è poco ragionevole... cioè, non ci sono argomenti per ritenere che ci fosse un piano di discussione che in qualche modo doveva, diciamo, avviarsi prima di quel fatto. Mentre la cosa può avere più ragionevolezza se evidentemente la si colloca, diciamo, dopo che il fatto si è verificato. Ripeto, nell'un caso o nell'altro poi non mi... insomma, mi sposta relativamente, però ho bisogno di prospettare le alternative semplicemente per segnalarvi come in definitiva in questa vaghezza di orari, diciamo, l'una o l'altra hanno poi una loro non... insomma, non sono suscettibili di essere in qualche modo smentite. Perché, cosa dovrebbe - come dire - costituire il punto critico del ragionamento? Quella che è l'ora della morte - no? -

su cui ci siamo diciamo soffermati molto a lungo, e ci siamo attardati, non noi, altri si sono attardati, arrivando a conclusioni le più aperte, le meno... le meno precise, perché evidentemente, insomma, per una ragione o per l'altra, le conclusioni a cui i Periti sono giunti sono conclusioni che offrono un range ampissimo, per quanto riguarda l'ora della morte, perché, come sappiamo, gli elementi che caratterizzano l'ora della morte sono fondamentalmente due, e cioè la cosiddetta temperatura rettale e il livello di maturità digestivo. Entrambi questi elementi, diciamo, non hanno potuto fornire un'indicazione precisa di questa ora della morte, al punto che evidentemente questo dato, che poteva essere dirimente, diciamo, non è concretamente spendibile. Quindi, diciamo, escluso questo dato, certamente l'unico elemento - ripeto - che ha una sua caratterizzazione è proprio questa presenza del carro attrezzi, che tra l'altro è una presenza che si accompagna ad un momento in cui l'area è abbastanza occupata - no? - perché non c'è solo il fatto di quando il carro attrezzi arriva e addirittura utilizza la parte... diciamo le adiacenze proprio dell'ingresso di casa, per fare la manovra, ma c'è anche la macchina ferma, con due persone a bordo, mentre un'altra macchina è ferma un po' più distante, con altre due persone a bordo; la prima è quella che è in panne, che ha bisogno del carro attrezzi, e la seconda

degli amici che attendono. Quindi c'è una presenza - no? - abbastanza folta di persone, nessuna delle quali ha - diciamo così - dato mai notizia di avere visto o percepito qualcosa di particolare. Quindi evidentemente, se noi - diciamo così - dobbiamo collocare questo fatto a quando il carro attrezzi se n'è andato via, allora andiamo praticamente a sfondare le undici e un quarto, quindi andiamo in orario molto tardo, e quindi - ripeto - siccome l'ora della morte tutto sommato è molto elastica, il discorso comunque ha una sua plausibilità, anche se magari certamente è un dato che... no, che non viene indubitato da alcunché poi, tutto sommato, perché anche Curatolo dice, insomma, "sono andato via prima di mezzanotte e non c'erano più", per cui insomma, in qualche modo, voglio dire, ha una sua compatibilità anche con questo aspetto. Se poi dovessimo ritenere, se poi dovessimo ritenere che, diciamo, è più ragionevole che quel ricordo di Curatolo sia stato, come dire, sia dovuto al fatto che egli, insomma, vide un momento in cui la discussione era molto fervida perché certamente il fatto si era da poco verificato, e quindi magari proprio per le ragioni che poi noi immaginiamo di poter dimostrare successivamente, diciamo, si attendeva che la zona si liberasse quindi da queste presenze ingombranti di macchine, carro attrezzi e quant'altro, e quindi se dobbiamo porre questo ricordo di Curatolo, come dire,

come un momento successivo all'accadimento del fatto criminoso, allora certamente questo evento va collocato in una fascia oraria più anticipata, che è sicuramente compatibile con l'uscita di casa, perché si ragiona delle 21:26, insomma, così, che sarebbe il momento in cui questa visione del film è cessata, poi c'è stato il crash di Naruto, ma insomma, teniamo conto che - ripeto - per quello che dicevo dianzi, siamo evidentemente ad un tiro di schioppo, cioè una casa dista dall'altra trecento metri o poco più, diciamo trecentocinquanta via, sennò facciamo come l'altezza della parete, che da 3,78 è diventata 3,5 circa. Diciamo trecentocinquanta, e quindi, insomma, forse tre-quattro minuti a piedi sono la distanza che separa l'una casa dall'altra. Quindi ci stiamo tranquillamente. Ecco, l'unico dato su cui - diciamo così - che sottopongo alla loro attenzione è quanto emerge dal cellulare inglese della vittima, il quale, in quella fascia oraria, presenta alcuni contatti che hanno proprio la classica attitudine... ho letto che su questi contatti si è inteso costruire delle ipotesi, certamente brillanti ipotesi, ma direi destinate a rimanere proprio nell'ambito delle ipotesi. Cioè a dire questi contatti che... direi vi è un primo contatto che ha un suo senso, cioè il tentativo di chiamata alla famiglia in Inghilterra, che però è sicuramente antecedente alla fascia di interesse. Poi ci sono tre

successivi contatti, uno che non ha proprio significato, e che è quello all'Abbey Bank, che è per l'appunto il primo nome sulla rubrica, che mi pare neanche si potesse chiamare poi direttamente, forse... non lo so, però insomma, voglio dire, essendo carente di prefisso può darsi... quella è proprio l'espressione, così, di un contatto accidentale. Poi c'è anche un contatto con la segreteria, che anche quello abortisce, e quindi anche quello si presta ad essere - come dire - derubricato a contatto accidentale. Poi c'è una connessione, anch'essa abortita, e quindi anch'essa incongrua, che ha invece un orario preciso e quindi può avere un suo rilievo. Cioè a dire, siccome questa connessione rispetto alle altre cose è l'unica che, diciamo, si trae dal tabulato, evidentemente ha una sua ora precisa, che è quella delle 22:13. Il che significherebbe che cosa? Che siccome le 22:13, in questa ipotesi di fatto verificatosi prima della presenza ingombrante del carro attrezzi e non dopo, dovrebbe essere comunque un orario, come dire, molto intrinseco rispetto al fatto di reato, allora noi dobbiamo prefigurarci questo scenario nel quale, diciamo, questo accidentale contatto delle 22:13 appartiene, diciamo così, al momento nel quale il telefono è passato di mano, o sta passando di mano, e quindi appartiene al momento diciamo della flagranza del fatto di reato. Ma che questo non sia un discorso opinabile, o comunque che

non sia un discorso censurabile, ce lo dicono due cose fondamentalmente. La prima è che c'è stata - loro l'avranno letto, lo ricorderanno - grossa disputa tra la consulenza che segnala, la consulenza di parte, come ci sia la possibilità di collocare in quella fascia oraria il telefono, già diciamo sotto lo spazio compatibile con il luogo dove poi è stato definitivamente trovato, questo aspetto invece è contraddetto dal dato che invece ci viene consegnato dai tecnici della Polizia, i quali, facendo riferimento anche alle... come si chiama... ai ponti, alle...

ISP. BOSCHI - Alle celle.

P. G. - ...alle celle, facendo riferimento alle celle, ci segnalano come appunto il telefono fosse sicuramente diciamo non in quella zona di Via Sperandio, di casa Lana, per così dire, dove poi è stato trovato, ma fosse - come dire - nella zona dell'appartamento; certo, non necessariamente proprio dentro, ma comunque in un'area che appartiene alla cella dell'appartamento, che certamente, secondo la ricostruzione fatta da chi ha lavorato su questo argomento delle celle, esclude che potesse essere già il giardino di casa Lana. Ma questo aspetto, che è quello che ovviamente mi appartiene meno, perché è quello più - come dire - tecnologico, poi si fronteggia con l'altro dato, che invece mi appartiene un pochettino di più, che cioè in effetti, in effetti è

certo che ci sia stata una sottrazione da parte di chi ha ammazzato la vittima, chiunque esso sia stato, dei telefoni. Questo è un dato di fatto perché sono trovati in questo giardino, diciamo, e già dopo poco sostanzialmente li troviamo nel giardino, perché c'è quel messaggino dell'amico inglese alla Meredith, che gli diceva come stava bene la sera prima vestita in maschera. Ed è una cosa che viaggia intorno alla mezzanotte. Ora, dicevo, è un dato diciamo di ragionevolezza che nel momento in cui si sottraggono questi telefoni, la cui sottrazione certamente si lega già alla necessità, all'intento diciamo, comunque di offrire una rappresentazione - come dire - della cosa come furto, un furto però che diventa talmente, già in questa fase, come dire, velleitario, da far sì che i telefoni immediatamente vengano buttati via, cosa che non appartiene alla nostra esperienza professionale, perché - diciamo - normalmente noi, quando abbiamo i furti dei telefoni e facciamo l'analisi poi dei... andiamo a ricercare attraverso i tabulati le appartenenze, contestiamo la ricettazione a coloro che troviamo poi nel possesso delle schede, le quali evidentemente circolano. Qui invece l'anomalia è che questi vengono sottratti e vengono immediatamente gettati via. La cosa da un certo punto di vista ha un senso - no? - perché siccome, diciamo, il telefono acceso è parlante, nel senso che poi

permette il tracciamento, certo è abbastanza... sarebbe abbastanza imprudente tenerlo presso di sé magari acceso, come è stato poi gettato via, e quindi, se uno non ha interesse a tenerli, tanto vale che se ne disfi immediatamente. E questo è ciò che per l'appunto è successo. Quindi, diciamo, il fatto che il telefono... che questa sottrazione, diciamo, sia un momento che appartiene alla flagranza del reato di omicidio, è dimostrata dalla stessa gestione che poi dei telefoni è stata fatta. Quindi, diciamo, non stiamo parlando di telefoni che possano essere... nel dubbio, possano essere usciti di casa, che so io, sei, sette, dieci ore dopo. No, stiamo parlando di telefoni che per essere trovati nel giardino Lana intorno alla mezzanotte sono certamente usciti di casa... cioè, verosimilmente usciti di casa nello stesso contesto dell'omicidio. Quindi anche questo aspetto, diciamo, in qualche modo restituisce una sua verosimiglianza alla possibilità che - come dire - quel momento delle 22:13 sia un momento che deve in qualche modo già appartenere al fatto di reato, altrimenti, diciamo, l'orario diventa non più coerente rispetto a quello che è il carro attrezzi e le sue appartenenze. Però, torno a ripetere, si tratta di compatibilità di contesto che, diciamo, in qualche misura danno conto di orari che derivano da questa - diciamo, tolto il carro attrezzi - da questi indicatori tutti abbastanza

elastici, il primo dei quali è l'ora della morte, rispetto ai quali certamente, una volta che gli imputati siano stati collocati, in quella fascia oraria che sostanzialmente il Curatolo indica da dopo le dieci in poi, nella Piazza Grimana... egli d'altra parte dice "mi misi a leggere", quindi, voglio dire, potrebbe averli anche visti successivamente; ma insomma, diciamo, quella è la fascia oraria che egli segnala; a questo punto certamente diventa meno rilevante incaponirsi sulla necessità di trovare, come dire, una sorta di possibilità di incastro di tutti questi orari rispetto al fatto di reato, per arrivare a un'indicazione plausibile, perché - ripeto - tolto il carro attrezzi, che ha una sua - come dire - decifrazione precisa, il resto appartiene al novero delle cose che possono avere maggiore o minore plausibilità, ma certamente nessuna ha carattere di certezza, e quindi, da questo punto di vista, può apparire forse più plausibile rispetto al dato che Curatolo ci consegna, che quel ricordo sia un ricordo che appartiene al momento successivo rispetto al fatto reato, ma non è da ritenere, come dire, fuor di luogo immaginare anche una fascia oraria diversa. Questo lo dico perché, diciamo, in realtà tutti questi argomenti che poi sono stati - come dire - un po' singolarmente presi in considerazione, siccome vanno tutti a incrociare quel momento particolare che è il momento in cui si è

verificato l'omicidio, hanno necessità di essere trattati un po' tutti insieme, nei termini che ho detto, con quei limiti di approccio al tema che ho evidentemente segnalato e che sono limiti oggettivi, dal punto di vista - ripeto e concludo - dell'impossibilità anzitutto di individuare un'ora della morte che abbia una sua - come dire - concreta plausibilità a fronte di quelli che sono gli indicatori che comunemente a questo dato - come dire - si danno. So bene che esistono considerazioni per le quali l'orario può essere di un tipo o dell'altro. Poi le ascolterò con attenzione nel momento in cui verranno svolte, però - ripeto - avendole lette tutte diligentemente, ecco, ritengo che il dato - come dire - di sintesi, sia il fatto che questi orari certamente non si prestano a quell'utilizzo che il Giudice penale richiede. L'unico - ripeto - elemento che ha una sua spendibilità in sede penale - perché gli orari, se si ragiona di orari bisogna che si ragioni di orari precisi - è per l'appunto, dicevo, quello del carro attrezzi e direi accompagnando a quell'orario quella necessità di presenza di un logistico coerente, che è sicuramente antecedente, che precede. Ecco, quindi questo elemento è, diciamo... questo argomento, pardon, è quello che in qualche modo, per così dire, costituisce la prima parte del tema sulla contraddizione dell'alibi, che, ripeto, il Pubblico Ministero organizza su due passaggi, quelli che

ho riferito: l'analisi non chiara delle risultanze informatiche e la valutazione critica delle parole di Curatolo, della testimonianza di Curatolo, posta evidentemente, come dire, anche valutata criticamente anche alla luce delle compatibilità di contesto che in questa testimonianza sono necessariamente... di cui necessariamente si deve farsi carico.

Poi c'è una seconda testimonianza, di interesse per il processo, che è di tutt'altro tenore, e che è di tutt'altra valenza, però anch'essa, secondo l'attenta valutazione che ne fa il Giudice della Corte Suprema, anch'essa è rilevante ai fini di infrangere l'alibi, e cioè la testimonianza Quintavalle, che è appunto la quinta delle mie schede. Diciamo, è inutile che io faccia, a uditori molto più diciamo ormai calati di me nella storia del processo, il ricordo di chi sia questo mesticatore che gestisce questo negozietto monosporto, perché magari si dice la Conad e uno pensa - no? - alle Conad, di quelle, diciamo così, nella zona... in realtà il negozio del Quintavalle è un negozietto monosporto, che sta lì su questa suggestiva viuzza di Perugia, che è appunto Via Garibaldi, in cui abitava l'imputato Sollecito, e che del Sollecito, a quanto risulta, era - come dire - un fornitore abituale di merce, di prodotti di consumo ordinario. Le valutazioni che si devono fare con riferimento a Quintavalle sono un po' diverse

rispetto a quelle che si devono fare per apprezzare la sua testimonianza rispetto a quelle fatte per Curatolo. Perché? Certamente anche con Quintavalle siamo di fronte a un teste che esprime una certezza nel dato che vi consegna, e quindi il ragionamento da fare è ancora una volta quello di apprezzare le caratteristiche e la qualità di questa certezza. Però, diciamo, i contenuti attraverso i quali si giunge a fare questo apprezzamento della qualità della certezza che Quintavalle ci propone sono un po' diversi. Sono un po' diversi perché il contesto è diverso. Innanzitutto in Quintavalle... noi, diciamo, il Quintavalle l'abbiamo sentito indubitare a lungo più e più volte per questa sorta di presenza a scoppio ritardato. Egli appartiene a quel segmento testimoniale che sopravviene nel processo addirittura su sollecitazione di un suo vicino di casa, mi pare che fosse, che per l'appunto faceva anche il cronista per un giornale locale, o comunque insomma l'apprendista, eccetera. Ora, certamente, diciamo, questo elemento... beh, perché sa, quando si parla dei testimoni, specialmente se sono importanti, il ragionamento va fatto un pochino tutto, quindi questo elemento, che a tutta prima in qualche modo mette in difficoltà chi ascolta, io capisco anche per i Giudici Popolari che questo aspetto possa avere un certo rilievo, e mi voglio calare quindi in questa problematica. Ecco, è un discorso che per

altro... ovviamente prendendo il tema per un'altra strada, totalmente diversa, fa un po' il paio col ragionamento che si faceva prima su Curatolo. Cioè a dire: posso io ritenere che la credibilità di Curatolo è azzerata dal fatto che quello magari si faceva di eroina un giorno sì e l'altro pure? Abbiamo detto che questo ragionamento è molto opinabile. Ecco, allo stesso... alla stessa stregua io credo vada trattato anche il ragionamento del ritardo nell'offrire la testimonianza, perché, come ripeto, come dicevo per Curatolo, e ripeto per Quintavalle, a maggior ragione per Quintavalle, che certamente non è un tossico, anzi è uno che dice "no, no, ma io siccome faccio il bottegaio, credo di avere anche una certa discreta capacità di"... come si chiama quando uno vede le persone, insomma... mi dica lei...

ISP. BOSCHI - Fisionomista.

P. G. - Ecco, insomma, "sono uno fisionomista", ecco, non mi veniva "fisionomista", vede che c'è bisogno? Se uno non si ricorda "fisionomista", se uno...

PRESIDENTE - (voce fuori microfono)

P. G. - No, no, ha voglia, no, no, faccio per dire, uno non si ricorda "fisionomista", dà proprio la misura - no? - del... Quindi, dicevo, ecco, lui non è uno che si fa di eroina, è uno che dice "no, sono anche fisionomista abbastanza, in fondo faccio il bottegaio, quindi, voglio dire"... ecco, quindi il contesto, diciamo, da questo

punto di vista invece è quello del ritardo. Ora, ripeto, il ritardo, diciamo... ancora una volta, ecco, mi ero interrotto, il tema della prova, della testimonianza, va visto fondamentalmente nel momento in cui la persona si presenta e riferisce. Quello è il momento in cui il Giudice deve fare questa valutazione, il primo momento. Poi dopo ci costruisce tutto il resto, il filettino dei riscontri, pro e contro. Però il primo momento è quello in cui si presenta. Torno a ripetere, torno a ripetere il caso di Aviello, no? Allora, ripeto, anche nella testimonianza Quintavalle, questo bottegaio perugino che appunto lui stesso si autodefinisce fisionomista, ecco, non si apprezza in realtà, non c'è una considerazione - come dire - negativa del suo contributo dal punto di vista dell'inattendibilità percepita. Oggi va di moda, no? La temperatura percepita... Ecco, l'inattendibilità percepita. Avete avuto il caso - no? - era a sedere qui davanti a voi poche settimane fa. Ecco, questo dato non compare in questa testimonianza. Allora è corretto l'a priori di svalutarla per il ritardo? Direi che non è corretto. Ma non è corretto perché... diciamo per ragioni analoghe rispetto a quelle del Curatolo tossicodipendente. No. Non è corretto per ragioni totalmente diverse, ma ugualmente rilevanti, ugualmente conducenti, e non è corretto perché certamente, voglio dire, il ritardo, anzi, talvolta può essere proprio

sintomatico della difficoltà del dire del quale in qualche modo si apprezza anche il contenuto, la rilevanza, l'importanza, la significatività. Per la verità Quintavalle dice: "No, venne da me l'ispettore, il sottufficiale, quel che era, mi chiese una cosa con riferimento a certi acquisti, io quel dato non ero in grado di consegnarli, e quindi risposi agnosticamente "no"". Ma al di là del fatto che forse, diciamo, questa risposta può cogliere nel segno, ma tutto sommato non risolve per intero il dato della sua... del ritardo nel riferire; certamente il ritardo nel riferire può essere anche, ripeto, sintomo del contrario, no? In fondo Quintavalle ci segnala come avesse un rapporto, come dire, assolutamente, dal punto di vista del negoziante, di assoluta consuetudine con Sollecito, tant'è che ci sono una o due sue dipendenti che facevano le pulizie da Sollecito, quindi egli indica in Sollecito un ragazzo educatissimo, rispettosissimo e quant'altro; quindi tutti elementi che magari può anche darsi che in qualche modo una qualche prudenza nel riferire una circostanza non secondaria come quella della Knox la mattina al suo negozio, possono aver suggerito. Ma questo non è un dato indubitante. Una volta cioè che avvenga il passaggio per cui il teste si presenta dal Giudice e riferisce credibilmente, allora questi elementi non possono costituire una sorta di ipoteca, diciamo, sulla

possibilità di indubitare il riferimento di prova in astratto, perché torneremmo una volta di più all'a priori. Allora, i testi tossici non sono buoni, quelli che magari per una qualche altra ragione si presentano un po' dopo non sono buoni; non è così, non è questo il percorso, almeno quello suggerito dalla Cassazione, quello che credo sia corretto fare. Cioè a dire qui stiamo ragionando di un teste che nel momento in cui si propone riferisce cose che, diciamo, riferisce in modo sufficientemente... non sufficientemente... in modo credibile, orientato, e quindi ancora una volta si tratta di apprezzare la qualità di questo ricordo senza il pregiudizio di questo scoppio ritardato. Perché la qualità del ricordo comunque va sempre vista, perché certo, se poi quello si ricorda male, tutti questi discorsi di premessa vanno a farsi benedire, vanno a carte quarantotto; però, ripeto, i discorsi di premessa comunque non possono essere tali da azzerare la credibilità di un teste che appare credibile nel momento in cui riferisce certe cose alla Corte, solo per quella ragione che abbiamo detto. E allora, ripeto... cioè ripeto... vengo al punto. La qualità del dire di Quintavalle è una qualità che va apprezzata positivamente, oppure per caso, nonostante che egli sia un mesticatore fisionomista, di cui il signor Sollecito, il dottor Sollecito era cliente - va bene? - è comunque

un soggetto che ci consegna un dato evanescente, probabilistico? Eh, mi pare che il discorso non sia in questi termini, mi pare che il discorso sia tutt'altro, cioè a dire Quintavalle ci consegna una certezza, cioè la certezza di aver visto, lui, da mesticatore fisionomista di Via Garibaldi, di avere visto la Knox davanti al proprio negozio all'apertura, diciamo, del bandone, di quella particolare mattina che voi sapete. Il Quintavalle, diciamo, questo dato... poi spiegherà che magari... poi si ricorderà di aver visto una volta la Knox insieme a Sollecito, però in quel momento egli ha presente una sconosciuta, però ci chiarisce che nonostante il ritardo nella propalazione lui mente locale su questo dato, sulla presenza di costei lì davanti, quella l'ha fatta non dico subito, ma quasi subito, cioè a dire dopo pochi giorni che questa fotografia è cominciata a circolare sulla carta stampata, oppure si è vista in televisione, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, non è che al ritardo di un anno, o quello che è, o otto mesi, quelli che sono, si accompagni il ritardo nel fare mente locale. Capisco. Cioè a dire si fa subito mente locale. Questo nelle parole di Quintavalle, ovviamente, che, ripeto, vanno prese come consegnateci da un teste di cui va in qualche modo apprezzata la credibilità per le ragioni che si è detto. Si fa subito mente locale e si indica questa ragazza. Allora, egli,

Quintavalle è certo - ripeto - del riferimento alla Knox, cioè il Quintavalle non dice "era come la Knox", "assomigliava alla Knox", oppure, come fanno quelli... "riconosco il terzo della fila al settanta"... perché ci sono Pubblici Ministeri che ancora scrivono "lo riconosco al settanta per cento"; poi ci dovrebbe spiegare se è il settanta di tutto, il settanta dell'orecchio, il settanta... ma questo non viene detto mai. Però ancora c'è chi fa queste verbalizzazioni, al settanta. No. Qui Quintavalle ci consegna una certezza che viene consacrata direi nel momento più alto, dal punto di vista della qualità della prova, cioè se non sbaglio proprio anche in dibattimento. Quindi, voglio dire, è davanti al Giudice che questa certezza si conclama. E questo dato, questo dato quindi va apprezzato - no? - perché il Quintavalle potrebbe essere sicuro, ma potrebbe chiaramente - voglio dire - aver preso una cantonata micidiale, no? Non è che tutte le certezze, sia pure egli autoreferente, fisionomista, negoziante, eccetera, eccetera, potrebbero franare rispetto alla cantonata che egli ha preso. Certo, di fronte alla cantonata che egli può aver preso diciamo non c'è rimedio. Noi però il dato lo dobbiamo... non è che ce lo possiamo... come dire, ce ne possiamo liberare dicendo "va beh, ma tanto lui è sicuro; ma comunque sarà una boiata che dice lui". No. Non è questo il percorso indiziario dei processi. Il percorso indiziario dei

processi impone che di questo dato sia fatta in qualche modo una considerazione, per apprezzarne il contenuto di veridicità alla luce degli indicatori che qualunque elemento di questo tipo propone. E quando si è fatta una valutazione in questi termini, quello è un indizio, che farà... diciamo, farà capo ad altri, ma è un indizio. Non si può dire che siccome, va beh, Quintavalle... va beh, ma si sarà sbagliato. No. Bisogna spiegare perché e percome. Allora, perché io ritengo che questo discorso non si attagli al Quintavalle? Perché ci sono tante ragioni per ritenere che questo discorso... che questa diciamo... che questo dubbio, che questa - come l'ho chiamata io - cantonata, qui siamo a Firenze quindi voi capite cosa voglio dire quando dico "cantonata", che questa cantonata non si attaglia a Quintavalle. Perché? Perché egli, nel momento in cui ci segnala la sua certezza, non è che ci lascia poi col dubbio. Anzitutto ci offre un elemento di contesto oggettivo, no? L'elemento di contesto oggettivo è dato dall'orario. Allora, non siamo al Conad, diciamo così, che c'è fuori dall'Autostrada. No, siamo a un negozietto Margherita, mercato Conad, che è nient'altro che una mesticheria, pizzicheria qualunque, con i suoi così. Bene. Siamo lì. Okay? Allora, l'orario è quello in cui, diciamo, si tira su questo bandone. Vogliamo dire che sia un elemento in cui la frequentazione del negozio è feconda? Che sia un

orario nel quale c'è un passeggio di gente, di signore, di donnette, o di omini, o quant'altro, che impedisce... ? No, direi che siamo nel più classico degli orari idonei a dare una qualificazione secca di quello che si è visto. Addirittura la persona attende l'alzata del bandone. Cosa c'è di più - come dire - ricordabile per un bottegaio? Senza dire che ovviamente sono quegli orari in cui - voglio dire - è tipica - no? - la frequentazione da parte degli abituali. Allora dice "sbrigati, fammi il panino veloce perché mi parte l'autobus", oppure "vai di corsa, devo andare alla stazione". Questi sono i frequentatori normali di quell'orario lì. Quindi cosa c'è di più significativo di una sconosciuta, che poi magari dirà "sì, mi ricordo di averla vista", ma che in quel momento egli apprezzò come una sconosciuta? E cosa ricorda di questa sconosciuta? Le scarpe? No, ricorda l'indicatore primario per riconoscere una persona, cioè gli occhi. Insomma, lo sguardo di una persona è quello che normalmente, diciamo, consideriamo. Certo, se una persona poveretta è zoppa è un conto, ma se una persona ha una complessione fisica normale, ricordarsi gli occhi, collocati in questa facies bianchissima, di una faccia stralunata, sono indicatori univoci. Poi possiamo indebitarli. Accetteremo che magari, voglio dire, quando ascolterete i signori Difensori tra qualche settimana vi diranno che sono tutti elementi dubitabili. Bene. Intanto

avete ascoltato il Procuratore Generale che vi segnala, come dire, l'esigenza di tenerli invece da conto, perché sono elementi significativi. L'orario, il bandone, gli occhi, la stanchezza, il pallore. Ma sono elementi... diciamo, loro hanno - voglio dire - riscontri dell'imputata, e sono elementi che la caratterizzano particolarmente, no? Perché sono elementi che danno un'indicazione, no? Di ciascuno di noi si può dare un'indicazione che viene dallo sguardo e da come lo sguardo è - come dire - incastonato nella facies. E' un elemento molto caratterizzante. Quindi, quando Quintavalle ci propone la sua certezza fin dentro all'aula di giustizia, ce la propone individuando degli indicatori che sono, diciamo, sul piano oggettivo e soggettivo assolutamente - come dire - plausibili, ma vorrei osare di più, blindati ai fini di configurare, di qualificare questa certezza. E quindi, diciamo, perché dubitare? Perché dubitare del fatto che questa giovane dallo sguardo stanco, con questo pallore, con questo sguardo che egli ricorda bene, fosse la Knox? C'è una controprova, no? Quella cosa che si usava nei processi... nei processi per sequestro di persona. Cioè a dire, mi ricordo di una volta che si andava a processare Mario Sale, no? Vi ricordate Mario Sale? Il bandito sardo, la prima Anonima Sarda. Allora, si andava a processare Mario Sale e siccome, voglio dire, come si dice, i

sequestratori cosa fanno? Non è che si fanno vedere "oh, piacere, buongiorno". No. Arrivano con un cappuccio in testa e gli si vedono solo gli occhi, quindi diventa rilevante per il sequestrato indicare proprio quello spazio. Per esempio, la povera Sara Niccoli mi ricordo che seppe indicare straordinariamente bene come erano fatte le ciglia di Fiore, di Virgilio Fiore, che questo fu un elemento dirimente. Mario Sale era un soggetto che aveva un porro sull'occhio, sul lato sinistro. Ora è chiaro che un porro qui in questa aula ce lo possono avere chiunque, no?, diciamo, magari di cento persone che siamo magari ce ne sono cinque o sei, quindi non è identificativo; ma rispetto al panorama ristretto dei sequestratori di persona, voi capite che comincia ad essere significativo, perché difficilmente, diciamo, troveremo un altro sequestratore che ha un porro qui. Quindi voi capite come certi dati, dal punto di vista diciamo, ecco, della possibilità di identificare un soggetto, siano dati che hanno una loro importanza. Allora, diciamo, nel momento in cui il teste Quintavalle questi elementi ce li consegna, poi - ripeto - vi verranno indubbitati tra qualche settimana con argomenti altrettanto diciamo ribaditi in modo convinto, e magari per voi anche più convincente, per l'amor del cielo, siamo qui apposta per imparare, però, voglio dire, ecco, il dato è questo, che sono elementi che invece a parere

del Procuratore Generale danno un'indicazione, un pregio a questa testimonianza. Perché? Perché se noi dovessimo ragionare nel senso che si tratta, come dire, di una persona diversa, dovessimo ragionare nel senso che si tratta... non è la Knox, no, Quintavalle si è sbagliato. Non possiamo dire che si è sbagliato in generale sulla data, che si è inventato tutto, perché se entriamo in questa logica allora diciamo: buttiamo via la testimonianza. A nostro parere la testimonianza non è da buttare via, per le ragioni che ho detto, però potremmo sempre dire che nonostante le compatibilità oggettive... diciamo, gli indicatori soggettivi e oggettivi, comunque c'è - diciamo - la possibilità che egli abbia individuato una persona simile. Eh, torniamo al porro di Mario Sale, perché io per immaginare che quella persona che egli ha visto al momento di tirar su il bandone e quant'altro, devo evidentemente ipotizzare che cosa? Devo ipotizzare che una - diciamo - persona che è quasi uguale a questa giovane studentessa americana fosse capitata proprio lì dove costei aveva invece in qualche modo titolo per essere. Anzi, vedete come il discorso è singolare, no? Tutto sommato poi, se questa presenza della Knox fosse stata una presenza, come dire, raccontabile, sarebbe stata una presenza, non dico... più che neutra, quasi favorevole, no? perché avrebbe in qualche modo permesso di normalizzare questa nottata, che nella nostra

ricostruzione è un briciolino turbolenta. Cioè a dire: normalizzandola, andando a una certa ora a comprare qualcosa dal pizzicagnolo sotto. Se fosse stato, diciamo, come dire, un andare per comprare qualcosa per colazione, cavolo, sarebbe stato tutto sommato un buon alibi, no? In fondo la Knox qualche cosa ha raccontato. Perché, come dire, non confermare questo dato? Ma non è così, evidentemente non è così, nel senso che se anche, diciamo, poi il dato su che cosa possa aver comprato e non comprato resta un dato equivoco, tant'è che poi si costruisce questo fuoco incrociato sull'Ace, Ace sì, Ace no, le ricevute dell'Ace, la testimonianza di quella che va a pulire, che dice che già c'era l'Ace, "ce n'erano due, "io uno l'avevo usato per un po' l'altro era intero", quindi tutta questa... come dire, la mistica dell'Ace. Ma intanto la Cassazione ci spiega bene che questo elemento intanto è rilevante in quanto, se esiste - e diciamo mi pare che gli elementi che vi ho offerto segnalino che esiste - questo elemento caratterizza un altro passaggio di questo alibi non confermato, anzi infranto. Ma lo caratterizza su un elemento - guardino quanto è particolare questo dato rispetto a Curatolo - su un elemento che ove fosse stato in qualche modo raccontabile, benissimo, avrebbe potuto servire proprio, come dire, a normalizzare, no? C'è uno che ti dice che ti ha visto lì a quell'ora. Eh, se sei lì a comprare i

Pavesini ben venga, nel senso che serve, come dire, a illuminare di normalità la situazione. E invece no, perché evidentemente, al di là del fatto che magari, diciamo, resta ignoto il tipo di acquisto, se mai c'è stato, eccetera, certo è singolare che si aspetti che il bandone venga tirato su per poi andare a comprare nulla, oppure per fare un'indagine di mercato su quanto costa una cosa anziché un'altra. E' un po' singolare, francamente. Quindi resta quindi il dubbio su che cosa possa... però certamente, dico, se si fosse dovuto immaginare, pensare a un acquisto in qualche modo, tra virgolette, raccontabile, quale miglior suggerimento che non quello offerto dal buon Quintavalle, che neutralmente segnala di aver visto costei non attaccata al banco del Mastro Lindo piuttosto che a quello dell'Ace, se non al Lysoform, ma semplicemente presente con agitazione e con stanchezza al suo negozio nel momento in cui ha tirato su il bandone. Riferimento in sé neutro, che la Knox avrebbe tranquillamente potuto riempire di contenuti, tutto sommato anche a lei non sfavorevoli, se così fosse stato. Evidentemente così non era. E quindi, diciamo, il dato di Quintavalle mi ritorna, mi ritorna non a me, ritorna al processo, è un modo di dire ovviamente, torna utile proprio per quello - diciamo - sforzo di conclusiva contestazione dell'alibi, che è la ragione per cui la stessa Corte di Cassazione si fa carico di annullare la

sentenza anche su questo punto, nel senso che afferma, direi correttamente, che il dato anche da questo punto di vista è significativo.

Ecco, magari Giudice, Presidente, io, siccome poi il tema successivamente cambia, potrei, diciamo, completare qui. Io non è che ho bisogno... cioè, a me basta proprio, diciamo, il minimo indispensabile dei tempi.

PRESIDENTE - Cioè, potrebbe fermarsi adesso?

P. G. - Io penserei di potermi fermare adesso.

PRESIDENTE - Fare un'interruzione adesso.

P. G. - Ripeto, non ho nessun interesse a un'interruzione, come dire...

PRESIDENTE - No, lunga no, però il tempo di fare rifiatare.

P. G. - Sì.

PRESIDENTE - Cioè, dobbiamo tenere presente che in questi processi ci sono anche soggetti non professionali, poco avvezzi a queste maratone...

P. G. - Certo, certo.

PRESIDENTE - ...che noi invece facciamo da tanti anni con piacere.

P. G. - Sì, certo.

PRESIDENTE - Ma ci sono anche...

P. G. - Io le faccio sempre con meno...

PRESIDENTE - Eh...

P. G. - Devo dire la verità, però insomma, finché...

PRESIDENTE - Però, insomma...

P. G. - ...finché va tutto...

PRESIDENTE - Finché le facciamo va bene.

P. G. - Finché si fanno, ecco, finché si fanno...

PRESIDENTE - Bene. Detto questo, sono le 13:10. Io direi ragionevolmente, dando spazio a tutti di riposarsi, attorno alle 14:00 possiamo riprendere. Eh?

P. G. - Va bene, Presidente.

PRESIDENTE - Va bene? Alle 14:00, però chiederei la cortesia, insomma, che 14:00 più o meno siano, ecco.

P. G. - 14:00 reali.

PRESIDENTE - Non vi allontanate troppo. Allora l'udienza è sospesa fino alle ore 14:00

(SOSPENSIONE)

PRESIDENTE - Prego, accomodatevi. L'udienza riprende.

CANCELLIERE - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Diamone atto a verbale. Quando è pronto.

P. G. - Grazie, sì.

PRESIDENTE - Possiamo riprendere.

P. G. - Sì. Eccoci. Sì, dunque, il tema, diciamo, che ho cercato di sviluppare nella prima parte della requisitoria appunto attiene al profilo dell'alibi, appunto, nelle sue articolazioni, che sono quelle che ho sviluppato, e inserendo poi il ragionamento su quella necessità di contestualizzare una di queste dichiarazioni con tutta quella serie di elementi che integrano il momento del commesso reato e che, come dicevo, sul piano

dei tempi rappresentano, diciamo, elementi che peraltro si segnalano un po' per la loro evanescenza. Ora, diciamo che lo sforzo, quale che ne sia il risultato in termini di resa processuale, era evidentemente quello di segnalare alla Corte come un alibi che poi ha questa caratterizzazione evidentemente non è soltanto... non serve solo a - come dire - affermare in modo velleitario che, insomma, si tratta di singole ipotesi di smentita a delle affermazioni fatte. Proprio nella logica - no? - della convergenza del quadro indiziario certamente si tratta di un segnale significativo, che comincia a delinearsi in modo significativo, rispetto a che cosa? Rispetto alla possibilità di posizionare gli imputati nel luogo dove evidentemente costoro non hanno, diciamo, particolare interesse ad essere posizionati, e cioè il luogo in cui il reato... il reato viene commesso. E quindi questo è stato lo spunto dal quale siamo partiti. E quindi, diciamo, questa convergenza di elementi rispetto ad una fase abbastanza ampia di tempo, che va dalla serata in cui il fatto si è verificato fino alla mattinata, tutta diciamo, del giorno dopo, a partire quindi da quell'orario che indicavo come riveniente da quelle indicazioni che si traggono dalla visione del film Amelie, dal crash - che è questa terminologia tecnica - che è causato dalla visione per pochi attimi di questo file che si chiama Naruto, eccetera. Diciamo che poi è

comunque un elemento questo che si accompagna alla singolarità anche di un periodo nel quale quell'altro strumento che tecnicamente può essere utilizzato in questi casi, per avere un minimo di riscontro dei contatti, eccetera, anch'esso non dà, come dire, riscontri interessanti. In particolare cioè non ci sono... i tabulati dei telefoni cellulari non segnalano alcunché di significativo. Anzi, diciamo così, segnalano - come dire - una sorta di saracinesca, rispetto alla quale il discorso si è articolato, ho letto cose relative alla possibilità che ci fossero momenti di assenza di segnale; tute cose, per carità, che non sembrerebbero in effetti in un punto di convergenza di ben tre cellule, perché questa è la zona in cui si è verificato il fatto, non sembrerebbe francamente che questo potesse avvenire. Quindi rispetto a questo dato anche quel messaggino che partendo nella serata arriva poi addirittura a destinazione alle sei di mattina, dal padre al figlio, è l'ulteriore elemento, l'ulteriore dato di riscontro che la nottata ha questo indice molto particolare, questo indice molto particolare che poi, come magari diremo tra un momento, diciamo, prosegue nella sua particolarità perché - per quel che può significare, ovviamente - vi era diciamo un progetto di gita fuori porta, che senza una ragione particolare è totalmente obliterato e quindi di esso poi non si dà nessun conto, nessuna spiegazione o

quant'altro. Ecco, questa situazione sostanzialmente quindi ci impone di caratterizzare i nostri due imputati come, diciamo, possibili presenti; già questo ci indirizza - ripeto, e lo dicevo dianzi - sia per motivi logistici, anzitutto per motivi logistici, ma anche - ripeto - proprio per le indicazioni su questo punto non convincenti che sono state fornite, diciamo è già un elemento che sul piano indiziario, come dire, permette di fare questo spostamento. E' questo, diciamo, il trattamento che a livello di ragionamento indiziario va fatto rispetto agli elementi che ho fin qui sviluppato. Ora, il secondo tema di questa trattazione appartiene a ciò che si è poi riscontrato a seguito del fatto di reato, perché - ripeto - anche da questi riscontri post factum, diciamo, abbiamo altri elementi che sul piano della considerazione in termini di convergenza indiziaria sono importanti. Diciamo che questo secondo tema, questo secondo tema che si integra col precedente, evidentemente appartiene sì - come dire - alla gestione del post factum, però completa il piano dei comportamenti antecedenti e/o successivi che vanno presi in considerazione prima di addentrarsi in quello che poi è l'impegno un po' conclusivo del nostro approfondimento, che è l'esame del fatto, e quindi la considerazione anche all'interno del fatto delle famose e ben note emergenze genetiche, con la prospettazione quindi - diciamo così -

dei comportamenti compatibili, delle causali e quant'altro. Però, ecco, prima di arrivare a questa fase, che ovviamente è la terza e conclusiva fase della requisitoria, certamente l'analisi del post factum, per così dire, è talmente feconda in questo processo - dal mio punto di vista ovviamente - talmente articolata e complessa, ma direi che è un dato oggettivo se noi consideriamo quanto di questa materia ancora rifluisca nelle richieste di approfondimento fatte, e respinte dalla Corte, in sede di richieste preliminari in questo processo, quanto di ciò ancora rimanga nell'interesse delle Parti da approfondire. E quindi, ecco, credo che da questo punto di vista il dinamismo - io lo chiamerei - del post factum, che è poi quello che ha visto, come dire, articolarsi diciamo questo lavoro importante anche dei consulenti; però ora noi abbiamo citato il consulente D'Ambrosio, come colui che ha in qualche misura delucidato e lumeggiato, come dire, l'argomento computer. Poi invece in questa fase abbiamo tutta un'altra tranche di apprezzabilissimi contributi tecnici, che fronteggiano i riscontri di Polizia Scientifica, ai quali cercheremo in qualche misura di fare riferimento. Ecco, il dinamismo del post factum, questo che dicevo diciamo essere oggetto della mia riflessione attuale, alla fine lo si può articolare, ma direi ragionando in modo non approssimativo, in una sorta di post factum reale, per

così dire, che è quello che in definitiva diciamo noi troviamo dopo la commissione dell'episodio criminoso, quando si tratta in qualche modo - a parere del Pubblico Ministero, ovviamente - di metter mano alla scena del crimine. E qui tante considerazioni si faranno, perché certamente il tema è fecondo di implicazioni rilevanti. Ma non c'è solo il post factum reale, c'è anche il post factum dichiarativo, cioè a dire quell'insieme di considerazioni, che ovviamente sono appartenenti diciamo agli imputati, i quali... i quali, diciamo così, rendono delle... fanno delle affermazioni che sono di particolare interesse. Ovviamente questo avviene dopo che la questione è emersa, diciamo è stata denunciata, anche se poi vedremo che anche da questo punto di vista la questione è tutt'altro che certa. Quindi abbiamo, ripeto, un post factum reale, che direi di suddividere, per comodità di trattazione, nella contaminazione - per così dire - dello stato dei luoghi, e nella simulazione del reato di furto; e un post factum dichiarativo in cui inserisco le dichiarazioni dell'imputato Sollecito, quelle fatte di primo acchito alla Polizia, e poi invece tutta l'articolata... come dire, la confluenza, diciamo l'articolato confluire negli atti del processo delle affermazioni provenienti dall'imputata Knox, le dichiarazioni notturne, la mail, cioè la mail, le dichiarazioni notturne, e poi diciamo quello che poi

prende corpo... prende diciamo il nome di memoriale, anche se poi un vero e proprio memoriale non è. Quindi, diciamo, sono quattro gli step che hanno visto protagonista la Knox nel suo dichiarare. Ecco, questo è grosso modo la cosa, diciamo, per come la imposterò in questa fase, tenendo conto che poi, diciamo, il momento forse in cui questo post factum dichiarativo ha un suo importante... insomma, una sua emergenza importante, un suo importante momento quasi di conclusione, possiamo dire, è la calunnia, la calunnia che la Knox fa a Lumumba. Su questo ovviamente, trattandosi di un reato che è ancora in fase di valutazione per la Corte fiorentina, dal momento che si tratta di valutare se si trattò di una calunnia estemporanea, frutto delle prevaricazioni che venivano fatte a un'innocente, ovvero si trattò invece della calunnia di una depistatrice che cercò in qualche modo di arrabattarsi per cercare di allontanare da sé, come si dice, i sospetti, e questo discorso del 61 numero 2 è ancora in ballo, quindi bisogna parlare di questa calunnia proprio da questo punto di vista, ovviamente quindi non ragionando se ci fu, che non è cosa che interessa alla Corte, ma ragionando del fatto se essa fu o meno quello che ho un attimo fa chiamato depistaggio. Quindi questa è la scaletta prima di procedere all'analisi del fatto, che ovviamente non c'è bisogno che ora, come dire, articoli,

sennò perdo troppo tempo.

Per quanto riguarda quindi, dicevo, l'analisi di questo cosiddetto post factum, così lo chiamo anche per i Giudici Popolari, perché magari è una terminologia che... non è che io voglio fare il latino rum, ecco, credetemi; se qualche volta ricorro a queste terminologie è perché sono quelle che correntemente, diciamo, si adottano nella trattazione, diciamo. Anche il locus commissi delicti non l'ho inventato io stamani, è un modo che si usa, diciamo, per significare qual è il luogo del commesso reato. Sono quei latinetti a cui, diciamo, si ricorre, insomma, ma sono espedienti dialettici di chi fa questo mestiere. Ecco, dicevo, ci introduce a questa fase in qualche modo sul piano logico proprio la testimonianza Quintavalle, no? Perché come voi avrete inteso, questo signore intanto è rilevante in quanto essendo un masticatore poteva essere anche l'ipotetico venditore di qualche cosa che può servire a pulire qualche altra cosa. Quindi, diciamo, è questa diciamo la ragione dell'interesse che Quintavalle... la sua testimonianza può comportare, perché ripeto a me stesso quello che dicevo stamattina, ove fosse stata una testimonianza magari più neutra, nella quale si poteva fare riferimento, che so io, alla Nutella, voglio dire, sarebbe stato anzi tutto sommato anche abbastanza utile poterlo significare. Ecco, in realtà, in realtà, diciamo, così non è stato e quindi si

deve ragionare invece di quello che troviamo. Ora, diciamo che introdurre il tema del cosiddetto depistaggio reale, così l'ho chiamato, e quindi del fatto che si interviene - no? - sullo stato dei luoghi, ci porta - noi, voglio dire, si è parlato due ore cercando di spiegare come e qualmente riteniamo di avere avvicinati gli imputati a questo appartamento - ecco, ci porta a fare un'altra considerazione, che fa sempre parte del ragionamento indiziario, capito? Cioè, voglio dire, teniamo conto che non si tratta di... come dire, non è un percorso in cui ci si arrampica, un percorso che si percorre proprio nella prospettiva di costruire in termini indiziari un progetto di accusa, se accusa deve essere, e vedere se poi alla fine questo ragionamento ha una sua tenuta, una sua conducenza complessivamente. Quindi, ecco, dicevo, cosa significa depistaggio reale? Significa avere in qualche modo... diciamo, essere in qualche modo intervenuto sullo stato dei luoghi. Spiegherò poi come ritengo che questo sia avvenuto e come ritengo che ci sia prova che questo sia avvenuto. Prima però devo darvi una mozione d'ordine, un'avvertenza, dal punto di vista di come questo momento va trattato, almeno, diciamo, per come io lo intendo. Cioè a dire, astraendo dalla posizione anche degli imputati, ecco, facendo un ragionamento generale, è di tutta evidenza che l'intervenire su un determinato luogo, per evidentemente

compiere un'attività di tipo camuffatorio, evidentemente risponde a due profili: il profilo logistico e il profilo dell'interesse. Cioè a dire, bisogna essere nelle condizioni di poterlo fare e bisogna anche avere interesse a farlo, no? Nel senso che - lo dico proprio in termini rozzi - se io sono uno sconosciuto rispetto a qualunque evidenza, io ho solo un interesse in un contesto criminale, a restare sconosciuto cercando di sfilarmi il prima possibile dal luogo del commesso reato, cioè non è primario in me l'interesse ad alterare un qualche cosa. Questo in termini preliminari, poi - diciamo - il discorso va riempito di tanti contenuti, però insomma, questa premessa è giusto farla, perché altrimenti non si capirebbe - come dire, come diceva il mio indimenticato maestro Gabriele Chelazzi - non si capirebbe l'etica del ragionamento, no? E qual è l'etica di questo ragionamento? E' che per assolvere a quello che poi vedremo essere un intervento che prevede anche, diciamo, un po' un pesticciare - poi ci entreremo più nel dettaglio, perché ci sono tanti aspetti interessanti, probanti - ecco, per assolvere a una funzione di questo tipo, cioè dico, per assolvere al logistico, bisogna avere delle condizioni, no? Nel senso che siccome siamo in una casa che non è esclusivamente di pertinenza di una sola persona, insomma, in qualche modo bisogna avere quello che, diciamo, il logistico richiede, cioè a dire

al di là dei mezzi tecnici, tempo a disposizione, tranquillità di poter fare questa operazione per il tempo che in qualche modo occorre, direi anche, come si dice, disponibilità dei luoghi, no? Perché nel momento in cui io non ho - come dire - la certezza di avere una disponibilità rassicurante dei luoghi, magari metto in conto il rischio che questo tipo di intervento mi può creare rispetto alla possibilità che magari ottenga dei risultati di ripulitura che poi non sono nemmeno univoci, no? Allora, in questo gioco - no? - siccome non è un'operazione che si fa d'impulso, capito, fregare due telefonini, rubacchiare due telefonini, è una cosa che si fa d'impulso, ma ragionare di come ripulire una cosa non è un impulso, è una decisione che richiede un minimo di progetto. Allora, tutte le cose che richiedono un minimo di progetto evidentemente rispondono alla logica dell'interesse, del perché, dei tempi. Sono valutazioni che si fanno. Capito? Tirare una coltellata a uno può essere un impulso, ma ragionare su come ripulire la coltellata è un ragionamento, non è più un impulso. E i ragionamenti hanno un inizio e una fine, sennò non sono ragionamenti. E quando ci si arriva a levarsi le scarpe e si comincia a rimettere mano alle cose, certamente, certamente si sta ragionando di come sistemare queste cose. E allora gli aspetti del logistico vengono in evidenza, no? Chi la fa una cosa del genere? La fa chi

evidentemente è in grado di poter disporre. Di che cosa? Delle chiavi, prima di tutto. A meno che non si voglia diciamo tornare a una logica strana, per cui essendo stato fatto da chissà chi, quello era dentro, ha sistemato e poi è andato via. Va bene. Può darsi. Poi valuteremo anche queste situazioni. Però, diciamo, la prima cosa che ti viene in mente di pensare, la prima cosa che ti viene in mente di pensare è che dentro a questo logistico c'è una disponibilità che può comprendere al limite anche la possibilità di entrare e di uscire liberamente da questa struttura, sennò un'operazione come, tra virgolette, la ripulitura dei luoghi, magari uno non ci si imbarca nemmeno nel farla. Addirittura troviamo una singolare situazione per cui una lampada, l'unica lampada in dotazione della signorina Knox Amanda, che è una lampada come quella... lampada da tavolo nera con base rettangolare e pulsante rosso. Ecco, questa lampada, se la memoria non mi falla, la ritroviamo sistemata nella camera della vittima. Ora, una lampada da tavolo, l'unica della stanza della Knox, che sta nella camera della vittima. Ora, per l'amor di Dio, absit iniuria verbis, però segnala un progetto di intervento un po' complesso, perché non si sa magari dove era attaccata, dove era... però, voglio dire, se io sposto una lampada, come dire, da una stanza a quell'altra, non sarà congettura pensare che me voglio servire. O no? E

allora, se me ne voglio servire, cosa ci faccio con una lampada da tavolo piazzata in terra? Vorrò vedere qualche cosa, immagino qualcosa sotto un letto, per dire, visto che il resto è in qualche misura attenzionabile anche con le luci normali. Ma perché lo dico? Perché voglio dire che la lampada è stata spostata dalla Knox da una stanza all'altra? Mi fermo prima. Poi ci arriviamo alla Knox. Ma mi fermo prima. Voglio dire che sono indici seri, importanti, di un intervento abbastanza - come dire - non tirato via, almeno nel progetto. Poi il risultato vediamo. Ma insomma, fa parte... ecco, questo logistico, insomma, è un logistico che in qualche misura, ripeto, ha bisogno di queste connotazioni, sennò non ti vien fatto nemmeno di impostarlo. E poi da parte di chi? Anche questo è un discorso da fare in via preliminare, no? Perché, voglio dire, non sto contrabbandando come indizi mere congetture; sto facendo una premessa, una sorta di piedistallo su cui appoggiare quel poco o tanto che mi riuscirà di dire tra dieci minuti.

Ecco, il secondo piedistallo, il secondo caposaldo è l'interesse, no? Nel senso che, ripeto, l'interesse dello sconosciuto non è quello di stare a levare una zeppa in più o in meno. Che gliene frega allo sconosciuto di levare una zeppa in più o in meno? L'interesse dello sconosciuto è sparire dalla circolazione come le lippe, alla prima, appena fatto la cosa. E quindi l'interesse ad

alterare lo stato dei luoghi è evidentemente -
evidentemente - l'interesse di chi in qualche modo sa che
di questa situazione dovrà un po' rendere conto, sa che
verrà chiamato a chiedere come, qualmente, perché, dove
eri, dove non eri, nel senso non è di chiunque. Qui c'è
il quisque. Poi c'è il mio amico Canessa che dice il
quivis. A lui piace il quivis. Ma insomma, a me piace il
quisque. Ecco, non è del quisque l'interesse ad alterare.
No, è per l'appunto di chi sa che in qualche modo può
darsi che si arrivi a chiedergli conto di qualche cosa.
Allora magari se c'è qualche segnale, se c'è qualche
segnale, c'è l'interesse a cercare di metter mano a quel
segnale. Questo è, come dire, il dato in termini proprio
grezzi, dite pure suggestivi, ma non mi cambia la cosa,
perché non sto parlando dell'elemento indiziante, sto
dicendo di quella che è - come dire - la piattaforma su
cui poi l'eventuale indizio si va a collocare. Ma accanto
al logistico c'è anche l'interesse, l'interesse di chi in
qualche modo una giustificazione comunque la deve dare,
deve dire se era di qua, se non era di qua; e se per caso
c'è qualche segnale che in qualche modo rimanda a lui,
lui sì che ha ragione di volerci mettere le mani,
ovviamente potendolo anche fare. Ma metter le mani da che
punto di vista? Perché, voglio dire, insomma, sa, negli
omicidi, quando io penso a metter le mani, mi viene in
mente a fare sparire il cadavere, no? E' questo il metter

le mani che uno... dice: "Cosa devo fare? Devo togliere la prova dell'omicidio. Come si fa a levare la prova dell'omicidio? Si fa sparire un cadavere". Perché non esiste altro modo, no? Perché, salvo rarissime eccezioni, salvo cioè che non si contesti la soppressione, avendo la prova della soppressione, certamente, diciamo, l'assenza del cadavere in qualche modo, come dire, crea problemi sulla possibilità di contestare. Ma è questo il caso? No, per l'amor di Dio. Chi mai avrebbe potuto immaginare di poter trasferire non si da dove, chissà dove, la povera... la povera Meredith? Non è questo il caso. Quindi, voglio dire, non siamo di fronte ad un intervento sullo stato dei luoghi che abbia questa ambizione - per così dire - totalizzante, no? Cioè a dire "voglio in qualche modo che l'omicidio non sia successo mai". No. Chi l'ha fatto, se l'ha fatto, l'ha fatto con un obiettivo molto più limitato e anche molto più - come dire - coerente alle sue esigenze. Cioè a dire cercare, nei limiti del possibile, di attenuare l'impatto investigativo. Questa è la finalità di queste manomissioni, come dire, parziali, borderline, finalizzate, cioè attenuare l'impatto investigativo, togliere di mezzo qualche cosa, complicare le situazioni. Non puoi far sparire il cadavere, e allora cerchi in qualche modo di confondere le acque. La realtà è piena - no? - di questi casi. Anche, diciamo, quel tipo di realtà

processuale che poi diventa, tra virgolette, mediatica, e che in qualche modo... diciamo, trasmissioni specializzate ci consegnano quasi quotidianamente... "ci" è un termine un po' improprio, nel senso "a qualcuno" consegnano. Ecco, questo è uno di quei casi, cioè a dire l'intervento... ora ho sentito parlare di richiesta di perizia per vedere se sia o meno ammissibile la ripulitura selettiva. L'Avvocatessa è andata via e io, voglio dire, non è che voglio approfittare per fare un ragionamento perché, diciamo, per l'amor di Dio, mi lega un rapporto più che ottimo e quindi... Però, ecco, diciamo, mi viene fatto di fare questo riferimento. Che c'entra trasferire e trasformare in termini, come dire, di perizia un dato come quello? Eh, diciamo, questo è un dato che si apprezza... che si apprezza nella valutazione che si deve fare di ciò che c'è e di ciò che quindi evidentemente si può immaginare che ci dovesse essere, in termini proprio di considerazione dello stato dei luoghi attraverso il sopralluogo, il rilievo, che è tipico strumento di indagine giudiziaria, di attività di Polizia Giudiziaria. Questa attenuazione dell'impatto investigativo, voi lo capite bene che è un qualche cosa che in definitiva rende non dico totalmente e pregiudizialmente inaffidabili per difetto gli elementi che residuano. E' chiaro. Cioè, diciamo, quello che si può tirarne fuori evidentemente lo si tira fuori, però

non possiamo noi, quando dovessimo arrivare a dimostrare che una situazione di questo tipo si è verificata, voglio dire, non potremmo mai dire "oro colato". No, sarebbe ingenuo da parte nostra poter dire e parlare di oro colato di una situazione alla cui base c'è un taroccamento. Non esiste. E quindi evidentemente, se io riesco in qualche modo a dare la misura di questo intervento, certamente io dovrò fare - come dire - gelosa custodia di quel che trovo, e dovrò cercare di valorizzare al massimo questo elemento. Però allo stesso tempo non potrò dire che il dato va preso come se quel contesto non fosse contaminato. Sarebbe - come dire - totalmente illogico un ragionamento di questo tipo. E quindi, diciamo, certi risultati, in un contesto particolare come quello in questione, sono inaffidabili per difetto - ora mi scuso con le Loro Signorie - in re ipsa, così si dice, anche per usare l'ennesimo latinetto. Per forza di cose vuol dire. Proprio perché evidentemente lo si è fatto apposta. Si è fatto apposta un qualcosa che serviva a impattare rispetto all'indagine e quindi è chiaro che il risultato non può essere quello di considerare quello che c'è come una sorta - come dire - di libro... di oro colato, dicevo dianzi. Ora dice: perché hai fatto tutto questo ragionamento, Pubblico Ministero, e ancora sei lì che pascoli in questo discorso e non hai ancora cacciato fuori un punto almeno che sia

dimostrativo di quello che stai dicendo? No, non è che l'ho fatto perché ritengo questo aspetto un aspetto debole del discorso. Assolutamente, non l'ho fatto con questo scopo, l'ho fatto perché mi pareva giusto fare con chiarezza questo ragionamento di premessa. E direi che di indicatori, gli indicatori di questa attività, ce ne sono più d'uno. Ce ne sono più d'uno e ora cercheremo di affrontarli, ovviamente ispirandomi alla massima sintesi possibile, però insomma un po' di dettaglio va pur fatto, perché poi il processo si farà, credo, anche su queste cose.

Allora, direi che forse l'elemento più suggestivo, ecco, io lo dico da poliziotto, l'elemento più suggestivo di questi indicatori è per l'appunto questa pestata di sangue trovata sul tappetino del bagno piccolo. Ora voi avete presente, vero, avete visto la piantina, sapete come la casa è fatta, no? Diciamo, all'ingresso ci sono da una parte la stanza dell'italiana Romanelli, quella del tentato furto, dall'altra la stanza della Mezzetti, poi c'è questo bagno un po' più grande, il "bagno delle italiane", ecco, così impariamo a conoscerlo in questo modo, che poi ci servirà dopo questo ragionamento. Poi proseguendo dall'altra parte ci sono le due camere delle straniere, con un bagnetto più piccolo, che è il "bagnetto delle straniere". Ecco, così diamo magari questi primi flash che poi dopo avranno un senso nello

sviluppo del mio ragionamento. Allora, dicevo, certamente il dato più suggestivo, perché è un dato univoco, è un dato parlante, è questa pestata che troviamo su questo cosino, su questo tappetino, un tappetino celestino, verdolino, quello che è, del bagno piccolo, il "bagno delle straniere". E' una pestata significativa perché tra l'altro, ovviamente, guarda caso, ma questo ha un rilievo non dirimente, però è tutto... niente ha un rilievo dirimente, però tutto è utile dire, manca addirittura un pezzetto - no? - in fondo a questa pestata, come dire che magari diciamo il tallone può essere fuoriuscito. Ma al di là di questo, che si potrebbe dire al Pubblico Ministero: congetture della più bieca stoffa. Bene, mi sta bene, però non c'è dubbio che se io devo pensare a una pestata che troviamo diciamo su un tappetino in un bagnetto piccolo, adiacente - certo - al luogo del commesso reato, lo devo pensare un po' nel contesto, no? Nel contesto, nel senso che ci fa mai lì una pestata singolare? Eh? Io credo che sia abbastanza plausibile, abbastanza ragionevole, abbastanza alla portata di chiunque, il fatto che quella pestata è semplicemente una delle pestate che, insomma, non si sono levate perché evidentemente forse il carattere infido della sede, le fotografie sono veramente da questo punto di vista esaustive, il carattere infido della sede forse ha permesso... cioè, diciamo, non ha permesso

quell'attenzionamento, fatto sta che la pestata lì era e lì si trova. E' una pestata dimenticata, è una pestata di piede maschile, che quindi non ha nulla a che vedere con - diciamo - la presenza in quella casa dei soggetti che erano lì dentro strutturati, cioè è la pestata di un ospite; un ospite che però evidentemente appartiene al contesto omicidiario, altrimenti non avrebbe pesticcato il sangue della morta. Questo è il concetto. E allora voi capite che una pestata di quel tipo ha proprio una forza, dal punto di vista dell'elemento, perché ci illumina l'idea - poi parliamo del Luminol, e quindi arriviamo anche a quest'altro elemento che in termini discorsivi si lega - ecco, ci illumina sul fatto che lì il pesticciare certamente è una componente di questa storia, perché non posso pensare a una pestata che sta su una stanza adiacente se non immagino anche tutta una serie di pestate che servono ad arrivare a quella pestata lì, di cui mi dimentico. Ma allora, se io pulisco tutte le pestate che nel frattempo ho fatto, perché questo mi dice la logica delle cose, addirittura senza che nemmeno queste siano esaltabili col Luminol, vuol dire che lì ho fatto un tipo di intervento talmente accurato che evidentemente è andata come è andata; altrimenti dovrei immaginare appunto che si cala dall'alto qualcuno, pesticcia la cosa e quella rimane solo lì. Non mi sembra che - voglio dire - questo sia aderente alla realtà delle

cose. Poi, ripeto, vedete, se noi vogliamo liberare la fantasia e costruire ipotesi, tutto si può dire, no? Però non appartiene alla logica del nostro sforzo processuale. La nostra logica deve essere diversa, la nostra logica è quella che ci fa dire che Quintavalle ha visto la Knox, e così ci fa dire che quella pestata occasionale è il sintomo di un pesticciamento generale di cui è rimasta solo quella. E allora il ripulire le pesticciate non è proprio il sintomo che dicevo di un tentativo, più o meno andato a buon fine, di contaminare, di intervenire, di fare quello che è normale fare quando si ha poca voglia di lasciare elementi che in qualche modo ci possano venire poi un domani attribuiti. E voi capite bene che questo discorso - poi sul furto magari si dirà qualche cosa di preciso, e direi anche di un po' severo, ma ci arriviamo tra un momento - però questo discorso del pesticciare a fini di ripulitura, che poi non è solo questa pedata, è anche altro, questo discorso del pesticciare a fini di ripulitura è un discorso che in qualche modo già costruisce l'intento camuffatorio, quello che io ho chiamato il depistaggio reale, in un tutt'uno, capite signori della Corte? Perché non ha proprio il minimo senso che io mi avventuri in una sorta di ripulitura parziale di pestate che arrivano fino a questo famoso bagnetto, e poi cosa faccio? Lascio un furto lì, diciamo, alla vista, o addirittura, peggio

ancora, la cacca di uno nel gabinetto? Capite che non ha, voglio dire, il minimo... siamo di fronte, come dire, alla dissennatezza più assoluta, se questo dovesse essere la logica. Quindi il dimostrare la presenza di un depistaggio in termini di ripulitura costituisce la premessa logica perché io legghi in un tutt'uno questo intento camuffatorio. Il furto si regge da solo, da questo punto di vista, per l'amor del cielo; il furto si regge non da solo, di più, ce n'è per due processi se si guarda al furto. Ma non è questo il fatto. Il fatto è che già con la dimostrazione della ripulitura io in qualche modo do a questo intento camuffatorio un senso complessivo. E allora, se gli devo dare un senso complessivo, voglio dire, io so che su questa è stato... ovviamente, diciamo, un consulente si è molto speso, no? Il professor Vinci si è molto speso. Ora io, per carità, mi rendo ben conto che questo possa essere un passaggio che merita un approfondimento tecnico di quella portata, però penso anche che stiamo parlando di una pestata messa su un tappetino del bagno, in un contesto che... non devo descriverlo io, loro ce l'hanno davanti; poi valuteranno loro, ecco, se l'alluce... no? Perché poi siamo arrivati al punto di compararlo con quello di Guede. No, poi ora ci dobbiamo arrivare a questo tema, perché dobbiamo vedere quanto sia assennata l'idea che quel piede possa essere del Rudy Guede, del furbacchione Rudy Guede. Ecco,

diciamo, loro valuteranno cosa gli sembra di questo alluce, cosa gli sembra di questo illice retratto. Loro avranno, accanto alla valutazione diciamo più che rispettabile del professore di Parte Privata, la valutazione del tecnico della Polizia Scientifica, del Servizio Centrale, che invece ci stampa un giudizio bello di compatibilità tra questa pestata e il piede di Sollecito. Ma non è che dobbiamo tanto mettere qui a raffronto queste due linee. Noi dobbiamo misurare la attribuibilità di questa orma rispetto al contesto. E a chi dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare, diciamo, a Sollecito perché ha un senso rispetto alle cose che abbiamo detto fin qui: l'alibi, Curatolo, Quintavalle, il computer, e poi le cose che si sono dette dianozi, l'interesse, il logistico, tutte queste situazioni. Quindi intanto, voglio dire, il riferimento a Sollecito ha una sua pertinenza da questo punto di vista. Non è un'arrampicata, ha una sua pertinenza. Invece il riferimento alternativo, il riferimento alternativo è chiaramente il riferimento a chi? A un soggetto diverso, che per l'appunto, se dobbiamo costruirlo come un soggetto ipotetico, un soggetto ipotetico, intanto ha una propria logica, dal punto di vista identitario, in quanto egli sia effettivamente quel soggetto sconosciuto che sopravviene con l'intenzione di rubare, cioè il ladro, il quale ladro poi medio tempore si fa violentatore,

dopodiché si fa assassino, e poi, al momento di fare il bilancio di tutto questo suo percorso, si fa anche alternatore dello stato dei luoghi. Ma nella misura che ho detto, cioè non togliendo di mezzo il furto che ha commesso. No. Togliendo di mezzo le pestate! E' questa l'alternativa. Allora vediamo chi potrebbe essere costui, perché qui il passaggio si fa abbastanza delicato, no? Perché si è investito sulla figura del Guede, perché il Guede è un assassino, è stato condannato per omicidio, sia pure in concorso, quindi è il Guede il riferimento, no? Poi valuteremo anche l'alternativa, cioè a dire: non è Guede, è un terzo sconosciuto, di cui non c'è nessuna... va beh, poi ci arriviamo. Intanto vediamo, diciamo così, quanto tiene il ragionamento che può vedere come alternativa a questa ipotesi, che nasce da questa convergenza indiziaria che ho detto fino a questo punto, ecco, vediamo quanto tiene rispetto a Guede. Ripeto, il furto si autoalimenta. Lasciamolo per un attimo da parte. Occupiamoci del dopo. Cioè a dire è pertinente un'operatività di Guede, il quale, avendo fatto diciamo questo intervento un po' così, romanzesco, del furto, eccetera, eccetera, poi mette le mani su questa ragazza, fa quello che deve fare... poi, voglio dire, il processo su quanti è ragionevole che fossero, eccetera, eccetera, è tutto da fare eh, signori... signori Giudici. Io sto ragionando, così, diciamo in progress, no? Poi c'è ancora

da parlare, ovviamente, di tutti i pezzetti della storia che danno altri riscontri sulla possibilità di individuare altre presenze, convergenze di presenze, ragioni della giustezza di queste convergenze. Però nel progredire del ragionamento io già devo affrontarlo questo tema in questo momento, cioè a dire: regge, regge l'idea che Guede, Rudy Guede, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, ha un momento di riflessione e dice "guarda, del furto me ne frego, però, però le pestate, quelle le voglio levare"? Rigiro la ragazza, la risistemo un po', nel senso, che so io, il reggiseno - poi ci arriviamo - che stava su lo metto di qua, faccio quel che faccio, però, insomma, qualche cosa faccio, intervengo. Ecco, questo ragionamento io non dico che sarebbe... sarebbe, come dire, già una sorta di invenzione, applicato alla ragionevolezza di chiunque, perché è un ragionamento illogico in sé, nel suo progredire. Però, vedete, c'è qualcosa di può nella posizione di Guede, c'è proprio l'irragionevolezza nel merito, non solo nel principio. Eh, perché, voglio dire, se qualcosa rimane... e ora io capisco anche, come dire, lo scopo della richiesta, un po' forse... come posso dire, absit iniuria verbis, un po' ingenua, ecco, capisco diciamo la pulitura selettiva, perché se qualcosa rimane... insomma, voglio dire, noi abbiamo una pestata di Guede sulla famosa federa, di cui poi ci sarà da parlare a lungo, e abbiamo

poi l'altra pestata, delle scarpe di Guede, la destra sulla federa e la sinistra in uscita, di uno che chiaramente mostra, almeno se il dato è quello, mostra semplicemente la voglia di andarsene, scarpe al piede. Quindi dovremmo, come dire, congetturare che a un certo punto il Guede ha un suo ripensamento, si leva queste scarpe e avvia tutte queste cose. Va bene? Che non ha di per sé nessun senso nella sua prospettiva, cioè va a fare quello che poi in qualche modo dopo lo incastrerebbe, perché tacchete, c'è una pestata sua. Ma voglio dire, ma stiamo scherzando? E allora cosa fa poi Guede? Al termine di questa brillante operazione, che è un'operazione di ripulitura in qualche modo, diciamo, chiamiamola selettiva, come si vuole, cosa fa? Non so se al termine, ma in questa ricostruzione, come dire, in questo film, che non è il mio, posso anche dire al termine; secondo me è andata in tutt'altro modo e lo diremo quando saremo arrivati al punto. Ma diciamo, in questo momento diciamo al termine cosa fa? Va nel bagno della Mezzetti, va nel bagno della Romanelli, fa i suoi bravi bisogni e convenientemente, con una abitudine che ormai egli conosceva, perché l'aveva sperimentata la settimana prima o giù di lì al piano di sotto, a casa dei marchigiani, che egli in qualche modo frequentava, non tira neanche lo sciacquone. E quindi questo suggerimento della presenza di uno sconosciuto resta poi in realtà consegnato alla

cacca del Guede nel bagno delle italiane. E questa sarebbe l'operazione di ripulitura fatta dal Guede? Voi capite che questa cosa, diciamo, non solo stride con la logica, ma stride anche con l'evidenza del dato, no? Ne combino di tutti i colori, ammazzo una cristiana, me ne vado... no, poi aspetta, ritorno indietro, mi levo le scarpe, pesticcio, faccio in modo di lasciare praticamente una pestata, che secondo il professor Vinci è la mia; non solo, le mie pestate di scarpe e la cacca mia nel gabinetto. Insomma, mi sembra che, voglio dire, si dia a questo Guede, che certamente è un soggetto che la Corte ha fatto bene a condannare, forse, che so io, magari la pena non mi è sembrata proprio centratissima, ma sono apprezzamenti che, diciamo, qui li dico e qui li chiudo, però ecco, non si può utilizzare il Guede come una sorta, diciamo così, di tappabuchi che può servire in qualche misura a tutte le bisogne. E quindi a me pare che in questa logica di alterazione dello stato dei luoghi il Guede non ci possa entrare un fico secco nulla, per le ragioni che ho detto un momento fa. E allora cosa devo pensare? Devo pensare a un terzo, uno sconosciuto, a un qualcuno che così, insomma, piomba in questa casa, fa queste cose, lascia le tracce di Guede, per levare non si sa che cosa, perché poi di questo terzo sconosciuto, diciamo, non è che abbiamo segnali. Va bene? Allora, se io però devo pensare a un terzo sconosciuto, devo anche

consegnare a voi - e la chiudo subito qui, signori - devo consegnare a voi questo dato: non posso fare il processo nei confronti delle ipotesi astratte, astrattamente... ma neanche astrattamente plausibili, astrattamente congetturabili. Lascio questo impegno, se questa è la via da percorrere, lascio questo impegno a chi dovrà ragionarne sopra e motivare. Non posso immaginare questa prospettiva, perché qui sì veramente siamo nella pienezza di quella - come l'ha chiamata la Cassazione - deriva congetturale. Qui sì veramente siamo di fronte a un'ipotesi che è, dal punto di vista della realtà dei fatti, insolente sul piano proprio della costruzione, ma non insolente in termini offensivi, insolente dal punto di vista, diciamo così, del dato di riferimento, perché il dato di riferimento non ci segnala niente di tutto questo, il dato di riferimento responsabilizza Guede ed estende a Guede eventualmente questa responsabilità. Perché quando noi dobbiamo immaginare - e così ci entriamo sull'argomento - dobbiamo immaginare che ci sia stato un furto vero, un furto vero a chi lo possiamo attribuire se non alla stessa persona che poi in qualche modo poi mette le mani - vedremo come - sulla vittima e quindi viene condannata per omicidio? In quanti dobbiamo essere? E allora è chiaro che tutto questo ragionamento che noi andiamo facendo lo dobbiamo tarare su Guede. Dice: ma perché è successo questo? Ma perché è successo

questo? E' successo questo perché evidentemente - evidentemente - astrattamente la possibilità che del buon... *buon*, per carità di Dio... che del Rudy Guede non si dovesse parlare mai perché escluderla? Rudy Guede è stato riacchiappato in Germania, con un mezzo sotterfugio, dopo che una identificazione, diciamo così, abbastanza fortunosa ha permesso di arrivarci in un certo... attraverso un'impronta palmare. Dice: sì, ma c'ho il DNA. Ho capito, ma se non sai con cosa compararlo, tu ci fai la birra col tuo DNA dello sconosciuto. Io ce ne ho due di casi aperti, in un posto che non dico, in cui c'ho dei bellissimi profili genetici, però aspetto di sapere di chi sono. E questo sarebbe stato se non ci fosse stata questa combinazione. Quindi quello che astrattamente può andare bene per lo sconosciuto - e ora si arriva al furto - non c'entra nulla con Guede, no? Perché chiaramente Guede non può lasciare se stesso, mentre magari un altro potrebbe evidentemente aver voluto fare anche una bischerata di questo genere. Ma con Guede il discorso diciamo diventa meno convincente. E il furto? Questo altro segmento, che secondo la mia valutazione delle cose appartiene ad un tutt'uno sul piano dell'intento camuffatorio, no? Perché, ripeto, diciamo, si interviene sullo stato dei luoghi e si lascia una situazione del genere. Il furto io credo che sia una cosa che - come dicevo - si autoalimenta,

però della quale parlo tra un momento, perché ancora la scheda 7 non era finita. Io mi ero colpevolmente dimenticato di un passaggio che invece non posso lasciare alla maestria diciamo sperimentatissima dei signori contraddittori di parte, e cioè quello delle altre impronte. Quello delle altre impronte, perché vedano, qui abbiamo una situazione un po' particolare, nel senso che qualche altra cosa di significativo la si è trovata. Cioè, non è da dire che questa cosa sul tappetino sia la rara avis alla quale tutto si appende. No. Intanto abbiamo detto che Guede è rintracciabile, anche attraverso la sua scarpa, e questo si è visto come abbia una sua rilevanza; è rintracciabile attraverso le sue feci, e questo si è visto come abbia una sua rilevanza, e poi diremo meglio che ne ha ancora di più di rilevanza. Però c'è anche altro.

E qui affrontiamo - per un momento entro nel tema e ci esco rapidamente - affrontiamo il tema del Luminol, perché, insomma, voglio dire, ora io è tutta la vita che mi sbatto nelle indagini e, insomma, in qualche modo quelle per omicidio ho un po' la vanità, ecco, insomma, di saperci un po' entrare. Ecco, dicevo, quindi io il Luminol è un tema che ho in qualche modo presente, non è il computer dove, sì, so scrivere, ma insomma... il Luminol lo conosco un po' meglio. Ora, dico, io ho sentito parlare della possibilità che il Luminol è un

falso positivo che può derivare... ora, se voi prendete diciamo qualunque, anche... cosa posso dire... Wikipedia, qualunque cosa, scoprire che il Luminol non è altro che lo strumento che si utilizza per esaltare il sangue lavato, il sangue tirato via. Però giustamente, giustamente, Difese attentissime e puntuali, ci segnalano che... dice "no, perdinci, ma il Luminol dà dei falsi positivi, dà dei falsi positivi con le patate, dà dei falsi positivi con i succhi di frutta, dà dei falsi positivi con altri agenti chimici". Più d'una di queste cose sono state indicate, voi le trovate anche nell'ultima richiesta di riapertura istruttoria di Parte Sollecito. Ma è vero, è vero perdinci. Ma, diciamo, non entra in questo contesto, perché se io trovo una pestata di una signorina, e penso che sia una pestata di una signorina perché il piede è 36-38, quindi o è Palanca, il giocatore del Catanzaro di cinquant'anni fa, oppure è una signorina. Va bene? Il Presidente sorride perché si ricorderà che Palanca aveva questo piede caratteristico. Altrimenti è una signorina. Allora, intanto comincio a dire che il pestatore del bagnetto, nella mia prospettiva, è in casa con una signorina, quindi uomo-donna. Allora dico, se io devo immaginare che quella pestata di signorina sia un 36-38 lasciato da una che ha - come dire - pestato qualche altra cosa, io non posso dire che, diciamo, in quella stanza c'era un campo di

patate, oppure, per rendere la cosa meno esilarante, un reagente chimico particolare, perché allora il Luminol mi illuminerebbe la stanza, l'intero pavimento. Io devo dire quindi che quella pestata rilevata dalla Scientifica è una pestata che per l'appunto è andata a toccare, tutta per intero, uno dei particolarissimi reagenti al Luminol diversi dal sangue. E per arrivare a questo risultato, che è già bislacco in sé, voi capite diciamo che popò di astrazione devo fare? Che una abbia messo il piede in un cesto di patate, oppure comunque in un reagente chimico, di cui nulla mi si dice, eh? Cioè, io lo devo congetturare, non è che mi venga detto "guarda, siccome di là c'è il sangue della morta, e tu pensi che la pestata sia del sangue della morta, allora io ti porto un pacco di roba che è per l'appunto reagente". No! Di qua c'è il sangue della morta e di qua c'è l'ipotesi che in astratto possa essere successo. Ma ci rendiamo conto, se questa è un'alternativa plausibile? Bene. Allora, diciamo, teniamo questo discorso ancora in piedi però, perché non è finito. Quindi abbiamo un piede di femmina, di donna, che - diciamo così - impatta. E allora cosa pensa il brigadiere dei Carabinieri, o anche il Pubblico Ministero, che è più ignorante del brigadiere? Pensa che in un contesto di sangue, siccome per l'appunto, guarda caso, il Luminol esalta il sangue, e siccome questo sangue è a un metro e mezzo, dice: hai visto mai che sia

la pestata che viene da quel sangue? A me mi sembra che possa essere un ragionamento plausibile. Anche perché almeno in un caso - poi l'altro ve lo segnalo perché secondo me è l'elemento più importante di tutta questa storia - almeno in un caso noi troviamo sovrapposto il DNA della vittima, su questa orma, col DNA della Knox. Allora noi, per immaginare - capito? - che questo DNA venga da qualcosa di diverso dal sangue della Kercher, dobbiamo arrivare a congetturare che ci sia una pestata che, diciamo, è esaltata dal Luminol attraverso un reagente X, che non viene certamente segnalato, ma che noi comunque ipotizziamo, e che per l'appunto quella pestata, lasciata chiaramente né dalla Knox né dalla Kercher, evidentemente, o forse dalla Kercher, però in quel caso allora su quel punto, diciamo, ci sarebbe per l'appunto anche il DNA della Knox. Dice: certo, stavano in casa insieme. Ho capito, bellezza, ma tutto sommato - voglio dire - non è facilissimo che questi DNA... capito? Non sono mica le presine dell'Idrolitina, insomma, voglio dire, bisogna che ci sia una ragione per la quale un certo DNA si possa... si trova in un punto anziché in un altro. La pestata diciamo di sangue in un contesto omicidiario comincia ad essere qualcosa che assomiglia a un'ipotesi ragionevole. E allora completiamolo questo ragionamento con un altro aspetto che mi pare significativo.

ISP. BOSCHI - (voce fuori microfono)

P. G. - Sì, no, no, ma il cuscino dopo, il cuscino dopo. No, volevo il punto della stanza... la fluorescenza della stanza della Romanelli. Allora, questa è la situazione, no? Insomma, secondo diciamo l'avviso di chi vi parla questa roba, diciamo, in un contesto... avete visto le chiazze di sangue che ci sono nella stanza della morta, questa roba in un contesto... in un contesto diciamo di sangue come quello di cui si sta trattando, a parere del Procuratore Generale riviene da quel medesimo contesto. Non mi sento di avventurarmi sulla strada... non delle patate, che può sembrare un pochino irridente, ma neanche di un altro reagente chimico, di cui non mi si dà nessun elemento, se non la mera congettura, per le ragioni che vi ho detto un attimo fa. Allora, se questo è il dato, diciamo, allora è abbastanza ragionevole ricondurre l'intero panorama delle fluorescenze per l'appunto alla stessa scaturigine. Sangue ce n'è un po' da tutte le parti, e questo è un elemento che, diciamo, va in qualche modo considerato, perché se quel sangue era lì, la pesticciata e quant'altro, diciamo non si può escludere... abbiamo trovato le pestate nel corridoio, sempre nella mia ricostruzione, per carità; poi se sono patate ne prendo volentieri atto; o meglio, volentieri non tanto, ma insomma ne prendo atto. Però, ecco, se ho trovato le pesticciate nel corridoio posso cominciare a

ragionare della plausibilità delle varie fluorescenze, perché fluorescenze non sono soltanto... ora loro stanno impazzendo dietro a questo aggeggio, ma comunque sia, voglio dire, non vi distraete(?), se ne può fare a meno. Dicevo delle varie fluorescenze. E mi serviva perché non voglio dire uno sfondone, ma sono sicuro penso di quello che vi sto dicendo. E, diciamo, di queste fluorescenze a mio parere la più sintomatica, la più significativa è quella che troviamo in un punto un po' - come dire - laterale della stanza della Romanelli. Perché la stanza della Romanelli, diciamo, intanto ha un po' l'attitudine, no?, se uno vuol pensare male, pensa... fa riferimento, per carità, agli imputati, ma comunque in sé ha un po' l'attitudine ad essere una stanza che può anche produrre qualche cosa, perché - voglio dire - è una stanza in cui a un certo momento c'è un po' di vetri a giro, quindi, voglio dire, è una stanza che in qualche modo si può prestare anche, eventualmente, oltre che al pesticciamiento, a un taglietto. Allora, al di là di questa, che voi potrete bollare come congettura, però il dato che vi consegno, spero di non dire una fesseria, ma ne sono abbastanza certo, qui dentro ci sarà sicuramente prima del... il dato che vi consegno è questo: nella stanza della Romanelli, cioè in una stanza diciamo che non appartiene alla frequentazione normale delle ragazze americane e inglesi, perché ognuno ha la sua. Allora, c'è

una fluorescenza, nella stanza della Romanelli, la quale rimanda contemporaneamente - non siamo nella stanza della vittima, non siamo nella stanza della Knox, anzi, quella della Knox è totalmente pulita da questo punto di vista - rimanda contemporaneamente al DNA della vittima e della Knox. Allora...

ISP. BOSCHI - Che non è un'impronta.

P. G. - Eh?

ISP. BOSCHI - Non è un'impronta.

P. G. - No, per carità, non è... no, no, non è un'impronta, ci mancherebbe altro, è una fluorescenza. Però siccome ci sono impronte lì vicino, allora ragioniamo sulla possibilità che anche le fluorescenze... vede come è autocritico l'ispettore? Dice "non è un'impronta". Ma non vi ho detto che è un'impronta, vi ho detto che è una fluorescenza. Però c'è una fluorescenza nella stanza della Romanelli che rimanda al doppio DNA, cioè a dire la vittima e la Knox sono presenti su quel medesimo punto, in termini di DNA, cioè in termini di qualcosa di vivo che deve essere rimasto lì. Capito? Qualcosa di vivo che è rimasto lì, per l'appunto in quel pezzettino, in quel pezzettino... me lo trovi questo punto, via, per favore... in quel pezzettino diciamo che è esaltato dalla fluorescenza. Allora noi, per immaginare, e direi di poter spendere il termine per congetturare qualcosa di diverso dal fatto che sia stata la Knox con la propria

pestata, contenente evidentemente, per una qualche ragione, il suo DNA, qualcosa di vivo, avendo un piede nudo qualcosa di vivo è lasciabile, ma avendo anche portato a giro il sangue della morta, ecco, dobbiamo trovare un'alternativa a questo caso, dobbiamo immaginare che cosa? Che in questa stanza dell'italiana, in cui - come dire - la presenza corrente delle altre due è una presenza certamente... sì, congetturabile, ma non da ritenere plausibile, ecco, per l'appunto in quella stanza si siano date convegno le due straniere, lasciando il proprio DNA esattamente nello stesso punto della stanza. Me lo vuole trovare? Insomma, cominciamo a stare proprio - come dire - nella... è così?

AVV. MARESCA - Perfetto.

P. G. - Bravo.

AVV. MARESCA - E' così (voce fuori microfono).

P. G. - No, no, ma almeno si trova il punto e così si esce da questo... da questo inciampo. E allora, ecco, diciamo, capito cosa significa questo discorso? Significa che io devo pensare - no? - devo pensare che in questa stanza, che non è di normale... di normale utilizzo, le due coinquiline si siano portate, insieme, separatamente, non me ne frega nulla, diciamo in momenti quali che siano, e abbiano lasciato pezzi vivi di se stesse nel medesimo punto della stanza. Insomma, mi sembra francamente, voglio dire... ecco, se io devo vincere... con questo

argomento devo vincer e la possibilità che lì si sia fermato il piede di chi a piede nudo, avendo pesticciato può aver lasciato un briciolino di sangue, arricchito anche di se stesso per il fatto che era pieno di vetri, ecco, tra le due cosa scegliereste? Io sceglierei questa seconda. Come direbbe il comico: la seconda che hai detto, la seconda che hai detto. Quindi non mi pare si possa dire, diciamo, ecco, che in questo scenario c'è una Knox, diciamo così, completamente - come dire - fuori quadro. Questo è un elemento che secondo me ha una sua significatività, una sua significatività. Ecco, questo era il ragionamento che chiudeva... che chiudeva lo schema 7. E avevo già detto...

PRESIDENTE - Quindi interrompiamo le ricerche?

P. G. - No, no, no, no, no, no.

PRESIDENTE - No, vedo che si stanno dannando l'anima. Se abbiamo chiuso lo schema 7 mi sembra una cattiveria gratuita fargli continuare le ricerche.

P. G. - No, invece io credo che la tranquillità di poter lavorare mentre si discute dello schema 8 permetterà...

PRESIDENTE - L'aiuta, eh?

P. G. - ...il risultato in tempi...

PRESIDENTE - Va bene, allora ho sbagliato.

P. G. - ...in tempi che immagino per la Corte siano ragionevoli. Ecco, dicevo... dicevo, il furto, no? Io ho già anticipato che a mio parere, ecco, questo meccanismo

del depistaggio, diciamo quello che ho chiamato depistaggio reale, ha una sua articolazione, come dire, complessiva, che non permette - a mio parere, beninteso - di distinguere tra i due momenti diversi, cioè non permette di - come dire - sganciare l'uno dall'altro, perché non c'è conducenza logica - no? - nel fatto che uno che va per rubare, poi magari dopo sistema un po' le cose e per l'appunto lascia tutto in mezzo, tutto questo ambaradan relativo al furto. Però noi del furto possiamo dire di più, del furto possiamo dire di più perché il dato in qualche modo ha una sua significatività che trascende queste considerazioni di pura logica. Se l'ha trovato prima la Corte...

PRESIDENTE - L'abbiamo trovato semplicemente nella sentenza, a pagina 200 della sentenza.

P. G. - Sì, sì, sì, certo. No, no, ma io...

PRESIDENTE - Ma noi lo diamo per scontato.

P. G. - No, ma io, come si dice, vado alla fonte, alla testa dell'acqua. Allora, ecco, torno al discorso, Presidente, per dire che effettivamente, se io devo immaginare, come dire, un taroccamento, ecco, io vedo nel furto un po' la madre di tutte queste situazioni, un po' la madre di tutte queste situazioni perché - come dire - i passaggi su cui si articola... io quando ho affrontato questo processo, quest'estate, quando c'ho... diciamo così, quando ho regalato le ferie al Ministero per studiare

queste carte, effettivamente sono rimasto molto colpito all'inizio da questa situazione un po' particolare di questo furto fatto col pietrone, che mi sembrava effettivamente una costruzione un po' barocca sul momento, nel senso, insomma, non si è visto... avendo fatto diciamo per trent'anni, come dire, urgenza mensile, io furti fatti a pietrate nel vetro non ne ho visti mai, per motivi anche razionali, no? Nel senso, la pietra un po' in qualche modo fa confusione, e quindi certamente diciamo che il ladro abbia interesse a questa cosa è un po' particolare. Però poi, voglio dire, può darsi eh, può darsi che magari una cosa che non si è vista mai si scopre che viene fatta diciamo a Perugia in Via della Pergola; quello che non è mai successo, per dire, in decine di anni a Firenze, magari una volta succede in Via della Pergola a Perugia. Va bene. Allora però, voglio dire, siccome avevo un po' questa sorta di pregiudizio dal punto di vista investigativo, mi sono voluto in qualche modo - come dire - addentrare, mi sono voluto infarinare su questo tema. E allora... e allora, diciamo, che cosa ho letto subito? Ho letto il dato che più mi ha impressionato, devo dire, no? Cioè a dire, siccome sono poi arrivate le richieste, le richieste anche di riapertura istruttoria, allora, diciamo, ho visto che anche sul furto si è ragionato e devo dire che... diciamo, ecco, mi ha colpito che cosa? Mi ha colpito un

dato, cioè a dire che effettivamente, siccome questa arrampicata, che poi dobbiamo ascrivere - ovviamente, no? non è che possiamo pensare al quisque - dobbiamo ascrivere nella logica di questa costruzione, dobbiamo necessariamente ascrivere al Guede, nel senso se è un'arrampicata vera, diciamo, il Guede è l'assassino, e chi l'ha fatta l'arrampicata? Non è che ha mandato un amico suo a fare l'arrampicata e poi lui è entrato a cose fatte, ha ammazzato questa ed è andato via. Evidentemente, se una arrampicata vi era, è la sua. Allora, ecco, ho trovato la singolarità - no? - che nell'ultimo sforzo di approfondimento investigativo, di riapertura dell'indagine, meglio, non di approfondimento investigativo, di riapertura dell'indagine, la scalata, questa scalata diciamo che è abbastanza improbabile con riferimento ai 3,78 metri che sono effettivamente lo sviluppo, diciamo così, totale che permette di arrivare a questa finestra, che mi sembra una cosa... diciamo, non a me, insomma credo che sia una cosa obiettivamente un po' complicatina, diciamo; ecco, questa scalata diventa, nell'esperimento, o comunque nell'approfondimento di indagine che si vorrebbe fare, diventa "circa 3,50", dove "circa 3,50", nella nostra logica, così, un po' badilante, può voler dire anche 3,40. Allora, ecco, io nello sforzo di abbassare di trenta-quaranta centimetri questa soglia, e quindi poi di soglie parleremo dopo, ma

intanto parliamo di questa soglia, più concreta, più massiva delle soglie un po' infide del tema genetico, parliamo di questa soglia. Questa è una soglia che va abbassata, perché sennò 3,78 diventa una scalata, come dire, impossibile in rerum natura, chiodo o non chiodo, capito? E allora ecco che la scalata impossibile diventa, nell'aggiustamento, più che ragionevole, più che spiegabile, di chi formula la richiesta, "circa 3,50". E, diciamo, mi torna, mi torna benissimo che il discorso venga un pochettino, come dire, diciamo riaggiustato da questo punto di vista, però mi segnala la difficoltà di organizzare un discorso rispetto alle misurazioni giuste. E poi in realtà che cosa abbiamo ancora? Abbiamo una situazione particolare, vedano, perché... perché loro hanno visto bene, questo punto l'avranno letto sicuramente, io sto qui magari a perdere tempo su cose che la Corte ha straletto e conosce cento volte meglio di me, però è un dato che incuriosisce. Cioè, queste... queste persiane, che certamente erano state accostate perché la teste così ce le consegna, ma anche in una logica di verosimiglianza, perché quella se n'era andata, quella sera non dormiva lì e quindi è anche normale. Però lei si ricordava - no? - come funzionava: non chiudevano bene perché rimanevano un po' incastrate, perché c'era un po' di... il legno era un po' cresciuto. Allora questo cosa significa, signori? Significa che per dare un senso

a questo intervento rocambolesco bisogna immaginare che le salite siano state un paio, no? La prima per liberare, diciamo, la finestra dalle cose e poi la seconda, quella diciamo susseguente alla sparata... alla sparata del coso. Insomma, siamo francamente in un contesto diciamo totalmente implausibile, sul piano diciamo non solo della logica, perché è stridente con qualunque parametro di logica, ma anche delle modalità concrete, anche perché di tutto questo salire e scendere, faticoso andirivieni, su, giù, vai, tira, pesca e cosa, non c'è traccia minima, non è che c'è un po' un pesticcio, un qualcosa di lasciato sul muro; non c'è evidenza, capito? Non è che magari ci sono pezzi di vetro di qua, di là. Nulla. La parete, loro lo vedranno, è assolutamente - come dire - insuscettibile di fornire qualunque segnale univoco di una qualche - come dire - risalita, che sarebbe comunque impossibile, ma che certamente, se casomai fosse stata non dico fatta, ma anche solo tentata, qualche minimo effetto l'avrebbe lasciato. Invece qui stiamo parlando di una cosa talmente così alla portata, che sarebbe stata fatta due volte, no? Sarebbe stata fatta due volte, vero? Sarebbe stata fatta due volte e oltretutto con un problema: col problema cioè che, evidentemente, diciamo, se non la fai due volte hai il problema che la sola prima volta la pietra non la becchi la finestra da quel punto. Ora dice: ma chi siete, un geometra del Catasto per fare tutti questi

ragionamenti di estimo e di trigonometria? No. Sono un badilante lettore delle perizie della Parte privata, perché leggo che un nobilissimo rappresentante dell'Arma mi segnala di aver fatto il suo esperimento a persiane aperte, cioè a persiane non considerate. Perdinci! Sfido... a quel punto, diciamo, è tutto fattibile, no? Ma non è che questa cosa possa avere... voglio dire, possa essere - come dire - ipotizzata così sulla carta. Per arrivare a immaginare una cosa del genere bisogna pensare a un rigirio che non è, come si potrebbe dire, in rerum natura. Intendiamoci bene, nessuno poi ha considerato, forse perché magari neanche è stato chiesto, chi lo sa, nessuno ha considerato che poi, essendo quegli scuri, come dire, sovrammontanti l'uno sull'altro, diciamo che io posso immaginare che solo con gli scuri parzialmente aperti l'ingresso sia possibile, perché se per caso gli scuri sono chiusi quella finestra dall'esterno non si apre mai, ci vuole il bazooka per tirarla giù, perché gli scuri sovrammontano. Ma questa è una congettura suggestiva del Procuratore Generale, che essendo venti alle quattro si permette anche una congettura suggestiva. Ma il resto no, il resto non è congettura suggestiva, il resto è il fatto, è il fatto di una pietra che pesa tre chili e qualcosa, quattro chili, non mi ricordo neanche, di questo materiale un po' particolare, sul quale è ben difficile poter immaginare di fare un serio

approfondimento genetico, che tant'è, è stato fatto su un punto particolare a richiesta del consulente di parte. Questa pietra poi la troviamo addirittura infilata in una busta, ecco, quindi, voglio dire, all'interno di un discorso che ha proprio l'in sé del posticcio, l'in sé - come dire - del contraffatto, l'in sé del tarocco. No? Poi devo magari arrivare a ragionare del fatto che i vetri in quel particolare contesto non erano univocamente su tutti... sotto i vestiti... mi sembra che ci sia una testimonianza che questo discorso, come dire, lo risolve brillantemente. Ma poi che senso ha tutto quello sdifanò(?) di roba da cui poi non si capisce se magari venga, come dire, tolto un qualche cosa? Certo, non viene tolto nulla perché poi l'attenzione cade su chi? Sull'inerte vittima di questa situazione, che però è una ragazzina così, come dire, diciamo distratta, o comunque accondiscendente, o comunque, se vogliamo dire, anche sorda, da lasciare che impunemente, essendo verosimilmente più che sveglia e più che tonica, no?, perché poi, voglio dire, vedremo come era la ragazza al momento in cui è stata brutalmente assassinata, ecco, lasciare che in questa situazione così tranquilla la ragazza, come dire, remissivamente, attendisticamente, diciamo accetta che in questa casetta di quattro stanze, dove una pietra in una finestra fa rimbombare tutto l'appartamento, accetta così, in questo modo abbastanza,

come dire, ipotetico, che tutto si articoli, no? perché evidentemente c'è bisogno di tempo per tirare, per ritirare. Nulla. Quella rimane tranquillamente ad aspettare che il ladro faccia il suo. Perché poi la deve anche violentare, quindi ci vuole un po' di tempo. E non so se questo ragionamento è un po' semplicistico, se è un po' impressionistico, se è - come dire - un po' labile... quando uno poi vuol dire che il discorso del Pubblico Ministero... "labile e suggestiva prospettazione", "labile e suggestiva arrampicata del Pubblico Ministero"... questo è il modo con cui normalmente le ricostruzioni indiziarie della Parte pubblica vengono trattate. Io credo che sia qualcosa di diverso, ecco, credo che sia in buona sostanza qualcosa che sul piano del post factum - e torno al latinetto - dal punto di vista reale, per così dire, ci dice qualcosa di più che non "labile e suggestiva prospettazione", "labile"... no, l'arrampicata diciamo è quella fasulla di chi ha fatto finta di fare un furto, non è l'arrampicata del Procuratore Generale, secondo il mio modesto parere. E allora io credo che anche da questo punto di vista, da questo punto di vista di questo furto francamente inventato, ecco, certamente la realtà di un Guede è una realtà lontana un chilometro, perché voi capite bene, sì, sarà anche stato magari il Guede uno che qualche furtarello in vita sua l'ha fatto, ma si torna alle

bustine del Curatolo, cioè a dire noi il discorso lo dobbiamo contestualizzare, m'interessa assai che il Guede magari una volta sia stato a rubare in una scuola. Voglio dire... bene, che vada in un'altra scuola. Cosa ci fa a casa di gente che conosce? T'immagini te se in tutte le case di Perugia che ci sono il Rudy Guede va per l'appunto a fare questa arrampicata a casa di chi più o meno sa che può dire che è lui, no? E' chiaro, è evidente, è direi quasi - voglio dire - lapalissiano. Ci sono tanti posti dove si può andare a rubare. Che ha senso andare a casa di quattro studentesse di cui più o meno si sa che possono essere lì, che ti possano riconoscere? Poi addirittura... ora lì sotto non c'erano questi ragazzi, quindi il discorso può essere mal posto, però non ci sei mica entrato. Che fai? Suoni prima e dici "allora non ci sono i marchigiani, rubo e vado al piano di sopra"? Ma che cavolo! E' un ladro questo qui? A me mi sembra un personaggio da operetta... come dire, una cosa da ridere. E' chiaro che, diciamo, quindi l'eventualità che quello sia in qualche modo un immobile complessivamente per lui off limit dal punto di vista della sua facilissima riconoscibilità, è di un'evidenza solare. E allora è chiaro che questo ipotetico furto - fasullo - certamente, voglio dire, tanto più appare fasullo nella misura in cui deve essere ritagliato su una personalità che ex post si sa che è quella di Rudy, ma

nel momento in cui questa costruzione è un po' imbastita, diciamo, è ritagliato su uno sconosciuto. Ma nel momento in cui l'impronta palmare mi dice "è lui", che ci azzecca Rudy col tentato furto a casa di gente che conosce? Ma non un tentato furto qualsiasi, un tentato furto costruito in questo modo barocco, in questo modo che è assolutamente privo di qualunque conducenza sul piano concreto. Quindi vedete che anche ragionando da questo punto di vista è abbastanza evidente che il discorso che vi facevo all'inizio, cioè l'abbinamento, parte... diciamo il profilo camuffatorio è un profilo che coinvolge entrambi i momenti. Va bene. Lei poi mi ci avrà sulla coscienza, quando... no, va beh...

PRESIDENTE - Vuole un'interruzione?

P. G. - No, va beh, va beh.

PRESIDENTE - No, se vuole un'interruzione facciamo dieci minuti. No, a parte... a parte tutto, non è che...

P. G. - Forse a quest'ora magari si riesce a stare nei cinque minuti. Io, ecco...

PRESIDENTE - Sì, va bene. Allora guardi, sono un quarto alle quattro, possiamo interrompere adesso e riprendere alle sedici in punto.

P. G. - In punto.

PRESIDENTE - Va bene?

P. G. - La ringrazio.

PRESIDENTE - Però alle sedici siamo seduti e lei in piedi.

P. G. - La ringrazio, Presidente, la ringrazio molto. Le sono veramente obbligato di questa gentilezza.

(SOSPENSIONE)

P. G. - Sissignore, allora riprendo...

PRESIDENTE - Possiamo iniziare? Sì?

P. G. - Sì, sì, grazie.

PRESIDENTE - Perfetto.

P. G. - Riprendo da dove eravamo e vengo a trattare il tema che, diciamo, in qualche modo completa, ecco, questa fase del ragionamento, cioè quello che nel mio schemetto, diciamo così, ho chiamato il "depistaggio dichiarativo", cioè effettuato attraverso dichiarazioni. Perché ho usato questo termine, "depistaggio"? Perché... un po' per quella mania dei Pubblici Ministeri di qualificare le cose in forma sempre organizzata, sempre diciamo strutturata secondo dei criteri organici, e anche perché poi in realtà mi sembra che è un termine che ricavo anche dalla sentenza della Suprema, perché è proprio - diciamo, se non sbaglio - facendo riferimento a questi comportamenti che a un certo punto ci si pone il problema di apprezzarne la valenza, non tanto come - diciamo così - dichiarazioni estemporanee, ma appunto la valenza in una prospettiva depistatoria. In particolare, il dato si confà, diciamo, specificamente al fatto di calunnia, su quello il discorso è specifico. Il resto evidentemente può essere una valutazione, così... diciamo, una

valutazione... una definizione del Procuratore Generale, censurabilissima se loro credono, quindi, insomma, dico, non è che sono affezionato a questa nomenclatura, quindi l'ho semplicemente, come dire, utilizzata per ragioni così, di ordine sistematico del ragionamento, anche perché loro capiscono, quando la requisitoria è un po' complessa queste cose un po' aiutano. Per cui, ecco, in sostanza cosa voglio trattare in questo segmento della requisitoria che appartiene - come dire - al nono spezzone di questo mio dire? Voglio trattare di queste dichiarazioni degli imputati, che - diciamo così - risultano successive al momento in cui poi il fatto all'evidenza viene scoperto. Perché fino a questo punto evidentemente... fino a questo punto le considerazioni che abbiamo svolto hanno guardato, in questa ricostruzione, che dal mio punto di vista non ci infila nella deriva congetturale ma ci porta dentro a quella che è la vicenda, l'in sé del processo indiziario, hanno guardato alla responsabilità possibile degli imputati attraverso gli indicatori che voi avete ascoltato. E lo ripeto, non per allungare il brodo, ma semplicemente perché sia chiaro un po' il percorso, cioè a dire dall'alibi a quello che è accaduto dopo, nella prospettiva di considerare la verosimiglianza che quello che è accaduto dopo possa legarsi a un tal Rudy Guede piuttosto che a un altro soggetto ignoto, mentre,

diciamo, come dire, ci sono elementi a mio parere abbastanza convergenti per ritenere che l'attribuzione di queste responsabilità sia da attribuire agli attuali imputati, per la buona ragione che taluni elementi a me pare riconducono a loro in modo abbastanza diretto e chiaramente, per quanto concerne il furto, certamente il furto, nella misura in cui rappresenta quello che ho detto, insomma, non può non essere riferito allo stesso contesto, sul piano ovviamente della responsabilità. Quindi diciamo, ecco, è questo un ulteriore step, una ulteriore tappa di avvicinamento rispetto al fatto, e quindi prima però di introdurci al tema del fatto è il caso di approfondire questo tema delle dichiarazioni. Ora, certamente a me pare che, diciamo, sia abbastanza semplice trattare le dichiarazioni provenienti dall'imputato Sollecito. A quali mi riferisco? Mi riferisco a quelle iniziali dichiarazioni, sottolineate anche nella sentenza e in alcuni punti ripresi anche in sede di ricorso e quindi di decisione - sentenza intendo dire quella di primo grado, quella di cui cioè voi dovete occuparvi - e quindi di decisione, dicevo, della Cassazione, e cioè a dire le dichiarazioni che Sollecito rende nel momento in cui si pone il problema, ecco, di dar conto dello stato delle cose alla Polizia Postale che sopravviene sul posto. Noi dobbiamo, diciamo, aver presente questo punto, perché? Perché non è secondario,

nel senso che, diciamo, appartiene alla storia del processo, che questo disfarsi rapido, e direi anche molto ingenuo, dei telefoni in questo giardino, questi telefoni che poi rimangono lì accesi e che quindi segnalano certamente un approccio molto poco professionale, devo dire, ecco, questo disfarsi dei telefoni diciamo nel giardino di casa Lana, in Via Sperandio, produce le conseguenze che loro ben conoscono, cioè a dire per una sorta di strano gioco del destino c'era stata... evidentemente, chi lo sa, forse legato alla famosa sera di Halloween, lo scherzetto, no?, dolcetto o scherzetto... e lì lo scherzetto era stato che c'aveva una bomba in gabinetto questa signora, insomma una cosa del genere. E quindi... perché i processi poi sono fatti anche di queste combinazioni, diciamo. E quindi questo produce, come loro fanno, la conseguenza che magari la mattina si va a controllare e alla fine questi due telefoni, in momenti diversi, l'uno addirittura squillando, vengono diciamo rintracciati. Il rintraccio produce chiaramente l'arrivo anche della Postale, non per altro, perché magari a quel momento non era nemmeno ben chiara questa storia del "dolcetto o scherzetto", probabilmente siamo ancora all'idea di cercare di capire com'è che questa situazione si era verificata. E allora la Polizia Postale per prima cosa fa quelle individuazioni che la Corte conosce meglio di me, e che

molto meglio di me conoscono i signori Difensori, e quindi diciamo è facilissimo arrivare subito alle conclusioni. Cioè a dire si presenta laddove evidentemente qualunque poliziotto si sarebbe presentato, cioè a casa della proprietaria dei cellulari. Lì c'è poi il discorso del riferimento alla Romanelli. Insomma, diciamo, la casa di Via della Pergola viene facilmente individuata. E qui c'è questa situazione particolare, che noi - diciamo così - poi ricostruiamo anche da un lato dai tabulati telefonici, dall'altro anche diciamo dall'arrivo dei signori poliziotti prima e Carabinieri dopo, aiutato, in questo caso, anche da un orologio che segnala questa situazione sulla pubblica via, insomma, con quella ricostruzione su cui non mi attardo, perché è, direi, assolutamente... assolutamente pacifica. Nel senso che abbiamo questa situazione particolare, cioè a dire che nel momento in cui questi della Polizia Postale arrivano, certamente sono - come dire - imprevisi, no? Nel senso che non è che sono lì in relazione al fatto che il Sollecito abbia chiamato la Polizia e stia aspettando la Polizia. Il Sollecito prima ha chiamato una parente, che all'epoca era operativa nell'Arma dei Carabinieri, e questo certamente risulta dal suo tabulato. Però poi non risultano altre iniziative legate a questa particolare vicenda. E arrivano costoro, che certamente prendono, come dire, un po' la situazione in contropiede. Cioè,

c'erano stato sì i contatti, però contatti, diciamo così, in ambito familiare. La stessa Knox, se non ricordo male, aveva chiamato diciamo i propri familiari in America, ma questo forse anche prima, se non sbaglio, certamente a un orario che per gli americani è il cuore della notte, quindi diciamo anche un po' a significare la particolarità della cosa. Ma questi sono elementi di suggestione. Il dato oggettivo qual è? Che ci sono state telefonate, come dire, in ambito familiare, ma ancora l'iniziativa di - come dire - far risultare ufficialmente la situazione di sospetto che certamente la cosa ingenerava, quella ancora non c'è stata. E non c'è stata anche in funzione del fatto che si attendeva l'arrivo della Romanelli, oltretutto persona offesa del noto furto. Poi magari su questo aspetto ci torniamo meglio perché è un discorso che riviene, diciamo, di interesse nel momento in cui c'è da fare una riflessione critica sul dichiarato progressivo della Knox Amanda. Per ora rimaniamo alla situazione del Sollecito. Allora, in questa situazione, che è un po' ancora tutta in ballo, diciamo che è un po' stonata l'idea che Sollecito, nel momento in cui evidentemente è tenuto ad interloquire con questi poliziotti... della Postale se non sbaglio, vero? della Postale di Perugia, che arrivano sul posto, direi del tutto inattesi perché legati a questo - come dire - assolutamente imprevisto rintraccio dei telefoni nel

giardino di casa Lana, quindi in Via Sperandio, insomma roba che non c'ha nulla a che vedere. Quindi, diciamo, nel momento in cui questi signori arrivano, allora diciamo, proprio in ragione del fatto che la situazione certamente avrebbe suggerito una immediata denuncia - no? - perché il contesto non è di quelli che suggeriscono di attendere. Poi entreremo meglio nel dettaglio di questo contesto quando parleremo delle cose raccontate dalla Knox. Ecco, dicevo, in quel momento i signori poliziotti intervenuti ci consegnano questo dato, che risulta agli atti, cioè la versione del Sollecito che è nel senso di avere egli già - come dire - chiamato i Carabinieri perché intervenissero. Che se fosse vero sarebbe una cosa del tutto logica, anzi, direi da meravigliarsi perché si sia arrivati a oltre mezzogiorno rispetto a una cosa che avrebbe avuto necessità di essere, come dire, cotta e mangiata per la obiettiva gravità del contesto, per quello che poi diremo anche meglio tra un momento. E invece questa situazione, che uno si immaginerebbe dover essere assolutamente, come dire, chiarita sul momento, no, in realtà non lo è ancora, perché se poi noi controlliamo il minutaggio, il minutaggio che risulta dagli atti di Polizia, noi abbiamo, diciamo, salvo il vero, degli schisi abbastanza... abbastanza evidenti, direi, no?, abbastanza evidenti che si sostanziano in quello che vado a dirvi - eccolo qua - in quello che vado

a dirvi, e cioè che in realtà la Postale sopraggiunge alle... questo era, diciamo, l'appunto mio diluito, non è che sto... però l'ho tratto, l'ho tratto dagli atti e stavolta nessuno potrà dire che non sono a disposizione del Procuratore Generale mentre sta argomentando. Quindi la Postale è sopraggiunta alle 12:35, oppure, seguendo la telecamera posta in loco ed analizzata dalla Squadra Mobile, addirittura alle 12:26. Ora, se noi dobbiamo stare a botta di tabulato abbiamo una telefonata delle 12:51 e una delle 12:54. Chiaramente c'è stata questa telefonata alla parente ufficiale dell'Arma alle 12:50. Quindi diciamo che siamo in un contesto che è posteriore rispetto - come dire - a ciò che in effetti il Sollecito afferma, ma anche rispetto a ciò che sarebbe stato ragionevole immaginarsi, nel senso che francamente devo dire che se anche la telefonata fosse stata fatta cinque minuti prima dell'arrivo della Postale, ecco, sarebbe stata comunque una telefonata un pochettino ritardata rispetto allo stato delle cose. Questo mi sembra, diciamo, oggettivo, anche per poi... per quello che successivamente dirò. Ma a maggior ragione mi sembra che la cosa prenda una veste del tutto implausibile, e direi... uso la parola "sospetta", uso la parola "sospetta", una veste del tutto sospetta se ho presente il minutaggio che ritrovo - diciamo così - dalle indagini di Polizia Giudiziaria, che sono riversate in atti e a

disposizione. Quindi, diciamo, io da lì ho tratto questo ragionamento. Ripeto, già - voglio dire - arrivare a mezzogiorno con una situazione come quella che poi diremo, è comunque... sarebbe stato comunque un qualche cosa di poco... di poco convincente, a parere del Procuratore Generale. Ma arrivare addirittura a un orario che segue questo imprevisto arrivo della Polizia Postale, è un elemento che a me pare vada tenuto nel massimo conto sul piano del suo rilievo indiziario, anche perché la persona che... la persona che dice quel che... cioè, non è che dice "sto chiamando i Carabinieri". E allora dice "va beh, sono in ritardo ma in qualche modo"... No. Dice "abbiamo già chiamato i Carabinieri" e poi aggiunge quell'altro elemento, che le sentenze hanno ben sottolineato, dice "c'è stato un furto, però non hanno rubato nulla", che effettivamente... ora su questo poi ho letto, dopo le Difese si... io magari evidentemente, anche perché ho necessità di completare, un po' di organizzare un discorso, non posso farmi carico di tutti i passaggi, di tutte le controdeduzioni. Però per esempio so per certo che sul "non hanno rubato nulla" si aprirà magari una riflessione, su queste parole di Sollecito. Però io, ecco, vi consegno il dato per come a me pare che vada trattato a livello indiziario. Poi, voglio dire, le Difese valorizzeranno, diciamo, la prospettiva diversa. Ecco, però mi sembra che un orario già così incerto, un

orario già così dubbio come questo... come questo mezzogiorno che suona inutilmente, perché comunque sia questo è il dato, capito? la campana di mezzogiorno che batte senza che questi in realtà abbiano fatto niente, diventa poi effettivamente un orario ancora più - come dire - più dubbio, un orario ancora più sospetto, nel momento in cui, diciamo, non solo ritarda, ma si dice che la telefonata è già stata fatta. E invece parrebbe proprio che questo non sia. Che significa? Una prudenza? Una cautela? Ragazzi che si sono trovati in questo macello e poveracci giustamente hanno prima voluto sentire, consultarsi con la famiglia e poi magari vedere se fare, se non fare, la parentela, con l'ufficiale dell'Arma, può suggerire questo e quell'altro? Okay, d'accordo. Prendiamo pure questo aspetto come ipotesi, no? Diciamo, a discarico del discorso che riguarda Sollecito. Però poi andiamo a vedere, come dire, la tempistica del dichiarato della Knox per come la si trae da quello che dianzi dicevo, tutti atti credo stavolta a loro completa disposizione, e quindi sui quali non credo si debba porre un problema di utilizzabilità perché ho visto che vengono citati, diciamo, con profluvio di riferimenti da tutte le sentenze, compreso la Cassazione. E lì appunto, diciamo, la progressione è quella che sappiamo, cioè a dire c'è una mail inviata a una serie di persone, tra cui una delle quali è appunto una persona

che poi questa mail la rende nota agli organi dell'indagine, e poi ci sono due dichiarazioni a verbale della signorina Knox Amanda, che sono appunto - ecco, qui ci sono tutte - che sono appunto una della notte piena del 05 sul 06 e l'altra della mattina del 06. Sono quelle dichiarazioni nelle quali si introduce anche questo personaggio, Lumumba, e non è che lo si introduce così, pour parler, lo si introduce gettando... diciamo, ponendo le condizioni perché poi sia arrestato per omicidio. E questo... si apre qui, si sviluppa in questo discorso, è qui che si sviluppa il tema della coartazione psicologica e diciamo quindi della strumentalizzazione di questa povera figliola, ed è su questo che poi si discuterà. Però, ripeto, questo aspetto la Cassazione in qualche modo lo riconsidera nel momento in cui segnala che effettivamente poi queste dichiarazioni permangono e queste dichiarazioni poi diventano anche... poi vengono ulteriormente ribadite in quell'altro scritto, che poi prende il nome di "memoriale". Insomma, voglio dire, non è che le dichiarazioni vengono in qualche modo riconsiderate. Ed è un dichiarato direi di particolare interesse, cioè mentre il dichiarato, diciamo così, del Sollecito ha questo unico... questo unico contenuto significativo, cioè questo orario un po' male indicato, un po' aggiustato, dell'iniziativa di chiamare i Carabinieri, i quali in realtà, in base a quello che si

trae, vengono chiamati dopo l'avviso della Postale, non prima, e qui i riferimenti io non li sto a dare perché la Corte li conosce meglio di me, ma insomma, se guardano per dire all'annotazione, questa qui del 09 novembre del 2007, hanno evidentemente tutto convenientemente spiegato. Però, insomma, dei riferimenti sicuramente la Corte ne è padrona ancora più del Pubblico Ministero. Però, ecco, diciamo, alcune considerazioni, che non sono considerazioni di dati di fatto che la Corte conosce, ma sul trattamento, ecco, di questi elementi diciamo in chiave anche qui indiziaria, alcune vanno fatte. Vanno fatte perché, diciamo, questi elementi che la Knox ci consegna sono rilevanti da due punti di vista fondamentalmente: uno è il punto di vista delle cose che costei dichiara con riferimento alla situazione che ella va a trovare nel momento in cui approccia il proprio appartamento; e l'altro invece è il tema che riguarda, diciamo, alcuni segmenti - no? - alcuni segmenti un po' onirici che costei ci consegna con riferimento al fatto di reato. Sono due cose diverse, però entrambe rilevanti, a parere del Procuratore Generale. La prima appunto è il racconto, che traiamo da questi... qui si tratta di fare un po' un assemblaggio di tutte queste fonti informative della Knox, al netto della sua... come dire, della sua coartazione psicologica, che un po' viene francamente indubitata direi, ma in modo più che convincente, dalla

stessa sentenza della Cassazione, perché certamente il discorso è troppo ribadito perché possa essere lasciato allo spazio di un momento così. Anche perché, poi lo diremo a proposito di Lumumba, non ci dimentichiamo che questo momento, in cui - diciamo - poi si spara questa calunnia, che è veramente tosta, ecco, da gestire poi, anche dal punto di vista dell'indizio, ecco, si spara questa calunnia a seguito di quel... a seguito... in relazione, la tempistica è chiarissima, in relazione alla percezione che, diciamo, Sollecito ha fatto riferimento a una sua permanenza in Via Garibaldi parlando al singolare. Quindi non a seguito, ma la tempistica diciamo è assolutamente questa, è indiscutibile. Allora dicevo, ecco, quindi il racconto della Knox con riferimento a ciò che costei viene a... diciamo così, a ciò che costei vede nel momento in cui rientra. E' chiaro che se noi apprezziamo... perché mi intrattengo su questo punto? E' semplice. Ma se non apprezziamo un'incoerenza in questo racconto, allora, voglio dire, in termini di indizio è ancora più forte l'indizio che costei, avendo avuto ampia partecipazione alla fase di cui abbiamo parlato, evidentemente, trovandosi in una situazione certamente difficile da spiegare per una serie di elementi che abbiamo messo in evidenza, finisca per dare, come dire, spiegazioni incoerenti del dopo. Le due cose vanno viste insieme. Io non posso separare tutto il macello, dal

punto di vista non del fatto di reato, che è una cosa abominevole, ma anche proprio degli accadimenti successivi di cui ho parlato prima, dall'incoerenza del ragionamento successivo, perché è chiaro che una persona in totale buona fede non rende dichiarazioni incoerenti rispetto a ciò che vede nel momento in cui entra a casa. Rende dichiarazioni coerentissime da quel punto di vista, non ha nessun interesse ad essere sospettata di reticenza. Credo di essermi spiegato. Mentre invece qui di passaggi che individuano questo sospetto di reticenza se ne colgono a piene mani, e ora ci arriviamo. Allora è chiaro che, vedete, la convergenza indiziaria è questo. Capite? E' questa la convergenza indiziaria. Io sto sospettando costei di essere stata il piedino che ha lasciato quell'umido? Sto sospettando costei di essere stata quella che ha portato il proprio DNA insieme a quello della Kercher nella stanza della Romanelli? Sto sospettando quindi costei di essere stata la protagonista di questo post factum? Allora, diciamo, questo elemento di sospetto trova - come dire - un gancio, un gancio di riscontro nel momento in cui evidentemente il racconto successivo di quello che questa signorina vede quando arriva in questo appartamento, è un po' poco convincente. E che sia poco convincente, signori della Corte, diciamo, non è che è un pregiudizio o una congettura del Pubblico Ministero. C'è molto per ritenere che il discorso non sia

granché convincente. Non sto a dire che "si doveva andare a Gubbio e poi non si sa perché non ci siamo più andati". I ragazzi sono - diciamo così - abili e volubili nel cambiare programma, poi può dipendere da mille cose, e quindi ci mancherebbe altro. Non è questo il punto. Però magari in tutto questo racconto una spiegazioncina... ma lasciamo perdere, non è questo il concetto. Il concetto è che questa diciamo andata a Gubbio che dovrebbe... che dovrebbe, come dire, prevedere una partenza abbastanza congrua, no?, che è la partenza che si attendeva il povero padre del Sollecito, che proprio su questo aveva preso un contatto, per capire se erano partiti o no, perché era un dato scontato che si dovesse andare a vedere Gubbio. Ecco, dicevo, questa partenza sparisce, questa partenza diciamo non esiste più nelle carte, nel fatto, né niente, e diventa, tutto questo diventa un arrivare della Knox da Via Garibaldi, quattro salti e siamo in Via della Pergola, a un orario che diventa intorno alle dieci e mezzo, undici, insomma un orario vago, tanto lo sa solo lei, per cui diciamo noi negli orari così, unilaterali, ci si infila male. Per cui diciamo le undici, tanto per star dietro alla signorina Knox. Allora, ecco, noi, diciamo... quindi in questa situazione, in questa situazione la ragazza racconta di aver trovato la porta aperta, la porta della casa aperta, poi racconta di aver visto delle feci nel gabinetto delle

italiane, però lo sciacquone giustamente non l'ha tirato, perché, insomma, diciamo, in una certa prospettiva era giusto che così fosse. Poi, diciamo che siccome era lì per farsi una doccia, va nel bagnetto di pertinenza per fare la doccia. Andando nel bagnetto di pertinenza per fare la doccia, magari può darsi che non abbia notato le pestate della scarpa insanguinata di Rudy che stava lì sul corridoio. Ci sta, no? Può darsi, per distrazione non l'ha vista. Però certamente ha notato la porta chiusa della camera di Meredith Kercher, chiusa a chiave. Ora, è singolare che questa abitudine che la Knox ci consegna come assolutamente corrente, ecco, nel ricordo di tutte le altre fosse un'abitudine assolutamente diciamo mai realizzatasi, nessuna rammenta una Meredith Kercher così attenta alle cose sue al punto da chiudere a chiave la propria camera. La Knox sì. E questo giustifica l'assenza di un sospetto da parte di costei. E quindi a questo punto, voglio dire, in realtà la Knox dice qualcosa di diverso, però lega questo qualcosa di diverso al momento successivo, perché poi alla fine questa doccia viene fatta. E facendosi questa doccia si scoprono delle macchie di sangue, un bel gocciolone, per dire, sul sanitario lì del coso, lì del lavandino, altre gocce nel bidet, altre gocce sul cotton-fioc, tutte cose che poi valuteremo, perché... ma questo è un altro pezzetto di processo, questo del... si farà dopo. Ora dobbiamo

valutare la conducenza di queste dichiarazioni, di una ragazza che arriva in questo appartamento, trova la porta aperta, trova la camera chiusa a chiave della vittima e non si insospettisce per nulla sul momento, non nota le pestate, nota le feci ma non le scarica; e poi va nel suo bagnetto di pertinenza, fa la sua brava bocchettina, però queste macchioline di sangue... dice "va beh, insomma, sarà stato qualche altra cosa". Poi dobbiamo ragionare anche di queste macchie, ma questo - come dicevo - appartiene a un altro momento. Ora questo discorso evidentemente già presta il fianco non ad una perplessità, direi quantomeno a quattro perplessità, a contarle tutte. Ma non basta. Non basta perché poi c'è, tra virgolette, la madre di tutte le perplessità, no? Perché vedano, qual è il dato - come dire - di maggiore eclatanza in questo stato dei luoghi? Il dato di maggiore eclatanza, vivaddio, è il furto nella stanza della Romanelli, perché lì siamo, diciamo, in piena... in piena bagarre, nel senso che c'è la roba buttata per aria, i vetri in terra e tutto il resto. Ora, per l'amor del cielo, è congettura che la Knox non abbia guardato anche lì dentro per vedere se era successo qualcosa, però è un dato di fatto che la persona che poi, diciamo, negli atti troviamo come l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che interviene per il sopralluogo, è un dato di fatto, dicevo, che costui ci segnala che quella porta era aperta

nel momento in cui lui arriva. Allora è un po' singolare - capisci - che questa Knox, nel momento in cui arriva e si appresta alla propria doccia, trova una situazione certamente bislacca, certamente degna di sospetto, ecco, però per l'appunto a questo... diciamo a questo costrutto di sospetto non aggiunge quell'elemento di sospetto che avrebbe reso immediata la necessità di chiamare la Polizia, no? Cioè a dire, se tu scopri il furto alle undici, alle undici e due minuti devi chiamare i Carabinieri. E invece, siccome di tutte queste cose che costei vede, non vede per l'appunto la più eclatante, che, ripeto, era a disposizione di lei, perché... non solo, ma poi anche della Mezzetti è stata un po'... la stanza è stata un po' manomessa. Ma era diciamo a disposizione visiva di lei per il fatto che la porta era comunque aperta. E allora, in questa situazione, che impegna un po' tutto l'appartamento, perché c'è un bagno con lo sciacquone da tirare, c'è un bagnetto col sangue dentro, c'è una porta chiusa a chiave, una situazione che poi insospettisce un po' la Knox, perché la Knox comunque dice "io un po' mi insospettii, tant'è che poi uscii dall'esterno e andai a vedere, a cercare di capire in quella camera cosa ci poteva essere". Quindi non è una situazione digerita, è comunque una situazione di sospetto. E allora, in questa situazione di sospetto l'unica cosa che viene - come direbbero quelli dell'ATAF

- obliterata, è quella di non andare - come dire - a buttare l'occhio laddove era più impellente, tra virgolette, buttare l'occhio. Dice: non l'ha fatto, va beh, Pubblico Ministero, affari tuoi, è congettura. E' significativo. Però diciamo che gli altri elementi sono già in qualche modo sintomatici di una situazione che poteva meritare di non allungare troppo il brodo. Tant'è vero che poi si torna a casa, a casa del ragazzo, in Via Garibaldi, si fa mente locale e si ritorna in Via della Pergola. E' lì che in quel momento si dà conto della presenza di un furto. Ma a quel punto siamo in quell'orario che si riallaccia alle considerazioni fatte dal Sollecito e che quindi in qualche modo è incerto in relazione a quel che lui dice, ma diventa, come dire, plausibile rispetto al non visto della Knox. Quindi, diciamo, la combinazione di tutti questi elementi voi capite che riveste di poca plausibilità questo racconto delle undici, dell'arrivo alle undici, con tutta questa serie di elementi che sono, tutto sommato, sufficienti per indurre ragioni di sospetto. Direi... il furto non visto, francamente fa un pochettino sorridere, ma lasciamo fare. La porta chiusa a chiave, in una situazione che tutte le altre ci dicono non essere una situazione - diciamo così - corrente, una situazione normale, certamente mi pare che qualcosa voglia dire. Loro poi mi spiegheranno in sentenza se dico male o no. E

questo è il primo segmento delle dichiarazioni di costei. Poi c'è il secondo segmento, perché la Knox interviene, diciamo così, sul fatto, si confronta col fatto, nel senso che quando diciamo spara il nome di Lumumba, lo spara in modo diciamo gravemente calunniatorio, e non è che lo voglia enfatizzare questo dato, eh, signori, tenete ben presente, ma qui stiamo parlando... non è che si sta parlando di bruscolini, insomma. Questo va in galera così, come un omicida, ed esce il 20, che è proprio il giorno in cui Guede viene acchiappato a seguito della telefonata su Skype del Benedetti del 19. Quindi, insomma, andiamoci piano nel considerare questa cosa così, come dire, un elemento... una ragazzina. E' una ragazzina che comunque alla mamma l'ha spiegato bene che era un pochino preoccupata per il fatto che questo disgraziato era in galera. Insomma, io ci andrei un po' cauto, ecco, nel dare tutta questa comprensione a questi giovani, in questo particolare contesto. Comunque vedremo, è un argomento che ancora non è da trattare. Per ora dobbiamo dire che in quella situazione, di calunnia flagrante, e su questo ovviamente c'è un giudicato, quindi non ci interessa nemmeno tornarci, in quella situazione di calunnia flagrante ci sono altre dichiarazioni che significano qualcosa, nel senso che l'imputata Knox, Knox Amanda, diciamo, dice cose significative, perché richiama contesti che

effettivamente, diciamo, appartengono al processo, in una loro... in una loro storicità, del processo, che non è che sono a disposizione in quel momento, non è che certe cose si sanno, no? Lasciamo perdere che le amiche inglesi segnalano diciamo coralmemente che la Knox fa presente di aver visto com'era posizionata Meredith nella stanza. E' un dato di sospetto anche questo importante, ma si può dire, nonostante che tutti siano assolutamente univoci nel rammentare che i due imputati, diciamo, mai si sporsero su questo locale, e questo dato emerge chiaramente, però vogliamo dire che in quella situazione così, un po' confusa, da qualche parte sia arrivato questo segnale e che quindi la Knox se ne possa essere appropriata, al punto poi di raccontarlo alle inglesi nel momento in cui attendevano tutte di essere sentite? Vogliamo dire questo? Molto benevolo come approccio, però ammettiamo pure questo. Io non lo credo affatto, tant'è che anche su questo punto c'è una doglianza precisa del Procuratore Generale di Perugia, mi pare la prima doglianza. Io non lo credo affatto, dicevo, però ammettiamo che possa essere. Ma questo è collaterale rispetto alla sostanza di queste parole, le quali fanno riferimento... e non è che, diciamo, dice "va beh, è tutto plausibile, in fondo, voglio dire, c'è stato un furto e diciamo... è successo quello che è successo, sicuramente... che vuoi che non ci sia stato anche

qualche violenza"? Bah. E perché? E perché si deve andare, come dire, di fronte a una situazione di furto, si deve andare a legare per l'appunto il fatto che la ragazza è stata violentata? Questo sviluppo così particolare - no? - per quale ragione? Per quale ragione, se, diciamo, il dato non è presente all'interessata, costei lo può in qualche modo riferire? E perché deve, come dire, raccontare di un urlo? Poi ne parleremo, no? nel momento in cui andiamo a ragionare del fatto, siccome siamo a discutere quanto questo urlo fosse ascoltabile dall'esterno, vediamo quanto sia incongruo rispetto diciamo al fatto di essere... come dire, avere lividi da tutte le parti proprio nella zona della bocca. Vedremo, ragioneremo su questo punto. Però non è ancora questo il passaggio. Però intanto è importante che la Knox ci consegna due dati, ci riferisce due dati: l'urlo della povera Meredith Kercher, e la violenza da costei subita; che sono dati che non sono normali nel contesto nel quale l'azione si è sviluppata. Si parla di un furto, può essere un furto che è degenerato, va a sapere tu. E quindi vai a pescare per l'appunto degli elementi che appartengono, come dire, alla storia vera della vicenda per come la si ricava da altre parti, cioè a dire la violenza sessuale, per l'amor del cielo, non è nemmeno il caso di discuterla; ma per quanto riguarda anche l'urlo, diciamo, anch'esso appartiene al processo, al netto di

tutte le perplessità del consulente americano. Però, diciamo, ecco, voglio dire, nel momento in cui la Knox se ne appropria di questi dati, insomma, mi sembra molto significativo, perché, insomma, da dove... da dove caspita mai derivano questi dati, se non da un essersi confrontata direttamente con questa vicenda? Perché sono dati della storia del... non è che... Quindi dovremmo immaginare che, diciamo, per l'appunto, volendo spiegare in questi suoi documenti, dare un senso alla sua presenza, perché questo è, nel momento in cui... capite, signori? nel momento in cui - così la vedo io - ci si avventura sul crinale, sul piano inclinato della calunnia, è chiaro che siamo già in un contesto nel quale qualcosa va spiegato, capite? Cioè a dire, se io sparo una calunnia, cioè dice "quello è l'assassino perché era lì"... poi parleremo del sillogismo un po' balzano della Corte d'Appello di Perugia, che, diciamo, dice "va beh, è la miglior prova che non c'era, perché se ci fosse stata tanto valeva dire Rudy". Va beh, insomma, poi commenteremo questa affermazione, cercando di stare nei binari. Però dico io, ecco, nel momento in cui invece il discorso, diciamo, si imposta sul fronte della calunnia, è chiaro che costei si sente nella necessità di dover inserire altri elementi che siano in qualche modo di corredo alla calunnia. Perché, che fai, spari una calunnia così, bum, un affare che parte, come dire, una

fucilata sparata a salve in cielo? Se spari la calunnia a carico di uno che magari non c'è, ma che magari può essere anche plausibile che ci fosse, se non altro per il colore della pelle, qualcosa ci devi mettere intorno a questa calunnia. E allora ecco che vengono fuori per l'appunto qua e là dei segmenti di verità - capite? - dei segmenti di verità che stanno nel processo, per l'appunto. Ma non come uno sviluppo naturale del furtarello fatto da questo sciagurato che sale alla finestra. No, assolutamente no! Stanno nel processo su altre basi, stanno nel processo su una vicenda di aggressione che poi è finita come è finita. E allora si capisce l'urlo, e allora si capisce la violenza. Ma se io devo partire da un furto, né l'urlo né la violenza c'hanno molto a che vedere. E poi in questa... in questo scenario così complesso, ma direi così spiegabile e così trasparente, no? Nel momento in cui sparo la calunnia a carico di un disgraziato che non c'entra nulla, voi capite bene, ripeto, che qualcosa intorno gli devo mettere, ed è anche facile capire cosa. Questi pezzettini di verità che sono quelli che emergono da queste parole - come dire - sparate da questa ragazza evidentemente che si è venuta a trovare in questa particolare situazione e quindi ha avuto la necessità di costruirsi questa prospettiva di difesa, voglio dire, in questa forma particolare. E poi abbiamo anche quest'altro pezzo,

quest'altro passaggio, che non ha una sua rilevanza in sé come questi hanno, però è significativo. A un certo punto, nel momento in cui diciamo l'imputato Sollecito afferma quello che afferma, cioè a dire "ero a casa da solo al computer e ho pure sfumacchiato" - non voglio ripetere l'affermazione, sennò sembra che ci carichi sopra - per la Knox il Sollecito nel suo ricordo diventa uno che aveva le mani insanguinate, però magari è il pesce. Ecco. Quindi questo dato di suggestione perché lo tratto? Lo tratto perché nel momento in cui viene fuori questa cosa del pesce, le mani insanguinate, il pesce e quant'altro, ecco, aleggia, su questo ricordo della Knox, una componente - come potrei dire - onirica, no? Una componente onirica che, per l'amor di Dio, tutto può essere, ma nel momento in cui ci dobbiamo confrontare con una persona che è totalmente estranea alla vicenda, anche se in quel momento evidentemente ne è gravemente implicata, insomma, ora, perché dobbiamo ipotizzare questa componente onirica? Appare un pochettino, come dire, un po'... un po' barocca, no? un po' eccessiva, un po' un appesantimento, un po' una giustificazione, ecco, un po' una giustificazione per dare un senso ad affermazioni che invece... che invece hanno diciamo un significato primario dal punto di vista dell'indizio, no? Ho sentito un rumore strano.

(più voci fuori microfono)

P. G. - Ah, ho capito, non riguardava...

PRESIDENTE - E' un'interferenza del...

P. G. - No, ora... no, perché sa, diciamo, io ho la mia sensibilità, per cui...

PRESIDENTE - No, no...

P. G. - ...pareva proprio un "no" sparato...

PRESIDENTE - No, ma poi a quest'ora no.

P. G. - ...un "no" sparato così.

PRESIDENTE - Perché la sensibilità a quest'ora è pericolosissima. Vada avanti.

P. G. - Un "no" sparato così da un... come dire, da... Quindi, diciamo, la mattina sono vanitoso, il pomeriggio sono alle corde, remissivo, quindi un "no" così un po' è imbarazzante. Torno al ragionamento che stavo facendo. Dicevo, quindi questo riferimento un po' onirico, che traggio da questo ricordo un po' così, abbastanza appeso, del ragazzo che avrebbe le mani insanguinate, però forse è il pesce e quant'altro, quindi questa nebbia in cui si avvolgono tutti questi dati, alla fine però, come dicevo, e concludo sul punto, va a guardare, va a guardare a un qualche cosa che non è puramente e semplicemente... che non è puramente e semplicemente un mero ricordo, per così dire. E' un mero ricordo che per l'appunto è tassellato su qualche cosa che appartiene al fatto. Io ho detto, diciamo, immaginando che cosa può essere successo, che nel momento in cui ci si deve fronteggiare con l'esigenza

di mandare in galera uno per omicidio, magari vien fatto, ecco, di dire qualcosa di più che non sia il solo fatto che l'assassino è lui. Ed ecco perché, sia pure in questo scenario un pochettino onirico, gli elementi che vengono indicati... e questo è tipico magari anche della persona poco attrezzata dal punto di vista delle dinamiche, delle difese, eccetera, che magari in questa situazione così paradossale, così particolare, in cui diciamo questi si sono venuti a trovare - ecco che c'è evidentemente questo aggiustamento, che se vogliamo è anche un po', come dire, ingenuo, no? Come il furto, insomma come tutto ha questa vernice un po' di cosa per certi aspetti anche un po' imbarazzante, per il modo in cui - a mio parere, ovviamente - il modo in cui è stata pensata e organizzata. E allora viene fuori l'esigenza di unire alla calunnia... di unire alla calunnia queste altre... questi altri... li vogliamo chiamare riscontri? Diciamo riscontri, dal punto di vista, come dire... anche se sono riscontri onirici, però sono sempre riscontri alla fondatezza della calunnia sparata a carico di Lumumba. Ora, nell'analisi del carattere, dell'attitudine un po' depistatoria di tutte queste iniziative, io sinceramente attribuisco alla calunnia della Knox a carico di Lumumba un rilievo primario. Ecco, non mi sento sinceramente di mettermi nella logica - come dire - della cosa giovanile per cui dice "una ha perso la testa, ha sparato questa

cosa, la pressione, il Pubblico Ministero, il carabiniere, il coso". E perché non me la sento? Non me la sento perché, come dice anche mi pare bene la Cassazione sul punto, comunque è una situazione che poi dopo in qualche modo permane, in tutta la sua gravità, no? Nel senso che il buon Lumumba... ecco, per Lumumba "il buon Lumumba" si può dire perché effettivamente è un calunniato che si è fatto un tot numero di giorni di galera gratis, per cui "il buon Lumumba" certamente si può dire; ecco, l'incolpevole Lumumba effettivamente rimane in galera sostanzialmente fin quando... fin quando non sopraggiunge all'orizzonte, del tutto inatteso per quanto riguarda, diciamo così, la possibilità che lo stesso potesse essere individuato in tempi brevi, ecco, del tutto inatteso, Rudy Guede, che tant'è, ritorna con quelle particolari modalità molto filmiche, ecco, insomma, e quindi diciamo, ecco, questa calunnia. Abbiamo detto quando è che la calunnia insorge, abbiamo detto che la calunnia è mantenuta nel tempo, e quindi abbiamo detto che nella situazione che stiamo fin qui in qualche modo rappresentando certamente, se dobbiamo ragionare di depistaggi, questo momento è uno di quelli che hanno la maggiore attitudine ad avere questo carattere depistatorio. E quindi diciamo, si possono, si debbono fare, con riferimento alla calunnia, sostanzialmente due ragionamenti. Uno è il movente e l'altro è il contenuto

indiziario di questo fatto. Il movente non mi sembra difficile da riscontrare. Cioè, al netto del fatto che diciamo si tratta... si tratta di un qualche cosa che sarebbe stato detto per rispondere così, come dire, alla pertinacia aggressiva degli inquirenti, diciamo, il movente è per l'appunto quello insomma, in qualche modo, se si accusa uno di omicidio è evidentemente quello di mostrare una certa qual intenzione di collaborare, una certa qual buona fede, diciamo così, rispetto al fatto. Il dato che il Lumumba sia la persona sbagliata però non può farci dimenticare che è per l'appunto la persona che come colore della pelle richiama quella di Guede. Ma questo non è un fatto di suggestione, ovviamente, non significa nulla in termini suggestivi, però può essere importante, no? Perché magari nel momento in cui... può darsi che, magari, che so io, uno di colore sia stato visto scappare o quant'altro, certamente poi può anche darsi che magari Lumumba in qualche modo se la sfanghi, però intanto il riferire di una persona che ha quelle caratteristiche certamente può rappresentare un elemento che in prima battuta può essere, diciamo, più interessante, no? Se io dico "va beh, l'omicidio l'ha fatto un norvegese", siccome te sai che tra il norvegese e Rudy Guede, che era presente nell'appartamento, non c'è la minima parentela, dal punto di vista, come dire, del normotipo, certo che ti rendi conto di spararla, come

dire, una balla spaziale; invece se spari Lumumba, spari qualche cosa che è chiaramente una calunnia, però diciamo è una calunnia meno inverosimile. E questo dà il senso del movente, del perché Lumumba e non un altro qualunque delle persone conosciute dalla Knox, magari, che so io, quell'altro, Daniel, insomma uno di questi amici occasionali della Knox. Ecco, io dicevo quindi che però questo elemento del perché lui ci porta all'altra considerazione, del contenuto indiziario che si deve dare a questo elemento, cioè a dire il contenuto... vi dispiace se sto cinque minuti a sedere? Perché m'è preso un dolore terribile. Ecco, il...

PRESIDENTE - Gliel'ho detto stamattina.

P. G. - Sì, sì.

PRESIDENTE - Ci può stare sempre.

P. G. - No, ma a me... ma francamente, diciamo, parlare alla Corte a sedere mi imbarazza un po', però ora...

PRESIDENTE - No, non si preoccupi, non si preoccupi.

P. G. - Quindi, dicevo, il contenuto indiziario è qualcosa che, diciamo, si trae da questo stesso tema, dal tema quindi del movente, della causale, è complementare al tema della causale, però è diverso dal tema della causale. E cioè a dire, è quello che si trae diciamo dall'analisi di quello che io ho chiamato "il sillogismo della Corte d'Appello di Perugia", cioè a dire la contrapposizione tra due possibili sillogismi: quello

della Corte di Perugia e quello della Cassazione. Non so se sono proprio sillogismi, ma insomma, facciamo conto che lo siano e contrapponiamoli. C'è un'affermazione della Corte di Perugia che utilizzo. Ma perché la utilizzo? Non per fare considerazioni, ne ho già parlato di questa sentenza, che evidentemente presta il fianco a plurime critiche, e qui la utilizzo perché diciamo stiamo ragionando di un reato che comunque quella sentenza considera esistente, quindi da questo punto di vista è fondamentale richiamarsi a quella motivazione per capire, diciamo, come quella motivazione possa condurre da un'altra parte, eventualmente. Perché la Corte ci dice: "E' tanto vero che questa calunnia è una calunnia, tra virgolette, veniale" - ecco, non dice questa parola, perché chiaramente sarebbe assurdo, ma è, come dire, la parola che uso io per farmi capire meglio - "è tanto vero che la calunnia è veniale che se in definitiva la Knox veramente fosse stata sul posto avrebbe tranquillamente potuto, come dire, non calunniare Lumumba, ma indicare come l'assassino vero Rudy Guede e così evidentemente si sarebbe tolta dagli impicci, quindi" - qui bisognerebbe alzare la voce, ma non ho più il fiato per farlo, però meriterebbe un'intenzione forte - "quindi" - dice la Corte - "è la miglior riprova che la Knox non c'era, perché" - come ripeto - "se ci fosse stata avrebbe ben potuto indirizzarsi su Rudy Guede". Trovo questo

argomentare francamente difficilmente commentabile, però utile, utile perché permette alla Cassazione di ribaltare, come dire, la scarsa - uso un eufemismo - la scarsa persuasività di questo ragionamento, ovviamente in toto, no? Perché a questo ragionamento, a cui si può opporre una valanga di argomenti contrari, oltre al dato di fatto che si reggerebbe questo discorso su una buona fede legata... dice "tanto non si conoscono". Dopodiché viene fuori che per l'appunto Lumumba dice "conoscevo la Kercher perché me l'aveva presentata la Knox". Ma di che stiamo parlando? Ma questa è violenza fisica alle carte processuali. Ma dico, al di là di questo aspetto, al di là di questo aspetto, il dato diciamo importante, il dato importante è un altro. Il dato importante è che a quel sillogismo, come dire, in bonis che ho un attimo fa segnalato, è doveroso contrapporre il ragionamento contrario, che è quello che fa la Corte. Tu accusi Lumumba, accusi un estraneo, nella consapevolezza della sua estraneità, e quindi o tu corri un rischio enorme andando a pescare uno che tu sai che non c'entra niente, ma non si sa come, come fosse una sua congettura, oppure tu eri evidentemente presente, perché la consapevolezza dell'estraneità di Lumumba rispetto a questo fatto e la tua accusa a costui, nella consapevolezza che non c'era, tant'è che costei parla con la madre dicendo "eh, mi dispiace aver messo di mezzo il Lumumba". E cosa

significa questo, vivaddio, se non il fatto che costei era presente? Poi, se mi devo ancora far carico di spiegarvi come mai non Rudy, allora sul presupposto che Rudy è l'assassino, mi viene in mente che forse magari implicando un innocente, diciamo, è più facile magari che costui non sappia cosa dire. Magari un Rudy, chiamato da un'altra persona che da questo ragionamento, anche da questo ragionamento e basta, mi significa la propria presenza, magari può anche darsi che decida di raccontare come effettivamente è andata la cosa. Insomma, se non bastasse tutto quello che fino a questo punto si è detto, ecco, il ribaltamento di questo argomento sillogico, un po' - come dire - bislacco, della sentenza assolutoria, il ribaltamento nei termini in cui la Cassazione l'ha fatto, ma credo che il buon senso, buon senso e Cassazione il più delle volte per fortuna coincidono, e in questo caso coincidono, vivaddio. Quindi il ribaltamento di quel dato mi sembra che platealmente ci indirizzi nei confronti della presenza di costei sul luogo del commesso reato. Ma come? Perbacco, tu dici che Lumumba non c'era e lo accusi comunque, cosa ti dà questa certezza se non il fatto di essere stata presente? E quindi, diciamo, la presenza della Knox in qualche modo è difficilmente sganciabile dalla presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del commesso reato, a meno che non si debba dare per vero che Sollecito era da un'altra parte a

fare altre cose. Ma ci sono elementi diversi per ritenere... ulteriori, per ritenere che così non sia. E d'altronde quello che egli ha dichiarato la sera, dicendo "sono rimasto davanti al computer a fumarmi una canna", non è poi stato ribadito con altri elementi. E quindi, dicevo, se questo è il dato che deduco dalla calunnia, io penso di essere arrivato, come dire, ad un passaggio abbastanza significativo della mia requisitoria, perché in qualche misura, ecco, vi ho condotto, dal mio punto di vista ovviamente, e quindi con tutta, diciamo così, la possibilità che questi elementi, come lo saranno, vengano poi sviscerati e contraddetti, con l'abilità che ho imparato ad apprezzare da parte dei miei contraddittori processuali. Ecco, dicevo, dal mio punto di vista tuttavia mi sembra di avervi condotto su un piano che poi è quello che anticipa il fatto reato. Il fatto reato certamente va studiato, no?, perché siamo in un omicidio. Io non credo che la Corte potrà accontentarsi di elementi che in qualche modo non si proiettino sul fatto. E comunque io non mi voglio sottrarre a questo impegno di raccontare non il fatto però, perché la fotografia del fatto, diciamo, la fanno quelli che l'omicidio l'hanno fatto, chiunque essi siano, e poi la sapeva... la sapeva la morta, no? Il Chelazzi, che ho citato stamattina, e al quale io in qualche modo cerco, raffazzonando e pesticciando anch'io, di assomigliare un po', era

tremendamente affascinato dai casi di omicidio, perché diceva "l'omicidio è il reato più intrigante dal punto di vista dell'investigatore". Ovviamente lo diceva con un rispetto sovrano, non c'è bisogno che lo dica, che riguarda certamente anche la mia persona, sia per coloro che hanno perso la vita, sia per coloro che si trovano nell'incomoda veste di accusati. Ecco, però diceva che c'è quel tipo di grande attrazione per il fatto omicidiario, perché? Perché il fatto omicidiario è un reato in cui avresti un teste eccezionale, però te l'hanno ammazzato, e quindi, diciamo, tutto quello che devi costruire intorno a questa vicenda evidentemente ha per presupposto che il teste buono è morto. E quindi anche quando io costruisco il fatto, certamente non mi sottrarrò a questo impegno nei termini in cui sarò in grado di farlo, però certamente devo più che altro preoccuparmi non di darvi una fotografia del fatto, questo, ripeto, ci voleva la Polaroid di uno di quelli che erano presenti sul posto; io vi devo dare un progetto di compatibilità, rispetto a quello che ho esaminato fino a questo punto e a quello che poi andrò a esaminare, perché certamente il fatto si alimenta delle conseguenze diciamo degli accertamenti in loco, della necropsopia. Direi più che altro un pezzo importante del fatto è la mia scheda numero 11, che è anche la più corposa, cioè "l'antipasto genetico" al fatto di reato, che certamente

merita di essere analizzato nel modo dovuto. Però nel momento in cui andiamo a ragionare di questo fatto, signori della Corte, diciamo, perché ho parlato magari inutilmente fino alle 17:15 di oggi da stamattina alle dieci e mezzo, salvo la sosta? Perché, ripeto, diciamo, noi dobbiamo a questo punto non sottrarci a questo impegno di prospettarvi un fatto, un movente e tutto il resto, però, ecco, dobbiamo ricordarci anche una cosa: che dagli elementi che io ho cercato di mettere in fila fino a questo ultimo della calunnia, ecco, da tutti questi elementi forse a questo punto il fatto, più che da dimostrare, più che da dimostrare, è - come dire - da rapportare, direi da rapportare, o meglio ancora da adeguare, o meglio ancora dicevo da adeguare, e quindi la responsabilità del fatto... sono un po' stanco, vede? Ho dimenticato magari il passaggio che... quindi, ecco, no, arrivo a concludere questo punto però. La responsabilità per questo fatto, nel modo in cui evidentemente poi andrà spiegata io credo che a questo punto del nostro ragionamento vada - come dire - non tanto dimostrata, ed è fondamentale farlo e non ci sottrarremo, però anche per certi aspetti adeguata alla percezione della responsabilità che mi sembra di cominciare a intravedere nello stesso comportamento degli imputati. Cioè a dire, la responsabilità della calunniatrice che racconta queste cose, in un contesto di simulazione, che se non vogliamo

legarlo al Rudy Guede difficilmente può sganciarsi da coloro che avevano l'interesse, la possibilità di farlo e tutto il resto, le problematiche sull'alibi, il Curatolo, il Quintavalle, tutto questo insomma dà un senso, no? Quello che ho chiamato depistaggio, sia reale che dichiarativo, ecco, ci dà la misura di come questa è una sorta di responsabilità percepita, alla quale noi dobbiamo adeguare il fatto. Questo certo, me ne rendo conto, si ragionerà di genetica per questo. Ma non così, per dare una dimostrazione in senso lato del fatto stesso, altrimenti si poteva cominciare da qui la requisitoria. Per cui delle due l'una: o la requisitoria è finita qui, perché ritengo che tutto questo complesso di elementi sia già dimostrativo, e magari, che so io, in un processo per omicidio degli anni Settanta, magari... averne avuti di elementi come questi. Oppure la requisitoria va avanti, ma non comincia da qui, parte da qui con tutto il progresso. E quindi evidentemente anche tutti i riferimenti genetici e tutto il resto devono tenere conto di questi elementi. Per cui io, nel momento in cui affronto il tema della genetica, questo elemento di prova diretta su cui, diciamo, il fior fiore... poi vedremo se è veramente un fiore, ma comunque diciamo sulla carta il fior fiore dei professionisti si è misurato, diciamo, lo devo fare avendo presente, come dire, adeguando questo percorso a quella responsabilità

che tutto sommato mi sembra che in termini di responsabilità percepita già in qualche modo sia profilata da queste sette ore di ragionamento che ho cercato di svolgere. Ora io, prima di impostare il discorso sulla genetica, a cui tengo abbastanza, perché poi è l'unico pezzetto su cui bisogna fare un discorso che guardi anche alla prova nata davanti a voi, mi sembra, forse, ecco... faccia lei Presidente.

QUESTIONI ORGANIZZATIVE

PRESIDENTE - E' sicuro che sia così. E' sicuro che sia così.

Quindi noi ci siamo dati ovviamente alla scorsa udienza dei tempi, abbiamo fissato delle udienze, che però, come dire, sono dei tempi teorici che tengono conto... che non tengono conto, anzi, dello sviluppo concreto processuale. Naturalmente, trattandosi di un giudizio di appello, il giudizio di appello è sostanzialmente discussione, quindi non possiamo... come dire, la Corte non ha nessun interesse a chiudere o a stringere la discussione delle Parti processuali, di nessuna Parte processuale, le quali dovranno avere quindi tutto lo spazio che hanno. Mi rendo conto che a quest'ora siamo tutti stanchi, maggiormente lo è chi ha parlato dalle dieci e mezzo di stamani mattina, e d'altronde l'argomento che credo dovrebbe affrontare è uno degli argomenti nodali e centrali del processo, uno degli argomenti sui quali le Parti si sono

fra l'altro più confrontate, quindi è interesse della Corte che questo venga svolto in maniera più lucida possibile. Quindi io dire a questo punto interrompiamo la requisitoria del Pubblico Ministero, che riprenderà domani mattina, salvo peraltro prima di lasciarci... allora, rimoduliamo un attimo il programma della giornata di domani, perché ovviamente domani era dedicato alle Parti Civili. Credo che il Pubblico Ministero, come previsione per domani mattina di intervento, può fare già adesso una previsione oraria oppure...

P. G. - Io penso di... Presidente, intanto, mi creda, non è di maniera, ma sono veramente grato alla Corte della sensibilità che mi dimostra.

PRESIDENTE - Va bene.

P. G. - Ma mi creda, non lo dico per fare la scenettina, perché effettivamente avevo un po' anche difficoltà ad andare avanti in modo un po' coerente alla delicatezza della causa, che mi rendo conto essere particolarmente delicata. E quindi voglio essere, insomma, nei limiti delle mie possibilità, all'altezza. E quindi ringrazio molto la Corte. Per quanto riguarda il discorso che devo fare, certamente, ripeto, la genetica impegna un po', perché, insomma, come dire, fa parte... la sentenza di primo grado, diciamo quella di cui si deve discutere poi in definitiva, mi pare sia lunga quattrocento pagine circa e mi pare che tre quarti di queste quattrocento

pagine siano dedicate alla genetica.

PRESIDENTE - Possiamo dire che domani mattina la mattinata se ne va con lei.

P. G. - Eh, ho la sensazione, Presidente.

PRESIDENTE - No, se lei mi garantisce che non sfora al pomeriggio...

P. G. - Eh, però...

PRESIDENTE - ...magari il pomeriggio qualcuno ci mettiamo.

P. G. - Però magari, diciamo, ecco, una garanzia matematica... se riusciamo... perché loro, diciamo, iniziare, chiedo scusa se interloquisco...

PRESIDENTE - No, no, certo.

P. G. - ...iniziare alle nove e mezzo non...

PRESIDENTE - Noi avevamo detto le dieci per dare la possibilità a chi viene da fuori di...

P. G. - Allora, se gli Avvocati si trattengono qui e possiamo iniziare alle nove e mezzo, magari è un elemento che può aiutare. Però sempre che loro... non vorrei con l'Avvocatessa...

AVV. DALLA VEDOVA - Per me va bene.

AVV. GHIRGA - Va bene.

(più voci fuori microfono)

P. G. - Può andare?

PRESIDENTE - Allora...

P. G. - Allora, ecco, abbiamo fatto.

PRESIDENTE - ...possiamo fare alle nove e trenta domani

mattina.

P. G. - Mi scusi se ho sostituito in questa trattativa...

PRESIDENTE - No, no, no, ha fatto benissimo. Alle nove e trenta domani mattina. Allora, nel pomeriggio potrebbe credo parlare la Difesa di Parte Civile di Lumumba.

AVV. PACELLI - Sì, signor Presidente. Per me va assolutamente bene. Se poi per avventura l'Illustrissimo Signor Procuratore Generale dovesse terminare prima, il mio intervento può essere immediatamente (voce fuori microfono)...

PRESIDENTE - Ecco, sì, magari sì. Non so ora quali sono i tempi delle Parti Civili, per capire se ne...

AVV. PACELLI - Ma, guardi...

PRESIDENTE - Probabilmente soltanto una ci sta domani?

AVV. MARESCA - Io penso di sì, Presidente.

PRESIDENTE - Ecco. Quindi le altre slitterebbero all'udienza del 16.

AVV. PACELLI - Comunque io, signor Presidente, anche alla luce della requisitoria del Procuratore Generale, prevedo un intervento intorno alle due ore, due ore e mezzo, cercherò di stringere al massimo.

PRESIDENTE - E quindi il pomeriggio se ne va, sostanzialmente, perché oltre una certa...

AVV. PACELLI - No, no...

PRESIDENTE - ...oltre un certo orario diventa... voglio dire, la complessità delle questioni che trattiamo a mio

giudizio presuppone anche una lucidità di ascolto da parte nostra e anche di interloquire da parte vostra, quindi non dobbiamo forzare più di tanto. Quando abbiamo fatto sei-sette ore di concentrazione su un processo, per la mia esperienza è più che sufficiente. Poi si perde qualunque tipo di concentrazione e in questo processo l'unica cosa che non va persa è la concentrazione, perché discutiamo di cose abbastanza complesse. Quindi io direi...

AVV. PACELLI - Se posso...

PRESIDENTE - ...domani potrebbe fare lei...

AVV. PACELLI - Se posso...

PRESIDENTE - ...insieme al Pubblico Ministero. Quindi...

AVV. PACELLI - Sì. Ecco, se posso, signor Presidente, potrei anche aggiungere l'intervento della collega Letizia.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. PACELLI - La quale però credo si riporterà, o comunque lo concluderà in...

PRESIDENTE - Certo. Voglio dire, è chiaro...

AVV. PACELLI - ...in minuti, in cinque minuti.

PRESIDENTE - ...io sto parlando di interventi che hanno una loro consistenza oraria.

AVV. PACELLI - Sì, sì, no, perfetto.

PRESIDENTE - L'intervento di cinque minuti che si riporta sostanzialmente se ne può fare anche cinquanta.

AVV. PACELLI - No, no, ma non... no...

PRESIDENTE - Non è quello il problema. L'intervento di Parte Civile... immagino che ci saranno interventi di una certa consistenza, uno dei quali è il suo. Quindi allora domani facciamo il programma, rimoduliamo il programma. Domani mattina concluderà il Procuratore Generale e nel pomeriggio ci sarà la discussione della Parte Civile Lumumba. Gli altri slitteranno, le Parti Civili, al 16. Naturalmente tutto poi slitta al 17, e via di seguito. Vedremo se nel programma originario ci stiamo, altrimenti troveremo qualche altra... qualche altra udienza, non è questo...

AVV. MARESCA - Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE - ...un problema. Prego.

AVV. MARESCA - Rispetto a questa modulazione nuova, il 16 prevediamo solo la conclusione delle Parti Civili o l'inizio anche delle Difese?

PRESIDENTE - Ma, io direi, se le Difese sono pronte... perché dipende dai tempi delle Parti Civili, capisce? Cioè, se finisce...

AVV. MARESCA - Eh, diciamo comunque tutta la mattinata abbondante.

PRESIDENTE - Ecco. Se nel pomeriggio c'è spazio per le Difese e le Difese vogliono iniziare, iniziamo, altrimenti si farà il 17.

AVV. MARESCA - No, io lo chiedevo, Presidente, perché, per esperienza ormai che abbiamo avuto, abbiamo sempre diviso

le giornate, quindi se prevediamo comunque di iniziare il giorno 17 per le Difese, qual è l'altra data che ipotizziamo per...

PRESIDENTE - No, le date sono già fissate fino al 10 gennaio.

AVV. MARESCA - Quindi...

PRESIDENTE - Si tratta di capire se al 10 gennaio ci arriviamo... noi avevamo detto il 09 per le repliche e il 10 per la Camera di Consiglio. A questo punto potrebbe accadere che il 09 non è per le repliche ma è per la chiusura della discussione, il 10 diventa per le repliche e a quel punto troveremo un'altra data per la Camera di Consiglio. Cioè, io vorrei fare uno slittamento, come dire, progressivo in base alle esigenze del processo. Abbiamo fatto un programma di massima, perché ciò sia conciliabile con i vostri impegni professionali, però in questo programma di massima ci dobbiamo stare poi dentro con i piedi nella concretezza delle esigenze delle Parti. Quindi direi per ora lo rimoduliamo così, abbiamo già delle udienze fissate, quindi il 16 a questo punto per le Parti Civili; se le Difese vogliono cominciare il 17 comincerà la Difesa che doveva fare il 16, il 17, e a quel punto al 09 gennaio sarà la Difesa residuale e il 10 le repliche.

AVV. MARESCA - Va bene.

PRESIDENTE - E poi troveremo una data successiva per la Camera di Consiglio, perché ovviamente, come voi capite, non è

interesse della Corte entrare in Camera di Consiglio alle cinque del pomeriggio; per un processo di questo genere non è proprio... non è proprio il caso. Quindi facciamo così, allora. Va bene?

AVV. MARESCA - Va bene, grazie.

PRESIDENTE - Allora ci vediamo domani mattina alle nove e trenta.

AVV. PACELLI - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - L'udienza è sospesa.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 249621

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico

Il redattore: SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 20976

ID Procedimento n° 68465